



# regolamenti 20152016

aggiornati al mese di luglio 2015

Centro Sportivo Italiano . comitato di Milano



Introduzione  
ai Regolamenti

# Introduzione

I Dirigenti trovano, nelle pagine seguenti, tutte le informazioni di carattere regolamentare inerenti la disciplina sportiva. La consultazione attenta è fondamentale.

Sarà cura dei Direttori Sportivi accertarsi che ogni collaboratore conosca il contenuto regolamentare riferito ai Campionati e Tornei del CSI.

Il fascicolo "Regolamenti 2015/2016" si compone di tre parti, come sotto sintetizzate.

## 1. Regolamento comune a tutti gli sport

- Notizie sull'attività: i Campionati - le Finali le Coppe Plus - le Coppe CSI - i Tornei
- Norme di classifica finale, in caso di parità di squadre e criteri di scelta per eventuali riammissioni, promozioni/retrocessioni, accesso alle finali, accesso alle fasi regionali ecc.
- Valore della Classifica Disciplina e normativa relativa
- Partecipazione alle gare, con norme riguardanti il caso di più squadre della medesima Società
- Norme sui tesseramenti e trasferimenti
- Arbitraggi ufficiali
- Norme legate alle gare definite "senza arbitraggio ufficiale"

- Tesserati ammessi alle gare, i loro compiti, le procedure per il riconoscimento degli atleti

- Impianti sportivi e gli obblighi conseguenti delle squadre ospitanti
- Procedura di spostamento delle gare e le avvertenze legate ai calendari ufficiali
- Mancata presenza alle gare o il ritiro dalle manifestazioni
- Premi del CSI Milano
- Servizio "Arbitri in linea" calcio
- Fasi regionali e nazionali

## 2. Norme specifiche di disciplina sportiva

- Età dei partecipanti
- Formule
- Note integrative legate al "gioco in campo" propriamente detto
- Norme particolari, riguardanti alcune singole categorie
- Regole, al momento in atto, per i tesserati federali (con appendice dedicata per le discipline calcistiche).

## 3. Regolamento di giustizia

- Responsabilità dei singoli e delle Società sportive
- Sanzioni disciplinari irrogabili (automatiche e non), con i casi di aggravanti e attenuanti

- Computo delle ammonizioni e la casistica in caso di recidiva
- Omologazione delle gare
- Decorrenza ed efficacia dei provvedimenti disciplinari
- Procedure per i ricorsi
- Tabelle disciplinari
- Norme su classifica disciplina

**Nota**

Il presente Regolamento è redatto in data 30 luglio 2015 e le norme contenute sono tipiche dell'attività sportiva del CSI Milano, pur

avendo come riferimento "Sport in Regola", edito dalla Direzione Tecnica Nazionale del CSI. Sono possibili integrazioni e modifiche, legate a variazioni successive, sempre disposte dalla Direzione Tecnica Nazionale. Esse, nel caso, saranno oggetto di comunicazione successiva alle Società, tramite i Comunicati della Direzione Tecnica Provinciale.

In particolare si precisa che sono in fase di attivazione alcuni accordi con le Federazioni Sportive, rispetto alla posizione di tesserati, concernenti anche manifestazioni comuni, con regolamenti appositamente valutati.

# Regolamento comune a tutti gli sport

## Premessa

Il presente regolamento integra, come consentito da norme locali, il Regolamento Nazionale pubblicato in "Sport in Regola", testo la cui conoscenza è fondamentale. In questa sezione è possibile la consultazione delle norme valide per tutti gli sport: le Società Aziendali trovano riferimenti anche nel regolamento dedicato (a pag. 127).

Le Società sportive troveranno le normative specifiche e particolari di Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5, Pallacanestro, Pallavolo, Beach Volley, Tennis Tavolo, Atletica, Biliardino, Arti marziali, Ginnastica, Danza sportiva.

Una particolare sezione è dedicata all'attività Giocabimbi. La consultazione delle comunicazioni pubblicate sul sito internet [www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it) completa il quadro informativo indispensabile per tutte le Società sportive.

Le Società hanno sempre l'obbligo di consultare l'Albo Ufficiale per le notizie riguardanti:

- a) risultati e classifiche
  - b) provvedimenti disciplinari
  - c) modifiche campi, orari, maglie, ecc...
  - d) formule
  - e) riunioni Società
  - f) varie sui Campionati o Tornei
- Ulteriori strumenti di informazione (pe-

raltro non ufficiali) sono costituiti dall'inserimento del quotidiano "Avvenire" (NewSport CSI) disponibile nella giornata di venerdì e dalla consultazione del sito internet [www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it).

Il CSI Milano, inoltre, invierà ai dirigenti interessati, tramite servizio di Newsletter, i comunicati della Direzione tecnica e delle Commissioni tecniche.

L'Albo Ufficiale è aggiornato normalmente ogni mercoledì alle ore 14.00, con inserimento degli aggiornamenti sul sito nella giornata di giovedì. Il comunicato ufficiale si intende pertanto conosciuto dalle Società al momento della sua pubblicazione ed esposizione all'Albo.

La trasmissione e la pubblicazione del comunicato ufficiale deve intendersi "salvo errori e omissioni".

Tutti i Regolamenti che normano l'attività sportiva del CSI Milano sono di fatto affissi all'Albo Ufficiale in data 1 settembre 2015 e sono visibili sul sito internet del CSI Milano.

La conferma dell'iscrizione ai Campionati rappresenta implicita ammissione di accettazione delle norme generali e particolari, legate all'organizzazione dell'attività sportiva del CSI Milano. Si ricorda che la mancata consultazione dell'Albo Ufficiale non può mai essere adottata come circostanza attenuan-

te per eventuali decisioni assunte dal CSI Milano.

Eventuali comunicazioni urgenti riguardanti l'attività sono ugualmente valide con invio agli interessati di fax - mail - raccomandata o comunicazione scritta a mano.

### **Art. 1**

#### **Organizzazione dell'attività**

Fanno parte dell'attività ufficiale del CSI i Campionati Provinciali, le Coppe CSI, il Torneo Primavera, le Coppe Plus, i Tornei ricreativi, i Trofei Sportivi e le Feste Provinciali.

Il Comitato Provinciale di Milano del Centro Sportivo Italiano (CSI) indice Campionati Provinciali e Tornei per le seguenti categorie: Amatori - Open - Top Junior - Juniores - Allievi - Ragazzi - Under 13 - Under 12 - Under 11 - Under 10 - Under 9 - Big Small - Primi Calci - Minivolley - Under 8 Primo Volley - Under 8 Primo Basket. Alcune categorie possono essere maschili e/o femminili. Per la Pallavolo Mista è organizzata l'attività Open, Amatori e Ragazzi. In tutte le attività, la partecipazione di atlete ai campionati maschili è prevista al massimo fino alla categoria Ragazzi compresa. È importante precisare che qualunque tipo di deroga è valida solo per l'attività provinciale.

Le categorie e i limiti di età di ciascuna categoria sono indicati nel "Programma di Attività" fissato dal CSI per ogni anno sportivo e nei singoli Regolamenti di attività. Possono essere promosse anche finali di categoria.

L'attività si svolge anche con l'organizzazione dei Centri Zonali. Il Csi Monza potrà gestire attività di calcio a 7 da juniores in

giù. L'assegnazione delle squadre ai gironi di Monza e/o Milano, è prerogativa insindacabile della Direzione Tecnica che terrà conto, per quanto possibile, della logistica e delle richieste delle Società, ma curando anche gli aspetti di gestione generale del Campionato/Torneo.

I Centri Zonali di Rho e S.Maurizio potranno organizzare manifestazioni con squisite caratteristiche locali e saranno coinvolti nelle fasi finali dei Tornei Primavera.

#### **Età degli atleti e deroghe**

Nessun atleta può partecipare alle gare se è in età superiore alle fasce ufficiali e nessuna deroga è rilasciabile, salvo quelle legate ad aspetti medico/pedagogici, dimostrabili da documentazione inviata alla Direzione tecnica, con la richiesta e la motivazione della stessa.

In questi casi la Direzione Tecnica rilascia un documento di autorizzazione che deve sempre essere allegato ai documenti di gara, a disposizione dei dirigenti avversari.

Le deroghe hanno durata annuale e non sono tacitamente rinnovabili gli anni successivi. Giocatori inferiori alle fasce di età dalla fascia Juniores in giù, possono essere ammessi SENZA DEROGA alcuna, nella misura in cui essi sono più giovani di un anno, rispetto all'età minima ufficiale.

Non sono mai impiegabili atleti più giovani nelle manifestazioni Under 9, Big Small, Primi Calci, Under 8 Basket, Under 8 Volley. La verifica dell'età degli atleti in campo non è mai di competenza arbitrale, ma ricade sotto la responsabilità del Dirigente responsabile.

**Art. 2**  
**Formule dei Campionati e Torneo primaverile**  
**Coppa plus - Coppe CSI - Classifiche tecniche**  
**e disciplinari - Tornei Prestige**

I Campionati Provinciali si disputano con gare di andata e ritorno, il Torneo Primaverile può essere disputato con gare di sola andata.

In molti casi sono previste fasi finali, con formula comunicata entro 30 gg dall'inizio della manifestazione.

I gironi eliminatori dei Campionati/Tornei possono essere a numero chiuso e la data d'iscrizione è elemento base determinante, nel senso che le iscrizioni sono sempre accettate inizialmente con riserva di verifica del numero di squadre inseribili nei gironi chiusi.

È possibile che l'organizzazione di una fase finale sia affidata a una squadra che ne faccia richiesta in tempo utile, anche se la stessa parteciperà alla fase finale. Tale accorgimento è dedicato principalmente alle categorie dei più giovani e nei Tornei.

Le finali III/IV posto saranno indette solo per le categorie ammesse alle fasi regionali e per le categorie da Under 13 in giù. Sono possibili anche classifiche al terzo posto a pari merito di due squadre.

**Le Coppe Plus**

Solitamente organizzata nei Campionati con più di tre gironi, la Coppa Plus è di fatto la vera finale di categoria e pertanto segue le regole del Campionato provinciale, da cui peraltro eredita le classifiche disciplina e le pendenze disciplinari residue.

Le Società non possono utilizzare, nella stessa categoria del Torneo Primaverile, i giocatori partecipanti alla Coppa Plus.

Qualora una Società che disputa la Coppa Plus desiderasse disputare anche il Torneo Primaverile, potrà regolarmente partecipare, rilasciando però alla Commissione Tecnica l'elenco dei giocatori che saranno impegnati esclusivamente in Coppa Plus, fino al termine della stessa.

I gironi sono definiti con anticipo, con possibilità di intervento successivo a sorteggio, in caso di situazioni di più squadre già incontratesi nei gironi del campionato.

La Coppa Plus deve terminare entro il limite originariamente stabilito, senza possibilità di spostamento alcuno. Qualunque residuo di squalifica viene automaticamente trasmesso dal Campionato alla Coppa Plus (e dalla Coppa Plus alle manifestazioni regionali o provinciali conseguenti). In alcuni casi le Coppe Plus determinano le squadre ammesse alle fasi regionali.

Alla Coppa Plus accedono di norma gli atleti che hanno disputato gironi eliminatori e che sono stati tesserati entro la fine dei gironi stessi. È possibile tuttavia la partecipazione di tesserati che non siano mai stati impegnati nei gironi stessi, a condizione che siano stati tesserati entro il 31 dicembre e che non abbiano mai disputato gare nell'attività CSI.

Fatto salvo quanto sopra detto, l'organico degli atleti che disputano la Coppa Plus può essere solo lievemente aumentato dopo il termine dei gironi, con due atleti nelle categorie di Calcio a 7 Juniores, Ragazzi, Allievi e

Top Junior, idem per le stesse categorie di pallavolo e pallacanestro.

Sono inseribili tre nuovi atleti nel Calcio a 11, naturalmente in caso di Coppa Plus regolarmente indetta. I giocatori di una stessa Società, partecipanti alla Coppa Plus, qualora venissero eliminati da questa manifestazione (che, di fatto, è la fase finale di categoria), possono essere impiegati in altre squadre della stessa Società in Tornei diversi, a partire dalla data puntuale di calendario in cui hanno terminato la Coppa stessa.

Le Coppe Plus necessitano d'iscrizione dedicata, indipendentemente dall'acquisito diritto alla partecipazione. Si consultino le norme nei regolamenti dei singoli sport.

Saranno sempre premiate le quattro semifinaliste di ogni Coppa Plus.

### **Le Coppe e i Trofei speciali**

Si tratta di manifestazioni con organizzazione nazionale e/o organizzate con partner di prestigio. Hanno regolamenti propri.

Per Junior TIM Cup e Oratorio Cup è indispensabile che gli atleti che svolgono Calcio a 11 siano tesserati anche per il Calcio a 7

### **Le Coppe CSI**

Le manifestazioni hanno le stesse caratteristiche regolamentari del Campionato Provinciale e i regolamenti sono distribuiti all'atto dell'iscrizione e consultabili nelle singole discipline.

Si premette che le Società possono iscrivero alla Coppa CSI anche due o più squadre (ad esempio squadra A e squadra B).

Non sono ammessi mixaggi tra squadre

della stessa Società e, in questo caso, il legame di atleti a una squadra o meno, dipende esclusivamente dall'impiego degli stessi nel Campionato Provinciale.

Pertanto le gare effettuate in precampionato sono libere da vincoli in tal senso. Le manifestazioni dovranno svolgersi entro le date stabilite dal CSI, con possibilità di giocare oltre il termine, solo per cause di forza maggiore: le riammissioni di squadre perdenti saranno normalmente decise subito dopo le date "ultime" previste per i turni di gara.

Non possono partecipare al primo turno atleti con residuo di squalifica 2014/2015, superiore alle due giornate effettive di gara, nel caso in cui la Coppa CSI iniziasse in precampionato.

Nelle Coppe CSI i provvedimenti disciplinari si cumulano immediatamente con quelli del Campionato provinciale (o Torneo primavera-vernale) e viceversa. Quindi, esiste continuità cronologica nel dover scontare le sanzioni tra Campionato e Coppe e viceversa.

In alcune Coppe CSI e in genere in tutte le manifestazioni a eliminazione diretta, sono possibili riammissioni di migliori perdenti e in questo caso i criteri prioritari di scelta sono:

- a) Calcio: perdenti ai rigori (indipendentemente dal numero dei rigori eseguiti), differenza reti e, infine, il sorteggio
- b) Pallavolo: differenza set, differenza punti, sorteggio
- c) Pallacanestro: differenza canestri, sorteggio.

Le Coppe CSI si concluderanno con la finalissima, fatta eccezione per la Master Cup, in cui si disputerà anche la finale III/IV posto.



Per le COPPE CSI è prevista la premiazione sul campo delle finaliste. La Coppa Calcio a 7 "Gianni Spiriti" rientra nelle Coppe CSI.

### **Tornei Prestige**

Si tratta di manifestazioni primaverili dedicate a squadre provenienti da categorie di Eccellenza e A. Saranno premiate le 4 (quattro) semifinaliste con Coppe e bonus speciali (vedere singole discipline sportive). Esclude il riporto delle squalifiche a giornate con altre manifestazioni. I tesseramenti sono sempre possibili fino al termine dei gironi eliminatori.

Per il Calcio femminile sono ammesse anche squadre di categoria B con max 1 atleta di provenienza FIGC.

### **Classifiche tecniche e loro normative**

Sono reperibili esclusivamente, ogni settimana, sul sito [www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it), dopo l'esposizione all'Albo ufficiale, generalmente il giorno successivo a quello del comunicato ufficiale. Parimenti, sono visibili sul sito le Classifiche Disciplina, nella sezione "Area Attività Sportiva".

Si precisa che eventuali procedure atte a determinare per sorteggio posizioni di classifica o riammissioni alle gare saranno espletate dalla Commissione Tecnica presso il CSI Milano, utilizzando la presenza casuale di tesserati esterni alle squadre coinvolte, salvo richiesta esplicita di presenza da parte di dirigenti di squadre interessate.

I criteri di riammissione delle Coppe CSI si applicano anche in caso di scelta per completamento di quarti o semifinali di Campionato/Torneo.

### **Parità in classifica**

Qualora nei Campionati e Tornei a girone unico vi fosse parità finale in classifica, per la determinazione del vincitore della manifestazione, avverranno incontri di spareggio, secondo la formula stabilita per ogni singola manifestazione.

Nei Tornei, in caso di parità finale di punteggio di oltre due squadre, avranno valore i criteri esposti nel paragrafo "Torneo Primavera" delle singole discipline sportive. Per le altre posizioni di classifica e nelle manifestazioni non a girone unico, la graduatoria verrà stilata tenendo conto della seguente condizione di accesso: la classifica disciplina. In tutte le discipline la classifica disciplina, da considerarsi per quanto riguarda i Campionati Provinciali, esclude i provvedimenti riguardanti le Coppe CSI ed altre manifestazioni collaterali. Idem per il meccanismo di promozione/retrocessione.

Le Coppe Plus sono invece incluse nelle categorie in cui esse sono decisive per l'ammissione ai Regionali.

Qualora si dovesse stabilire una graduatoria tra squadre di diversi gironi (ad esempio: miglior seconda, ecc...), si farà riferimento innanzitutto ai punti in classifica oppure al quoziente punti/gare disputate, in caso di gironi disomogenei. Sarà comunque sempre privilegiata una "prima squadra a pari merito in un girone", rispetto ad una "miglior seconda" e così via; successivamente vanno consultate le norme contenute nei singoli regolamenti di disciplina.

In caso di rinuncia di Società ai Campionati di Eccellenza, cat. "A" e/o "B", la scelta di squa-

dre subentranti è effettuata in primis considerando la classifica disciplinare delle prime non promosse e delle prime retrocesse.

### **Classifica disciplina**

Con l'iscrizione ai Campionati, le Società condividono l'applicazione delle seguenti norme sulla disciplina, tendenti a favorire in ogni situazione di parità le squadre più disciplinate. Viene stabilito un punteggio base al di sotto del quale la Classifica Disciplina risulterà ininfluente: al di sotto di tale punteggio, infatti, le Società sono per definizione "parimenti disciplinate".

Al di sopra del limite fissato, la Classifica Disciplina diventa operativa, quale primo parametro per determinare le posizioni in graduatoria di squadre giunte a parità di punteggio o di merito.

I punteggi base 2015/2016, per partita effettivamente giocata, sono i seguenti:

CALCIO A 11: Open M. 5 punti - Top Junior 4 punti - Juniores 3, 5 punti - Allievi 3 punti - Ragazzi e U13 2, 5 punti - Under 12 2 punti

CALCIO A 5: Open 3 punti

CALCIO A 7: Open, Amatori, Top Junior e Open Femminile 3 punti - Allievi, Juniores, Ragazzi 2, 5 punti - Altre 1, 5 punti

PALLAVOLO: Open e Mista 2, 5 punti - Altre 1, 5 punti

PALLACANESTRO: Open 3, 5 - Top Junior 3 punti - Juniores, Allievi e Ragazzi 2, 5 punti - Altre 1, 5 punti.

Agli effetti del limite base fissato per l'operatività della Classifica Disciplina, si precisa che detto limite base di punteggio sarà aumentato a consuntivo in base al numero

di gare effettivamente disputate nelle Coppe Plus e nelle finali. I criteri strettamente vincolanti successivi alla disciplina, sono indicati nel Regolamento dei singoli sport. Le classifiche sono reperibili sul sito internet del CSI Milano sezione "Area Attività Sportiva - Classifiche disciplina" ([www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it)).

Per il premio Fair Play, vedasi l'articolo 27 di questo Regolamento.

### **Art. 3**

Partecipazione ai Campionati e ai Tornei

Ai Campionati Provinciali e ai Tornei possono partecipare squadre di Società affiliate al CSI per l'anno sportivo in corso e i cui giocatori siano regolarmente tesserati per detto anno sportivo, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni federali vigenti.

Le norme generali di partecipazione sono state oggetto di pubblicazione più volte nel prospetto "Programmazione dell'attività sportiva 2015/2016", puntualmente presente nel sito internet e diffuso su NewSport.

Anche la suddivisione ipotetica quantitativa dei gironi è stata pubblicata e l'eventualità di variazioni sostanziali nella composizione dei gironi, per effetto del maggior numero di squadre presenti, non modificherà le spese di iscrizione, ma causerà il solo addebito delle spese arbitrali legate al maggior numero di gare da giocarsi.

Le Società devono compilare la scheda d'iscrizione in ogni sua parte, tenendo conto che essa rappresenta il documento base da cui il CSI trae le informazioni utili all'organizzazione dell'attività. I dati della scheda si intendono, per definizione, utilizzati e utiliz-

zabili per la gestione dei campionati e per la divulgazione esclusivamente ai fini sportivi. E' obbligatoria l'esposizione in scheda di almeno un indirizzo mail.

La partecipazione è inibita ai tesserati che abbiano in corso squalifiche superiori a 6 mesi, inflitte da altri Enti di Promozione Sportiva (US ACLI, UISP e ogni altro ente affiliato al Coni). Analogamente, sono da rispettarsi le squalifiche federali secondo le norme riportate nei singoli sport.

Nei Campionati provinciali non possono essere impiegati, ancorché oggetto di regolare tesseramento, atleti oggetto di nuovo tesseramento o di trasferimento, convalidato dopo il 28 febbraio. Per l'attività primaverile, il termine è inteso come "il giorno che precede la conclusione dei gironi".

Fermo restando quanto sopra scritto, la data puntuale di fine gironi eliminatori (e quindi l'inizio della fase finale) rappresenta il termine utile per impiegare atleti di nuovo tesseramento.

Il termine utile per l'impiego in fasi regionali e nazionali è stabilito da appositi regolamenti. Qualunque disattenzione alle norme sulla partecipazione di tesserati provoca ammenda, inibizione a dirigenti e, in alcuni casi, perdita della gara.

L'impiego di atleti in gare ufficiali è possibile esclusivamente a partire dal giorno successivo a quello del tesseramento.

La disattenzione alla norma comporta le sanzioni legate all'irregolarità della gara (ammenda, perdita della gara, inibizione Dirigente). Si tenga conto che la copertura assicurativa decorre sempre dal giorno successivo al

tesseramento. La partecipazione all'attività è consentita solo a Società che non abbiano partite contabili scadute con il CSI; l'evidenza di scaduto non giustificato può comportare, anche durante l'anno sportivo, l'esclusione o la non partecipazione all'attività.

È possibile che il CSI disponga, con modalità da definirsi caso per caso, un prelievo coattivo prima della disputa di una gara; il mancato versamento, in questo caso, provoca la sconfitta a tavolino.

Si ricorda che alcune manifestazioni prevedono la partecipazione di atleti tesserati per sport diversi. Occorre assolutamente che tutti gli sport esercitati siano stati formalizzati correttamente onde prevenire il diniego arbitrale alla partecipazione o i provvedimenti del Giudice sportivo. Tale avvertenza è utile ad esempio, Calcio a 5 femminile e juniores, Coppe G. Spiriti - Trofeo Serie Or.A - Oratorio Cup - Junior TIM Cup (in alcune di queste manifestazioni partecipano atleti tesserati per Ca 11 e Ca 7).

### Categorie Open

La categoria in alcune discipline può prevedere Eccellenza, A, B e C oppure Eccellenza, A1 - A2. Pertanto un atleta si intende vincolato alla categoria (Eccellenza, A, B, C, A1, A2, ecc...) nella quale disputa la prima gara ufficiale e non potrà mai prendere parte a gare di differente categoria.

Il diritto alla partecipazione ai Campionati di Eccellenza (e ovviamente in alcuni casi ai Campionati di categoria A e B) non è automaticamente trasferibile tra Società sportive, ad esempio in caso di cambio di sponsor o

di rinuncia all'attività per motivi interni. Esso rimane esclusivo a chi ne ha acquisito la titolarità. E' possibile, per Atleti e Dirigenti della Società rinunciataria, poter acquisire il diritto al subentro con una nuova Società. La Direzione Tecnica potrà mantenere i diritti di una nuova Società sportiva, solo dopo verifica riguardante il tesseramento confermato, rispetto all'anno precedente, della quasi totalità di atleti e dirigenti.

Naturalmente, la richiesta dovrà essere corredata da formale rinuncia al Campionato qualificato, da parte della precedente Società sportiva.

#### **Art. 4** **Iscrizione ai Campionati e ai Tornei**

Ogni Società può presentare iscrizioni per un numero illimitato di squadre anche nella stessa categoria, fermo restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata dal CSI. All'atto dell'iscrizione ciascuna squadra della stessa Società dovrà essere chiaramente contraddistinta con una lettera dell'alfabeto o con altri nomi o sigle.

Se una Società partecipa al Campionato e alle varie Coppe con più di una squadra nella stessa categoria, ogni giocatore si intende vincolato per tutta la durata della manifestazione, per la squadra con la quale ha disputato la prima gara (fatta eccezione per le categorie senza classifica e con la riserva di quanto scritto nel capitolo "Coppe CSI"). E' tuttavia consentito il passaggio tra squadre diverse della stessa società, in applicazione della normativa degli svincoli e purchè la richiesta del Presidente della Società perven-

ga entro la data del 31/12.

Concluso il Campionato, detto vincolo decade e la Società potrà utilizzare nei successivi Tornei organizzati dal CSI (Coppa Plus esclusa) tutti i propri giocatori come meglio riterrà opportuno, indipendentemente dal vincolo contratto in precedenza. (Nei Tornei, il controllo degli atleti per irregolare impiego riguardante squadre A e B della stessa società è svolto solo su reclamo di parte).

Il vincolo di cui sopra NON decade in caso di partecipazione regionale o nazionale: a queste fasi, la squadra che ha diritto alla partecipazione deve impiegare solamente atleti che hanno giocato nella squadra stessa, senza mixare l'organico con atleti di altra squadra della medesima Società.

Potranno essere "ospitate" nella attività del CSI Milano le squadre provenienti da Comitati vicini. In tal caso, per l'arbitraggio interno di queste squadre si potrebbe richiedere l'intervento di Direttori di Gara del Comitato di appartenenza. Tutti gli atleti dovranno presentare il certificato di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA soltanto al compimento dei 12 anni.

#### **Art. 5** **Tesseramento - Norme generali**

(Alcune notizie sono anche a completamento dell'articolo 5 del Regolamento Aziendale). Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società sportiva affiliata (art. 11 Statuto). La durata del tesseramento, comprensiva di relativa copertura assicurativa, rispetta le tempistiche previste dalla delibera del con-

siglio Nazionale secondo lo schema riportato nelle pagine seguenti. La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale.

I tipi di tessera sono:

- La tessera ATLETA – AT

Viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all'interno del CSI, anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all'interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli.

- La tessera NON ATLETA - NA

Viene rilasciata a tutti coloro che non praticano attività sportiva. Nella tessera di NON ATLETA è necessario indicare la qualifica o le varie qualifiche ricoperte dal titolare all'interno della propria Società o Associazione sportiva (cfr tabella qualifiche).

#### **Operazioni di tesseramento**

Le operazioni di tesseramento possono svolgersi in due modalità:

1. tesseramento presso gli uffici del CSI
2. tesseramento online

1) i moduli devono essere consegnati presso gli uffici del CSI, negli orari di apertura, per la vidimazione ufficiale e la relativa stampa delle tessere. La società provvede contestualmente al pagamento. La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello della consegna della modulistica presso gli uffici del CSI, pertanto non sarà MAI possibile far partecipare ad una gara un atleta tesserato il giorno stesso.

2) La procedura di tesseramento online

prevede la possibilità di tesserare atleti in qualsiasi momento della giornata senza necessità di recarsi presso gli uffici del CSI; sarà possibile effettuare il pagamento con carta di credito, bonifico bancario o con la procedura del credito a scalare dal conto della Società, la quale provvederà in proprio alla stampa cartacea delle tessere CSI aventi la medesima validità di quelle rilasciate dal CSI Milano. Anche con la procedura del tesseramento online, la validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello di tesseramento; pertanto non sarà mai possibile far partecipare ad una gara un atleta tesserato il giorno stesso.

#### **Tessera CSI con fotografia**

L'unico documento rilasciato dal CSI, che attesterà l'identità dei tesserati, sarà la tessera CSI con fotografia. Con quest'unica tessera sarà possibile partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali promosse dal CSI Milano.

Non sarà quindi più necessario esibire al direttore di gara il classico documento d'identità, poiché la tessera CSI con fotografia avrà la duplice funzione di certificare il tesseramento per la stagione sportiva in corso e attestare l'identità di atleti e dirigenti.

Notizie ulteriori per quanto non contemplato si riscontrano nell'articolo 6 del Regolamento Comune a tutti gli sport. La partecipazione alle fasi Regionali e Nazionali può prevedere norme particolari inserite nei Regolamenti di ciascuna disciplina o comunicate successivamente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

SPORT	SIGLA	VALIDITÀ
<b>Tutti gli sport</b>	<b>Qualsiasi sport *</b>	<b>1/9 - 31/8</b>
Calcio Aziendale	AR	1/9 - 31/8
Calcio 11	CAL	1/7 - 30/06
Calcio 5	CAC	1/7 - 30/06
Calcio 7	CA7	1/7 - 30/06
Ciclismo	CIC	1/1 - 31/12
Cicloturismo	CLT	1/1 - 31/12
Vela	VEL	1/1 - 31/12
Snowbord	SNB	1/1 - 31/12
Speed Down	SPD	1/1 - 31/12
North Walking	NWK	1/1 - 31/12
Atletica Leggera	ATL	1/11 - 31/10

\* qualsiasi altro sport non previsto nella presente tabella

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO
PRS	Presidente Società	SÌ
VPS	Vice Presidente Società	SÌ
CES	Consulente Ecclesiastico	SÌ
SGS	Segretario Società	SÌ
AMS	Amministratore Società	SÌ
RTS	Responsabile Tecnico Società	SÌ
COS	Consigliere Società	SÌ
DSO	Dirigente Accompagnatore	<b>NO</b>
SSO	Socio Società Sportiva NON componente Consiglio Direttivo	<b>NO</b>

### **Indicazione delle discipline e delle qualifiche**

Sulla tessera devono essere indicate tutte le discipline sportive praticate dal tesserato tra quelle dichiarate dalla Società di appartenenza e le varie qualifiche associative e tecniche rivestite dal titolare della tessera. Le qualifiche tecniche (allenatori – arbitri – giudici) e quelle relative agli organi di giustizia sportiva, verranno indicate dal CSI solo dopo averne attestato l'acquisizione da parte del tesserato al settore formazione del CSI Milano. Coloro che sono tesserati come non atleti (NA) possono indicare sulla tessera tutte le qualifiche rivestite, ma non possono segnalare la pratica di discipline sportive. Qualora nel corso dell'anno intendessero praticare attività sportiva, devono richiedere la modifica del tesseramento da NA ad AT, compilando apposita modulistica di tesseramento corredata dalle firme previste. Non è consentito ricoprire incarichi dirigenziali di componenti del consiglio direttivo di due o più Società che dichiarano di praticare le medesime discipline sportive.

### **Aggiornamento tesseramento**

Per modificare e aggiornare i dati delle tessere già emesse, occorre compilare il modello di richiesta modifiche di tesseramento e consegnarlo all'UPT del Comitato CSI di appartenenza.

Tale modulistica è possibile reperirla sul sito del CSI Milano.

### **Tesseramento per l'attività sportiva**

L'attività sportiva prevede il tesseramento per le discipline sportive che creano vinco-

lo sportivo di appartenenza alla Società per la quale ci si tesserava.

Si tratta delle varie discipline sportive promosse e organizzate dai vari livelli associativi del CSI, praticate anche dalle Federazioni Sportive Nazionali (cfr. programmazione attività sportiva 2015/2016). Per maggiore chiarezza, si ricorda che il calcio (CAL), il calcio a 7 (CA7), il calcio a 5 (CAC), la pallavolo (PVO) e la pallavolo mista (PVM) sono considerate discipline tra loro diverse.

Firmando il modulo di tesseramento e indicando una di esse, il tesserato-atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società ed è soggetto alla normativa prevista dal CSI e dalle Convenzioni stipulate per quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva Nazionale.

È possibile indicare sulla tessera sino a 2 discipline sportive. Nel caso in cui vengano praticate più discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento all'annualità sportiva relativa alla prima disciplina indicata i cui codici devono essere indicati sulla tessera. La disattenzione a questa norma può provocare l'intervento degli organi di Giustizia Sportiva che considereranno l'atleta come non tesserato. Pertanto non sarà mai possibile praticare una disciplina che non risulti indicata sulla tessera.

Il vincolo di tesseramento per un atleta si formalizza solamente per le discipline indicate sul modulo di tesseramento; lo stesso atleta può tesserarsi con un'altra Società per praticare discipline diverse da quelle indicate sul modulo di primo tesseramento. Le Società possono tesserare un numero il-

limitato di atleti e dirigenti, fermo restando le limitazioni previste dai regolamenti delle singole manifestazioni.

Ai fini della partecipazione a gare ufficiali del CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE, il tesseramento è possibile sino al 28 febbraio o al massimo fino al giorno che precede il termine del girone eliminatorio.

Per l'impiego di atleti nel TORNEO PRIMAVERILE il tesseramento si chiude il giorno che precede il termine del girone eliminatorio.

Si precisa che queste disposizioni valgono anche in presenza di gare di recupero, programmate eccezionalmente dopo la fine dei gironi. Le eventuali fasi finali, di conseguenza, non potranno essere disputate da giocatori neo tesserati.

#### **Art. 6** **Vincoli di tesseramento** **Norme sui trasferimenti**

*(Alcune notizie sono anche a completamento dell'articolo 6 del Regolamento Aziendale)*

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o 2 discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell'anno sportivo per tutte le discipline indicate sul modello di tesseramento 2T o 2R. Non è possibile tesserarsi per la stessa disciplina sportiva per due o più Società del CSI.

È tuttavia possibile tesserarsi con un'altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina da quella/e indicata/e sul modulo di tesseramento stipulato con la precedente Società.

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza entro il 31 gennaio per una determinata disciplina, dal 1 febbraio avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del Comitato.

#### **Svincolo e/o trasferimenti**

Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente "Vincoli di tesseramento", gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI.

Le operazioni di "svincolo" dell'atleta possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l'intera procedura.

All'atto del nuovo tesseramento con esibizione di regolare modulistica (Mod. 2T), l'atleta interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla osta della Società di appartenenza - in originale a firma del presidente della Società stessa - all'UPT del CSI Milano. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva.

Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti tesserati.

Durante l'anno sportivo è consentito in maniera semplice, senza autorizzazione da parte della Società di primo tesseramento, il trasferimento di giocatori in caso di:

- a) inattività o scioglimento della Società di appartenenza con emissione di nuovo tesseramento;
- b) ritiro della Società a campionato o tor-



neo iniziato con emissione di nuovo tesseramento;

c) mancata partecipazione della Società di appartenenza ai Campionati indetti dal CSI.

Qualsiasi procedura di trasferimento necessita comunque del benessere della Direzione Tecnica del CSI Milano e contestuale emissione di nuovo tesseramento. La data di validazione del nuovo tesseramento decreterà il termine del legame dell'atleta con la precedente Società.

Le Società sono tenute, assumendosene automaticamente tutte le responsabilità, ad effettuare tutti gli accertamenti indispensabili, prima di procedere a operazioni di trasferimento.

Ai Tornei Primavera ricreativi diurni e notturni organizzati dal CSI o dalle Società affiliate possono partecipare con tessera di attività ricreativa (AR) anche atleti già tesserati per altre Società con tessera di attività agonistica previo nulla osta della Società di primo tesseramento.

#### **Art. 7**

##### **Norme tesseramento CSI/Federazioni**

Gli atleti possono essere tesserati contemporaneamente sia per il CSI sia per le Federazioni Sportive, purché per la stessa Società e con le limitazioni previste dalle norme nazionali.

Il tesseramento di un atleta sia per il CSI, sia per le Federazioni Sportive per Società diverse è regolamentato nei singoli regolamenti di disciplina sportiva e, per le discipline calcistiche, in un unico articolo "Norme FGCI/CSI", presente nella presente pubblicazione.

La dimostrata presenza di un atleta nella lista di svincolo federale FIGC "libera" di fatto il giocatore da qualunque vincolo di impiego in attività del CSI Milano.

Le norme pubblicate decadono o vengono modificate automaticamente, nel caso di variazioni nel rapporto di convenzione con le varie Federazioni.

#### **Art. 8**

##### **Responsabilità del Presidente**

La firma del presidente della Società apposta in calce sul MOD. 2T o 2R è considerata garanzia sia dell'esattezza dei dati anagrafici indicati sulla tessera stessa, sia della veridicità della firma del tesserato e sottintende che da parte del Presidente siano stati effettuati gli opportuni accertamenti.

I Presidenti delle Società sono responsabili anche del tesseramento di giocatori che risultassero poi non tesserabili (squalificati per un periodo superiore alla durata dell'anno sportivo del CSI, squalifica da parte delle Federazioni Sportive per i periodi indicati nelle convenzioni, ecc). Per quanto riguarda i minori, la sottoscrizione delle richieste di tesseramento deve essere effettuata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Si richiama la responsabilità del Presidente circa le norme previste dalle vigenti normative in tema di tutela sanitaria.

I provvedimenti a carico del Presidente possono riguardare anche (o in alternativa) eventuali Dirigenti societari inconfutabilmente responsabili di disattenzione alle norme sul tesseramento.

## Art. 9

### Dati anagrafici

La Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.) ha facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle Società i relativi documenti ufficiali d'identità, che dovranno essere presentati entro sette giorni dalla richiesta. La mancata presentazione di documenti richiesti nei termini stabiliti presuppone l'irregolarità del tesseramento. La C.T.P. si riserva il diritto di accertare la posizione di qualsiasi tesserato, ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di falsificazione delle tessere, la Società inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al Consiglio Provinciale per eventuali ulteriori provvedimenti. E' vietata qualunque manomissione dei dati anagrafici su tessere rilasciate dal CSI, anche a livello provvisorio.

## Art. 10

### Norme per le categorie con arbitraggio ufficiale

Sono considerate discipline a completo arbitraggio ufficiale per il Campionato Provinciale: Calcio a 11 - Calcio a 5 - Calcio a 7 e Pallavolo fino alla categoria Ragazzi compresa, la Pallacanestro fino alla categoria Allievi.

Alcune categorie possono prevedere l'arbitraggio misto (Ufficiale e di Arbitro di Società). Le gare sono dirette da arbitri designati dall'Organo Tecnico competente (Commissione Designazioni).

Il tempo di attesa dell'arbitro, da parte delle squadre, è fissato in 20 minuti a decorrere dall'orario ufficiale di inizio della gara. Trascorso detto periodo, le due Società pos-

sono affidare la gara a un arbitro CSI eventualmente presente sul campo o, in subordine a persona regolarmente tesserata, al CSI, preferibilmente con qualifica di ARBITRO DI SOCIETÀ. In questo caso, le due Società firmeranno una dichiarazione congiunta di assenso all'arbitraggio non ufficiale, da inviarsi al CSI insieme al referto. Nel caso in cui la gara sia diretta da ARBITRO NON UFFICIALE, l'operazione preliminare di appello dei giocatori (con riscontro delle distinte) deve essere effettuata dall'arbitro incaricato, in presenza dei dirigenti accompagnatori delle due Società. Nel caso in cui la gara non venga disputata sia per mancato accordo circa la scelta del d.d.g., sia per qualsiasi altro motivo oggettivo, le squadre DEVONO fissare immediatamente la data del recupero e comunicarlo alla C.T.P. entro 7 giorni; in caso contrario la gara sarà messa in recupero a cura della Commissione stessa, e il recupero potrà anche avvenire in serate infrasettimanali. Qualora la Società di casa non avesse disponibilità per l'impianto infrasettimanale, è concedibile l'inversione di campo, con obbligo di precisazione al CSI della variazione necessaria per la gara di ritorno. Per alcune categorie, la presenza del d.d.g. ufficiale è prevista solo in alcune giornate di gara. Ad inizio attività il CSI fornisce, con apposito prospetto, tutti i dettagli utili alla Società. Nelle giornate in cui non è previsto l'arrivo dell'arbitro ufficiale, deve intendersi in vigore la normativa prevista per le categorie SENZA ARBITRAGGIO UFFICIALE (vedi Art. 11) e quindi la gara deve sempre essere disputata con arbitraggio disposto dalla squadra di casa

che può eccezionalmente utilizzare anche un dirigente arbitro ospite, con accordo scritto tra le parti.

#### **Recuperi e spostamenti riguardanti sabato/domenica**

Tutti i recuperi o spostamenti fissati nelle giornate di sabato e domenica potrebbero non essere oggetto di arbitraggio ufficiale. In tal caso, la Società ospitante DEVE provvedere alla Direzione della gara, con un arbitro reperito (tesserato) oppure con proprio Dirigente.

E' possibile l'utilizzo anche di un dirigente arbitro della squadra avversaria.

Appare problematica la presenza arbitrale nelle gare di regolare calendario, spostate da sabato a domenica e viceversa, e la disattenzione a quanto sopra scritto provoca provvedimenti a carico della Società ospitante, quali ammenda e perdita della gara.

#### **Art. 11 Norme per le categorie definite senza arbitraggio ufficiale o parziale arbitraggio ufficiale**

Ogni squadra deve segnalare obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione il nominativo, con i dati di reperibilità, di almeno un arbitro di Società (anche se non è obbligatorio l'utilizzo continuo dello stesso).

Le due Società devono affidare la gara a un arbitro di Società o, in assenza di questa qualifica, comunque ad altra persona tesserata (purché maggiorenne). E' consentito l'utilizzo, su richiesta della Società ospitante, di un arbitro di Società della squadra

avversaria, fermo restando il fatto che egli agisce in nome e per conto della prima nominata e inoltre fermo restando gli obblighi della squadra di casa in merito al referto. E' consentito altresì l'impiego di arbitro federale o di altro Ente sportivo, purché sia tesserato come dirigente di Società. Le Società ospitanti dovranno curare l'immediato inoltro del rapporto di gara alla Commissione Tecnica Provinciale, allegando la distinta giocatori di ciascuna squadra che dovrà essere firmata per avvenuto controllo dal dirigente accompagnatore della squadra avversaria che potrà essere presente al momento del riconoscimento dei giocatori. Il rapporto deve essere redatto e firmato dall'arbitro che ha diretto l'incontro.

La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara, da parte delle due Società e in tal senso non occorre stipulare alcun accordo scritto trasmissibile al CSI. Pertanto l'inizio gara equivale all'assenso delle due squadre alla disputa della gara stessa, utilizzando l'arbitro presentato.

Viceversa, il mancato accordo circa la scelta del d.d.g. e la conseguente non effettuazione dell'incontro per questo motivo, equivarrà a "mancata presentazione in campo" agli effetti della determinazione del risultato e dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società (perdita della gara, ammenda e punto in meno in classifica). Il CSI si riserva di inviare, a suo insindacabile giudizio, un arbitro ufficiale anche quando non è previsto e per questo motivo le gare DEVONO

iniziare all'orario previsto, senza anticiparle. Le spese arbitrali saranno sempre oggetto di addebito alle Società utenti. Anche le Società hanno la possibilità di chiedere l'arbitraggio ufficiale per una gara dove esso non è previsto; la richiesta, che comporta l'automatico addebito delle spese alla Società richiedente, deve essere inoltrata entro il limite massimo di 7 giorni dalla data di disputa della gara. Le Società sono sempre responsabili della completa informazione agli arbitri non ufficiali in merito ai regolamenti. Esse, inoltre, rispondono della corretta compilazione e tempestivo invio del referto di gara.

#### **Rapportino di fine gara**

Nelle discipline calcistiche, i Dirigenti delle squadre devono sempre richiedere a fine gara agli arbitri e/o arbitri di Società il rapportino "Risultato, provvedimenti disciplinari" (fermo restando l'obbligo della compilazione da parte dell'arbitro stesso).

La mancanza fisica del modulo può essere sostituita da un'annotazione firmata dal direttore di gara, sul retro della distinta ritornata alle squadre o su foglio di carta normale. I rapportini debbono essere conservati ed esibiti in caso di necessità.

Si ribadisce l'obbligo del controllo del documento, da parte del Dirigente responsabile, prima che il Direttore di gara lasci l'impianto sportivo. Agli effetti di squalifiche per recidiva di ammonizioni, occorre tuttavia sempre la delibera del Giudice Sportivo su apposito comunicato, senza valorizzare privatamente le ammonizioni risultanti dai rapportini arbitrali.

#### **Referti di gara (Arbitraggio non ufficiale in qualunque gara)**

Nelle discipline calcistiche, il referto di gara deve essere sempre redatto e sottoscritto dal direttore di gara e non da altri Dirigenti di Società. Nella Pallacanestro e nella Pallavolo, il referto deve essere compilato dalle persone qualificate, controllato e sottoscritto dal direttore di gara. Il referto deve pervenire al CSI, anche via fax, completo di documentazione, entro il MARTEDI' successivo alla gara.

Il referto deve essere indirizzato al CSI Milano o al CSI Monza, all'attenzione della Commissione Tecnica Provinciale

La responsabilità della perfetta compilazione del referto, della sua completezza e del suo inoltro in tempo utile è sempre della Società ospitante. Occorre sempre allegare le distinte giocatori e gli altri documenti necessari.

Nel rapporto di gara dovranno essere inseriti obbligatoriamente i dati di tesseramento e di reperibilità del direttore di gara (indirizzo e numero di telefono) con firma leggibile dello stesso, per poter avere elementi di riferimento per le pronte omologazioni.

L'inadempienza di questa regola comporterà l'ammenda relativa. Le Società sono direttamente responsabili dell'istruzione dei loro dirigenti/arbitro di Società in merito alla compilazione dei referti.

Le Società che redigono i referti devono tener copia degli stessi per un periodo di 3 mesi per possibili comunicazioni con il CSI.

**Art. 12**  
**Omologazione gare**

La pubblicazione del risultato della gara all'Albo Ufficiale comporta l'omologazione della stessa, fatto salvo quanto disposto nel regolamento di Calcio a 7.

L'omologazione può essere sospesa per accertamenti o per preannuncio di reclamo, indipendentemente dall'emissione di provvedimenti disciplinari.

L'omologazione può essere revocata in caso di accettazione di reclami pertinenti, di verifiche legate a errori di compilazione del comunicato ufficiale, di ritardato ricevimento di documenti fondamentali. Possono essere anche assunti provvedimenti in caso di documentazioni pervenute ex novo, in ritardo rispetto alla pubblicazione dei risultati, qualora si abbia avuto la necessità di pubblicare gli stessi con carattere di urgenza.

Sono naturalmente possibili revisioni, laddove vi siano palesi errori, legati a compilazioni errate delle documentazioni o scorretta lettura interpretativa.

Le Società devono sempre verificare la corretta esposizione dei risultati delle gare sul Comunicato Ufficiale e devono dare immediato avviso di possibili errori alla Segreteria del CSI. Parimenti, deve essere verificata e segnalata l'assenza del risultato nel comunicato dopo 15 gg dalla disputa della gara. Si ritengono queste verifiche societarie assolutamente fondamentali, al fine della corretta determinazione delle classifiche, soprattutto per l'ammissione alle finali di categoria. L'esposizione errata del risultato della gara è correggibile con controllo disposto dalla

Direzione Tecnica, a seguito di segnalazione delle Società.

**Art. 13**  
**L'Arbitro di Società**

L'arbitro di Società è un Dirigente tesserato alla Società stessa.

Può essere anche un Arbitro federale, ma sempre soggetto a tesseramento CSI.

Il Servizio Formazione del CSI Milano organizza annualmente corsi per Dirigenti Arbitro di Società e clinic di aggiornamento tecnico, associativo e psicopedagogico.

In appendice sono disponibili i "Vademecum CSI", che illustrano sinteticamente le mansioni operative e comportamentali dell'Arbitro di Società per disciplina: Calcio 7, Pallavolo, Pallacanestro. I Vademecum sono anche consultabili online ([www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it)) e a disposizione presso la segreteria del CSI.

L'arbitro di società ha il compito di dirigere la gara, redigere e inviare il referto al CSI entro 24 ore dalla sua conclusione. Deve firmare il referto ed evidenziare sullo stesso i propri dati di reperibilità e il numero di tessera, per le pronte risposte al Giudice sportivo. I dati di reperibilità devono essere scritti nel referto per la pallacanestro e il calcio. Per la pallavolo il recapito telefonico sarà scritto nel rapporto e gli altri dati nel referto.

L'arbitro di Società non deve accettare distinte incomplete o con compilazione superficiale e deve quindi prendere in carico le stesse, dopo le dovute aggiunte o correzioni.

L'inadempienza in tal senso provoca provvedimenti anche a carico della propria Società, di tipo amministrativo e successivamente

anche omologativo. Gli arbitri di Società non possono ammettere alle gare tesserati senza che gli stessi siano inequivocabilmente riconosciuti e se ne sia controllato l'avvenuto tesseramento sportivo per l'anno in corso. In mancanza del cartellino, solo la lista certificata di tesseramento e la distinta elettronica sono ritenute valide. Questo compito è essenziale e prevede un aspetto di grande determinazione nel respingere le richieste dei Dirigenti non in regola, anche se esse provocano situazioni spiacevoli, soprattutto nei campionati del Giocabimbi.

L'arbitro di Società non è passibile di provvedimenti per il suo operato in campo in "qualità di arbitro delle gare". È soggetto, viceversa, a provvedimenti in caso di accettazione di distinte incomplete o irregolari (ammonizione e successivamente inibizione), condotta etica inopportuna, ammissione alle gare di tesserati non aventi diritto, operazioni non conformi nel riconoscimento dei giocatori. In tutti questi casi l'Arbitro di società sarà oggetto di inibizione minima di 30 gg che sale a 90 gg, in caso di condotta dolosa, consolidata in falsità o volute omissioni nel referto stesso.

#### **Commissari di campo e osservatori arbitrali**

La Commissione Tecnica può inviare propri incaricati in veste di Commissari di campo di Osservatori Arbitrali con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, utile alla giustizia sportiva, sull'andamento della gara. Essi possono entrare nel terreno di gioco e accedere agli spogliatoi prima, durante o dopo la gara, con facoltà di controllare le

tessere e i documenti. Possono inoltre avere compiti di verifica per disposizioni emanate dalla Direzione Tecnica.

I Commissari hanno anche il compito di tutelare l'arbitro e possono invitare i dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. I Commissari di campo hanno l'obbligo di presentarsi agli arbitri e ai dirigenti delle squadre, ma possono svolgere il loro compito in maniera riservata, su precisa disposizione della Commissione Tecnica competente.

Le spese sostenute per i Commissari di campo sono addebitate alle Società solo ed esclusivamente in caso di specifica richiesta da parte loro. L'addebito può essere al 50% in caso di richieste congiunte. I commissari, designati dall'apposito Organo Tecnico, possono assolvere compiti di relatori sui fatti dei quali siano stati spettatori e non rilevati dall'arbitro o dai guardalinee ufficiali, redigendo apposito rapporto.

Assume particolare e maggiore rilevanza, agli effetti della Giustizia Sportiva, il referto di commissario in "gare senza arbitraggio ufficiale", anche a completamento di episodi valutati dai arbitri di Società. Nelle gare di finale, il Commissario di campo è abilitato a segnalare immediatamente al Giudice Sportivo i fatti di gara, per l'assunzione immediata dei provvedimenti urgenti e a comunicare, di conseguenza, alle Società, gli eventuali provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e la loro decorrenza. Tale comunicazione avverrà per iscritto.

L'ingresso agli impianti sportivi è consentito anche agli "Osservatori arbitrali" che

hanno il prevalente compito di verificare le capacità tecniche dei direttori di gara, con ovvio accesso allo spogliatoio arbitrale per i colloqui di rito. Possono in alcuni casi coesistere le mansioni di "Osservatore arbitrale" e "Commissario di Campo", con apposita delega della Direzione Tecnica Provinciale.

#### Art. 14

##### Tesserati ammessi in campo e loro compiti

Solo atleti tesserati AT possono accedere alle gare. Per poter disputare le gare, gli atleti e i dirigenti devono sempre essere inequivocabilmente riconosciuti, tramite l'esibizione dei documenti previsti dal Regolamento e la tessera CSI che dimostri l'avvenuto tesseramento per l'anno in corso.

Quest'ultimo riconoscimento si configura come assolutamente tassativo, in base alle nuove norme nazionali.

In assenza della tessera CSI, il tesserato può essere ammesso subjudice solamente mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento". Anche la distinta online comprova l'avvenuto regolare tesseramento.

Tale disposizione integra le norme di ammissione al campo di gioco.

La disposizione sopra scritta è assolutamente valida anche per le società giovanili e in tutte quelle dove si svolgono le gare con arbitraggio di Arbitro di Società. La disattenzione alle norme provoca importanti interventi della Giustizia Sportiva a carico della Società in difetto (ammenda 50 euro) e inibizione dell'arbitro di società e del dirigente responsabile della squadra (minimo 30gg). E' prevista inoltre, in alcuni casi, la perdita della

gara con i provvedimenti collaterali.

In materia è programmata anche un'azione di monitoraggio da parte di Commissari di Campo.

Tutte le persone ammesse sul campo di gioco devono comportarsi con sportività e correttezza cooperando, nell'ambito delle proprie mansioni, al regolare svolgimento della gara; in caso contrario, l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di allontanarle dal campo di gioco.

Nei Campionati e Tornei CSI, vige il divieto di fumare in campo e in panchina. E' vietato anche l'utilizzo della sigaretta elettronica.

In tutti gli impianti sportivi, non possono sostare nel recinto di gioco persone non tesserate e non riconosciute dal direttore di gara. Oltre ai giocatori sono ammessi sul campo di gioco per ciascuna delle due squadre, purché muniti della tessera vidimata per l'anno sportivo in corso e di documento ufficiale d'identità e sotto il controllo dell'arbitro, le seguenti persone:

- dirigente accompagnatore rappresentante ad ogni effetto la Società nei confronti dell'arbitro e della Società avversaria e responsabile dei comportamenti dei dirigenti, dei giocatori, dell'allenatore e dei guardalinee della propria squadra;
- allenatore (o aiuto allenatore nella pallacanestro);
- vice allenatore (nella pallavolo)
- medico sportivo;
- massaggiatore o fisioterapista.

In tutti gli sport, nelle gare delle categorie dagli Ragazzi in giù, è ammessa la presenza di un aspirante aiuto allenatore che

deve avere minimo 15 anni e massimo 17 anni compiuti. Tale presenza è esclusiva per l'attività CSI Milano. Non ha mansioni rappresentative nella squadra, ma solo di apprendistato. Deve essere tesserato, riconosciuto e inserito in distinta. Scopo dell'iniziativa è l'avviamento di giovani ai quadri dirigenziali e tecnici.

Nella Pallacanestro, viceversa, la figura di aiuto allenatore è istituzionale.

La presenza del Dirigente accompagnatore in campo è obbligatoria in tutti gli sport; l'inosservanza di questa norma permette ugualmente la disputa della gara, ma comporta l'ammenda prevista dal Regolamento di Giustizia e la piena responsabilità del Capitano della squadra.

L'assenza in panchina dell'unico dirigente accompagnatore, per espulsione dello stesso durante la gara, non prevede sanzioni supplementari. La funzione di Dirigente accompagnatore può essere svolta anche da altro tesserato non iscritto in distinta come giocatore.

Nelle discipline calcistiche, qualora l'assistente di parte fosse un Dirigente della Società regolarmente tesserato, sarà sempre indispensabile la presenza in panchina di un dirigente accompagnatore, che potrà contemporaneamente svolgere le funzioni di allenatore. A maggior chiarimento si precisa che, nel calcio, l'impiego di un Dirigente come assistente non esime la Società dall'avere in panchina un dirigente accompagnatore. Decade l'obbligo di presenza permanente in panchina, in caso di impiego dell'unico dirigente presente in mansione di assistente,

in sostituzione di un assistente ufficiale di gara. Nessun partecipante alla gara può abbandonare il terreno di gioco, durante la gara stessa, senza il permesso arbitrale; l'infrazione è punita con il minimo di una giornata di squalifica, oltre all'assoluto divieto di rientro in campo.

Coloro che fossero sprovvisti di tessera potranno comunque essere ammessi in campo, purché identificati dall'arbitro con documento ufficiale d'identità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Riveste sempre carattere di obbligatorietà la presenza, nelle categorie dove giocano atleti non maggiorenni, di un dirigente che abbia compiuto 18 anni. Il dirigente può essere presente in qualunque mansione specifica (assistente, ufficiale di tavolo, ecc...)

#### **Art. 15**

##### **Distinte di gioco**

Per partecipare ai campionati e tornei ricreativi promossi dal CSI Milano è obbligatorio presentare la distinta di gioco.

La distinta di gioco deve essere presentata al direttore di gara entro i termini previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive; nel calcio e nella pallavolo deve essere consegnata in duplice copia, mentre nella pallacanestro è sufficiente consegnarla in copia singola.

È obbligatorio l'utilizzo della distinta compilata online; per avere accesso a questo servizio è necessaria l'autenticazione sul sito del CSI Milano con il codice della società e la password di tesseramento.



Sono esentate dalla procedura della distinta online le squadre di altri Comitati lombardi, ospitate nei nostri Campionati; la procedura automatizzata potrebbe non essere localmente funzionante. La distinta online deve essere redatta ex-novo per ogni gara e non deve essere fotocopiata da documenti precedenti. Fa fede la data di compilazione stampata sulla distinta stessa.

La distinta è divisa in tre settori:

- **INTESTAZIONE:** sono riportati tutti i dati identificativi della gara; per le gare in programma nei 7 giorni successivi alla data di compilazione della distinta sarà sufficiente selezionare l'incontro e tutti i dati verranno compilati automaticamente.

- **ELENCO ATLETI:** potranno essere inseriti solamente gli atleti (tipo tessera AT) della società sportiva rientranti nella disciplina e categoria selezionata in precedenza. Non potranno mai comparire non tesserati o atleti non appartenenti alla disciplina o categoria per cui si sta compilando la distinta online.

- **ELENCO DIRIGENTI:** a seconda dello sport e categoria sono differenti le figure previste in distinta (per conoscere i tesserati ammessi in distinta si rimanda ai regolamenti delle singole discipline sportive); potranno essere inseriti sia tesserati atleti (tipo tessera AT) che non atleti (NA) della società sportiva, purché vengano rispettati gli anni di nascita previsti dai regolamenti.

Utilizzando la distinta online sarà comunque possibile aggiungere o sostituire atleti o dirigenti rispetto a quelli già presenti in distinta. In questo caso il tesserato dovrà

esibire oltre al documento d'identità anche la tessera CSI o la lista certificata che ne dichiara l'effettivo tesseramento.

Le distinte di gioco potranno essere modificate o integrate anche successivamente al riconoscimento effettuato dal direttore di gara, purché vengano rispettate le limitazioni e i tempi di consegna previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e con avviso alla squadra avversaria.

Nelle discipline calcistiche e nella pallavolo una copia della distinta deve essere consegnata al dirigente della squadra avversaria dopo che l'arbitro ha apposto la firma su di essa e prima dell'inizio della gara. Il direttore di gara ha il dovere di favorire la visione dei documenti di gara al dirigente della squadra avversaria. Per questo motivo i documenti devono essere restituiti solamente al termine della gara stessa.

I dirigenti ufficiali presenti in distinta possono assistere al riconoscimento della squadra avversaria.

### **Riconoscimento tesserati**

Tutti coloro che sono ammessi sul terreno di gioco devono essere riconoscibili e in regola con il tesseramento; tutti gli atleti devono essere, inoltre, in regola con quanto previsto dalle vigenti normative in tema di tutela sanitaria e dalle disposizioni emanate in merito dal Centro Sportivo Italiano.

Al fine di agevolare le Società sportive, l'ufficio tesseramento del CSI Milano rilascia le tessere CSI con fotografia; le predette tessere hanno una doppia validità, ossia dimostrare l'effettivo tesseramento e permettere

il riconoscimento del tesserato stesso senza che quest'ultimo sia tenuto a fornire nessun altro documento attestante la sua identità.

Per coloro che non intendono avvalersi della tessera CSI con fotografia per essere ammessi sul terreno di gioco sarà necessario presentare un documento di identità in corso di validità rilasciato da un ente della pubblica amministrazione.

In caso di mancanza di tessera Csi, l'arbitro può ammettere tesserati in campo "subjudice" esclusivamente mediante l'accettazione della "lista certificata di tesseramento". Tale norma è accettata anche a livello regionale e Nazionale.

Di seguito sono indicati i principali documenti che permettono il riconoscimento dei tesserati:

- carta d'identità;
- patente di guida;
- passaporto e/o permesso di soggiorno per stranieri;
- porto d'armi;
- licenza di caccia;
- libretto universitario o tessera universitaria recante foto videoimpressa;
- documento di concessione rilasciato ai dipendenti statali o loro familiari;
- attestato d'identità
- tessera aziendale munita di foto e dati anagrafici, con la quale si giustifica la dipendenza aziendale.
- tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina associata al CONI (per le fasi Nazionali, occorre comunque il documento di identità).

In caso di smarrimento o furto di documenti non sarà sufficiente la sola denuncia alle autorità competenti, ma sarà necessario provvedere al rilascio immediato di un nuovo documento valido al fine del riconoscimento dei tesserati ammessi in distinta.

Non sono valide le fotocopie dei documenti, a meno che siano autenticate dalle autorità competenti. Non sono ritenuti validi come documenti ufficiali d'identità, anche se muniti di fotografia, gli abbonamenti ferroviari e tranviari rilasciati da Trenitalia, da A.T.M. e Trenord.

Eventuali altri documenti non elencati in questo articolo saranno ritenuti validi purché rilasciati da Pubbliche Amministrazioni.

La personale conoscenza dell'arbitro ufficialmente designato dalle sezioni arbitrali del CSI Milano è ritenuta valida e sufficiente per poter partecipare alla gara, ma l'arbitro dovrà apporre la propria firma di autorizzazione per personale conoscenza nella distinta giocatori, nello spazio dedicato al numero del documento di identità. Tale norma non è applicabile in caso di arbitro di Società e si ribadisce quindi che nelle gare con arbitro di Società è sempre necessaria la completa documentazione di riconoscimento giocatori. La conoscenza personale del direttore di gara non evita le sanzioni alla Società, legate all'infrazione della mancanza dei documenti.

L'ammissione alla gara di tesserati in difetto del rispetto delle norme di riconoscimento provoca l'inibizione dell'arbitro di Società e i provvedimenti collaterali a carico della Società inadempiente.

In caso di furto o smarrimento dei do-

cumenti, è possibile presentare all'ufficio tesseramento una copia della denuncia alle autorità di Polizia e una foto tessera della persona. L'ufficio convaliderà la documentazione apponendovi la data sino alla quale la stessa avrà validità per il riconoscimento (massimo 7 gg). Il cartellino atleta è l'unico documento valido per poter accedere alla gara come giocatore. Nulla vieta peraltro ai dirigenti di Società di essere anche atleti in campo, ma il tesseramento come dirigente non è sufficiente. In casi del genere, occorre tesserarsi come atleta, pur potendo mantenere l'incarico dirigenziale in Società. Pertanto, le Società non potranno presentare in campo giocatori che non siano in possesso di regolare tesseramento atleti. Si precisa che le Società sportive hanno il diritto di esaminare, tramite un loro dirigente e in presenza dell'arbitro, i documenti dei giocatori avversari.

**Art. 16**  
**Impianti sportivi – obblighi delle società ospitanti - orari di inizio gare impraticabilità di campo**

Le Società ospitanti debbono mettere a disposizione il loro impianto sportivo come da calendario; nessuna forma di rimborso è prevista in caso di impossibilità alla disputa delle gare per qualunque intervenuta causa di forza maggiore (maltempo, mancato arrivo arbitro, disguidi, sospensioni per qualunque motivo, ecc...).

I campi devono avere i requisiti idonei all'attività. La presenza pericolosa di parti estranee (ad esempio, pali, impalcature,

ostacoli, ecc.) ai bordi dei campi sportivi deve essere oggetto, in caso di impossibile rimozione, almeno di protezioni con materiali atti ad attutire eventuali impatti dei giocatori. La scheda di iscrizione, con l'evidenza del campo in cui si gioca, è implicitamente testimonianze la regolarità dell'impianto, secondo le norme sportive, sanitarie e di sicurezza.

Si richiama l'attenzione delle Società stesse in merito alla responsabilità derivante da quanto sopra scritto.

Il regolamento Calcio a 7 precisa alcune norme riguardanti i campi sintetici.

Il CSI Milano si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco prima e durante lo svolgersi del Campionato. In mancanza di verifiche, la regolarità si intende per comprovata dal CSI, dal momento di pubblicazione del campo di gioco sui calendari ufficiali.

L'accesso al campo da gioco è consentito solo ai tesserati indicati nella distinta. L'accesso agli spogliatoi arbitrali è consentito solo a persone strettamente legate alla funzione arbitrale, ai commissari di campo e a persone convocate dagli ufficiali di gara.

Le Società all'atto dell'iscrizione sono tenute a:

a) indicare l'esatta ubicazione del proprio campo di gioco segnalando i mezzi di trasporto più idonei per raggiungerlo; segnalare altresì le caratteristiche particolari (ad esempio campo sintetico, ecc...) che le Società avversarie devono conoscere;

b) dichiarare l'orario di svolgimento delle gare che il calendario loro assegna in casa, tenuto conto di quanto indicato nei Regolamenti dei singoli sport. Si precisa che nes-

suna Società può effettuare spostamenti di campo e orario senza autorizzazione del CSI. Le gare devono avere inizio, di norma, all'ora di calendario, e tale accorgimento è obbligatorio anche per le gare senza arbitraggio ufficiale, per consentire il possibile arrivo di Ufficiali di gara designati dal CSI.

Per le categorie senza arbitraggio ufficiale, il benessere allo spostamento di orario di una gara si intende automaticamente concesso con l'invio della comunicazione di accordo tra le Società stesse. Le Commissioni Tecniche hanno la facoltà di non omologare i risultati di gare spostate senza il benessere del CSI e comunque applicheranno sempre il provvedimento di ammenda;

c) segnalare il recapito telefonico e mail di almeno un proprio dirigente;

d) aggiornare in tutte le sue parti la scheda d'iscrizione, in caso di variazioni logistiche e di orario;

e) segnalare nella scheda d'iscrizione eventuali date critiche per gli incontri da disputare e tale dichiarazione può costituire elemento importante nelle procedure di spostamento gara.

#### **Obblighi delle società ospitanti e responsabilità**

E' compito della Società ospitante far trovare in perfetta efficienza il terreno di gioco e gli spogliatoi dell'arbitro e della squadra ospitata, provvedere alla segnatura del campo (nel calcio), all'attrezzatura delle palestre e alla tempestiva rimozione di eventuali ostacoli che ne impedissero lo svolgimento della gara o che rendessero pericoloso lo svolgimento della stessa

Spetta alle Società ospitanti la verifica preventiva, ben prima della gara, della regolarità degli impianti, delle attrezzature, dell'igiene e funzionalità degli spogliatoi.

Nelle discipline calcistiche, spetta alla società di casa l'accertamento preventivo delle condizioni del campo di gioco, nonché l'approntamento dello stesso, pur tenuto conto di condizioni di maltempo che potrebbero incidere sull'effettuazione della gara. Pur in caso di pioggia, le società ospitanti devono utilizzare tutti gli strumenti, anche cautelari, per rendere agibile il campo; in mancanza di ciò, è vigente il criterio della responsabilità oggettiva della società stessa.

E' importante precisare che gli obblighi di attenzione sono reali anche in caso di campo non di proprietà. Il contatto tra squadra ospitante e proprietà deve essere assolutamente fattivo e tempestivo.

Si ricorda che le Società ospitanti hanno il dovere di far sì che nel campo di gioco entrino solamente le persone autorizzate, predisponendo il corretto servizio d'ordine, utile anche durante lo svolgimento delle gare stesse.

La Società ospitante ha il dovere di accertarsi che gli arbitri e la squadra avversaria possano accedere regolarmente agli spogliatoi a fine gara e lasciare l'impianto di gioco senza problema alcuno, ponendo in atto a tal fine tutte le misure d'ordine necessarie.

Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza degli spogliatoi, fatte salve le normali misure cautelative e informative in merito. La Società di casa (o prima nominata) ha il giusto compito

di ospitalità. La Società ospitata dovrà provvedere alla segnalazione preventiva di carenze misure di sicurezza, riguardanti spogliatoi e impianto in genere.

Lo spogliatoio arbitrale deve essere dotato di un minimo di attrezzatura adeguata e deve versare in condizioni igienicamente idonee (lavabo/doccia, sedia, tavolo, attaccapanni, luce, pulizia, ecc.).

Deve avere, inoltre, la possibilità di essere "chiuso", con chiave in possesso del direttore di gara, e solo una particolare sorveglianza può supplire all'impossibile chiusura del locale stesso. Le condizioni igieniche devono assolutamente essere garantite anche per gli spogliatoi degli atleti.

La Società ospitante è in sintesi l'unica responsabile della regolarità, dell'efficienza e della sicurezza delle attrezzature degli impianti di gioco. Gli obblighi di cui sopra sono vigenti anche in caso di campo non di proprietà della Società ospitante (ad esempio palestre e campi comunali).

La non agibilità improvvisa di un campo di proprietà comunale può limitare la responsabilità oggettiva della squadra di casa, laddove sia evidente la non incuria e laddove pervengano motivazioni scritte da parte del Comune, in merito alle cause che abbiano provocato l'inagibilità stessa.

Si ricorda che i reclami sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature, non preceduti da riserva scritta secondo le modalità, sono inammissibili.

Spetta alle due Società lasciare le panchine e gli spogliatoi a fine gara in maniera consona e pulita.

### **Danneggiamenti alle attrezzature**

Il CSI non è responsabile dei danni causati da tesserati agli spogliatoi e alle attrezzature sportive. I danneggiamenti da parte di tesserati trovano riscontro da parte della Giustizia sportiva, laddove siano stati constatati ufficialmente dagli Ufficiali di gara e riferiti nel referto apposito. Eventuali rivendicazioni di Società o gestori di campo, per danni a strutture causate da tesserati, non coinvolgono mai il CSI, ma riguardano i rapporti societari.

Eventuali danni causati da tesserati in gare su campo neutro daranno luogo ad addebiti a titolo di rimborso di spese sostenute dal CSI. I Dirigenti dovranno usare tutti gli accorgimenti, compresa la presenza negli spogliatoi, per evitare danni. Le sanzioni relative a danni procurati sono aggravabili da non curanza e mancata presenza. Il danneggiamento alle attrezzature, laddove riscontrato da ufficiali di gara, comporta sempre ammenda aggravata alla società responsabile e squalifica a tesserati.

### **Ordine pubblico e misure relative**

Si ricorda che l'art. 60 del Regolamento Nazionale precisa che spetta alla Società ospitante la responsabilità dell'ordine pubblico durante lo svolgimento della gara e spetta alla stessa la vigilanza sull'entrata nel recinto di gioco delle sole persone ammissibili.

La Società ospitante deve inoltre intervenire in caso di intemperanze palesi dei propri sostenitori e tale aspetto può riguardare anche la Società ospitata, sia pure in campo avverso.

### **Impraticabilità impianti sportivi**

Il giudizio sull'impraticabilità è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

Nelle gare di calcio, la sospensione per maltempo annulla di fatto il tempo di gara giocato e la gara dovrà iniziare nuovamente in altra data.

Le Società devono intervenire in prima persona alla definizione delle gare di recupero con eventuali Enti comunali e privati, proprietari degli impianti stessi (salvo il caso di gare stabilite d'ufficio dal CSI).

La constatazione circa la praticabilità o meno del terreno di gioco deve essere effettuata alla presenza dei capitani delle squadre. Se durante una gara (prima della gara stessa), l'impraticabilità fosse temporanea, l'arbitro può invitare le squadre a rimanere a disposizione per un periodo massimo di 30 minuti, per una successiva verifica ed eventuale ripresa del gioco.

### **Orari e giorni di gara**

Eventuali deroghe a giorni e orari di gara previsti dalla programmazione sono di competenza della Direzione Tecnica e sono concedibili per gravi motivi e solo in maniera occasionale. L'impossibilità della squadra avversaria a giocare comporta tuttavia il riposizionamento della gara alla programmazione originaria.

Qualora una Società richieda lo spostamento di campo/giorno gara in maniera permanente, essa è tenuta a comunicarlo alla Segreteria del CSI che evidenzierà la nuova situazione nel primo comunicato ufficiale.

La comunicazione della Società dovrà contenere la dichiarazione di impegno ad avvisare le squadre ospiti e tale accorgimento, pur non rappresentando una norma effettiva, risulta un gesto di cortesia e sportività. Successivamente la Segreteria disporrà gli adeguamenti per la sezione arbitrale competente e addebiterà la tassa di 20 Euro. E' buona norma comportamentale che la squadra richiedente si accerti dell'avvenuta conoscenza della variazione, da parte delle squadre avversarie, fermo restando la piena validità della comunicazione sul comunicato ufficiale del CSI Milano.

In caso di inversione di campo in gare di andata, le squadre dovranno segnalare alla Segreteria la medesima inversione in caso di gara di ritorno. Lo spostamento non è automatico.

### **Procedura agevolata in caso di palese impossibilità a giocare**

In caso di campo chiaramente e improvvisamente inagibile per neve e/o ghiaccio e/o allagamento, e in caso di eventi improvvisi che rendano inagibili le palestre, le Società ospitanti possono assumersi la responsabilità di rinvii delle gare osservando la seguente procedura che, si specifica in maniera chiara, non è adottabile in caso di impianti sportivi occupati da altre gare o manifestazioni:

1) chiamare la Società ospitata, riceverne il consenso e fissare il recupero contestualmente;

2) comunicare alla Segreteria del CSI via fax/mail (in orari d'ufficio) o al Servizio Arbitri in Linea (in caso di attività dello stesso),

l'avvenuto accordo del rinvio. Nessun rinvio è concedibile senza accordo contestuale;

3) la Segreteria del CSI e il Servizio Arbitri in Linea registreranno l'avvenuto accordo e disporranno, se si è in tempo, la revoca della designazione arbitrale;

4) il fax o la mail dell'accordo per il recupero dovrà pervenire al CSI entro 24 ore;

5) il CSI potrà inviare commissari per le verifiche opportune o chiederà documentazione probante.

Il dolo, in materia di rinvio improprio della gara, punisce la Società di casa con ammenda significativa e perdita della gara, secondo le norme.

In caso di gare senza arbitraggio ufficiale è sufficiente il rispetto dei punti 1/2/4.

#### **Art. 17**

##### **Presentazione delle squadre e dell'arbitro**

Le squadre debbono accedere agli impianti sportivi in tempo utile per le corrette procedure tendenti ad iniziare gli incontri all'ora prevista in calendario. La presentazione della squadra in campo deve avvenire, infatti, all'ora fissata in calendario; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 15 minuti; alle Società ritardatarie si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia; per tolleranza massima si intende che l'arbitro dovrà inderogabilmente iniziare la gara entro e non oltre i 15 minuti successivi all'orario ufficiale fissato in calendario. In deroga a quanto esposto, è consentita - e considerata valida - la disputa della gara anche oltre i 15 minuti di tolleranza, purché l'arbitro sia disponibile a dirigerla e la Società

avversaria rilasci una dichiarazione scritta di accettazione prima che la gara abbia inizio.

La decisione sull'osservanza da parte delle due squadre del tempo di attesa spetta esclusivamente all'arbitro, con possibilità di ricorso dell'eventuale Società esclusa dalla gara. In caso di decisione arbitrale di inizio gara, le squadre non possono rifiutarsi di giocare; la Società che ritiene lesi i propri diritti, deve fare riserva prima della gara e successivamente, se lo ritiene opportuno, redigere ricorso con il consueto iter.

Il tempo di attesa dell'arbitro, da parte delle Società, è di 20 minuti, salvo comunicazione del CSI che annunci l'imminente arrivo del direttore di gara stesso che pertanto deve essere atteso; le Società non possono iniziare la gara con arbitro non ufficiale, prima che sia trascorso il suddetto limite.

Le Società debbono inserire nelle distinte presentate all'arbitro l'ora di consegna delle stesse, ed è previsto in tal senso il controllo arbitrale con sua controfirma.

#### **Art. 18**

##### **Spostamenti gare**

Gli spostamenti delle gare possono essere richiesti dalle società solo in caso di forza maggiore, con addebito della tassa prevista.

La mancata concessione di uno spostamento o di un rinvio (o la concessione degli stessi) è un atto amministrativo e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli organi di giustizia sportiva.

La richiesta consensuale non dà luogo ad automatismi, ma è soggetta alle norme del CSI Milano.

### Caratteristiche

- Compilazione del modulo apposito con i dati della gara, la motivazione (obbligatoria), la data e gli accordi per il recupero (obbligatorio).

Il modulo deve contenere il benessere dell'altra società, o la dichiarazione espressa dall'inoltrante, con cui si assume la responsabilità dell'accordo con il dirigente avversario (specificare il nome e cognome).

La mancanza di un solo dato rende nulla la richiesta, senza comunicazione da parte del CSI.

- Invio via fax o mail del modulo apposito completamente compilato alla segreteria del CSI oppure via mail ad uno dei seguenti indirizzi:

- spostamenti.calcio@csi.milano.it
- spostamenti.pallavolo@csi.milano.it
- spostamenti.pallacanestro@csi.milano.it

### Tempistiche

Non saranno mai accettati spostamenti nei 2 giorni lavorativi antecedenti la gara, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica Provinciale.

Ad eccezione di quanto sopra richiamato, le categorie senza arbitraggio ufficiale possono spostare le gare sino a 2 giorni prima delle stesse e lo spostamento si intende tacitamente accettato, ad eccezione delle ultime due giornate di gara.

Le società hanno diritto a spostare la prima gara di Campionato/Torneo disputata in casa propria e tale diritto, confermato ormai da anni, si giustifica con l'impossibilità di conoscere per tempo il calendario, in maniera

tale da avere organico e attrezzature interne disponibili.

Per gli Oratori, è d'obbligo il rispetto della tradizionale Festa di apertura. Gli spostamenti di questo evento devono consolidarsi secondo le norme, ma sono implicitamente accettati dalla Direzione Tecnica anche senza consenso delle squadre avversarie.

Questi spostamenti sono gratuiti. Non sono ammesse richieste di spostamento riguardanti le finali. Eventuali gravi cause improvvise di impedimento possono essere valutate in maniera insindacabile con assegnazione del campo di gioco alla Società non oggetto di impedimento.

### Note amministrative

Lo spostamento delle gare dà luogo al seguente addebito:

- 20 euro in caso di spostamento formalizzato da 29 a 8 giorni prima della data di calendario

- 25 euro in caso di spostamento formalizzato da 7 a 3 giorni prima della data di calendario

Gli importi sono aumentati di 5 euro per le gare di Eccellenza di tutti gli sport.

Allo scopo di premiare la programmazione gare interna alle società sportive, non sarà addebitato alcun importo per gli spostamenti datati 30 giorni prima della gara ufficiale, purché perfettamente in regola con le procedure. Nessun costo è a carico delle società per spostamenti richiesti per le prime tre giornate del campionato e per le prime due giornate del primaverile, purché siano rispettate le procedure previste e formalizzati



almeno 5 giorni prima della data di disputa della gara.

Non saranno inoltre gravati da costi gli spostamenti formalizzati entro 15 giorni dalla data di calendario, a patto che il preannuncio sia stato inserito nella scheda di iscrizione al campionato. Tutti gli spostamenti gare dell'attività primaverile avranno un addebito di 20 euro.

Non saranno addebitati costi per spostamento gara delle categorie dagli under 13 in giù, purché lo spostamento avvenga secondo le procedure previste dalle norme.

#### **Programmazione gare**

Il recupero della gara non può essere fissato oltre i 30 giorni successivi alla data ufficiale della gara in oggetto (tale limite è di 15 giorni nell'attività primaverile) e comunque deve effettuarsi prima del termine dei gironi (vedere norme speciali Eccellenza).

In aggiunta a quanto sopra scritto, saranno accettati senza alcun addebito, purché comunicati con le procedure previste, gli spostamenti dovuti a:

- 1) recuperi di gare non disputate;
- 2) spostamento campo e/o orario nella mezza giornata di calendario fissata. In questi casi non è necessario il benestare della Società ospitata. È tuttavia obbligatoria la segnalazione via mail alla squadra avversaria.
- 3) richieste congiunte di spostamento di entrambe le Società, pervenute almeno 7 giorni prima della gara fissata, quando riguardino gare in cui non sia previsto l'arbitraggio ufficiale;

4) eventi concordati con la FOM, per spostamenti agevolati;

5) feste o altre manifestazioni organizzate dal CSI;

6) gli spostamenti di gare di Coppa CSI.

Nei casi 4), 5) e 6) si ricorda che lo spostamento non è automatico, ma deve consolidarsi secondo le norme in essere.

#### **Spostamenti gare di campionato di Eccellenza (tutti gli sport)**

Gli spostamenti gara sono richiedibili dalle Società di Eccellenza per un massimo, nel corso dell'anno, di quattro gare per Calcio a 11 e Calcio a 7, quattro gare per Aziendale e tre gare per Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro, al netto di quanto dichiarato in materia nella scheda d'iscrizione e al netto di sospensioni d'ufficio o per eventi esterni. Tutte le gare spostate devono essere recuperate entro 30 gg, se riguardano il girone di andata, ed entro 21 giorni se riguardano il girone di ritorno. Le date delle ultime due giornate di ritorno possono solo essere anticipate.

Le squadre richiedenti dovranno inviare le richieste di spostamento alla Segreteria, evidenziando anche la dizione "1° - 2° - 3° - 4° richiesta".

La Segreteria respingerà le richieste non conformi a quanto sopra scritto. Si tenga conto peraltro che l'accettazione o meno di uno spostamento rappresenta un atto amministrativo, non impugnabile presso la Giustizia Sportiva.

Il mancato rispetto ingiustificato dei tempi di recupero provoca l'intervento della Giustizia Sportiva, con provvedimenti a ca-

rico delle squadre; infatti, lo spostamento non poteva concedersi senza accordo contestuale tra le parti.

Non entrano nel numero delle gare spostabili di cui sopra: le inversioni di campo, le prime due giornate di gara, le ricorrenze tipiche civili e religiose e i motivi di improvvisa e documentata causa di forza maggiore, ritenuta tale dalla Direzione Tecnica.

Le prime due giornate di calendario non entrano nel limite delle tre gare spostabili; rientrano tuttavia in quanto detto al punto precedente per il recupero entro 21 gg.

Eventuali cause di forza maggiore che impediscano di mantenere quanto sopra scritto saranno valutate dalla Direzione Tecnica, dietro presentazione di prove documentali ineccepibili.

#### **Altre avvertenze per spostamenti**

Il CSI può richiedere, in caso di spostamenti urgenti per motivi religiosi o per indisponibilità degli impianti comunali e privati, la firma dell'assistente sul modulo di richiesta o la dichiarazione probante delle autorità competenti.

Tale spostamento è gratuito se effettuato nei termini di tempo previsti dalle norme.

La Società, sul cui campo era programmata la gara, è di fatto la responsabile della tempistica e delle documentazioni complete previste dalla normativa; l'inosservanza di quanto prescritto equivarrà alla rinuncia effettiva a disputare la gara.

Indipendentemente da quanto sopra scritto, è data facoltà al CSI di spostare o programmare d'ufficio alcune gare; rientrano

tra l'altro in questa casistica, i recuperi disposti dalla Commissione Tecnica Provinciale per qualunque motivo.

Le Società in questo caso devono fare pervenire al CSI il loro accordo sulla data di recupero, in tempo utile alla corretta programmazione.

Le gare non disputate entro l'ultima giornata di calendario, o entro la data limite fissata dalla CTP, saranno d'ufficio date perse ad entrambe le Società, con valutazione dell'ammenda da parte del Giudice sportivo.

Le uniche eccezioni possibili necessitano di esplicite deroghe della Direzione Tecnica e avvengono su richiesta scritta motivata delle due Società.

Si richiama, infine, l'attenzione delle Società sul contenuto dell'art. 15 - sempre al riguardo degli spostamenti gara - e si ricorda che, in alcuni casi, la dichiarazione di impossibilità a giocare in determinate gare, dichiarata nella scheda di iscrizione, può agevolare le procedure di spostamento.

Si precisa che la disattenzione alle norme sugli spostamenti gara, comporta comunque ammenda minima di euro 25 (pari al costo della procedura d'urgenza disattesa), in aggiunta alla consueta tassa spostamento.

#### **Spostamenti e mancata disputa delle gare pur con comunicazione ad "Arbitri in Linea Calcio"**

Si precisa che la comunicazione ad "Arbitri in Linea" non è tuttavia liberatoria degli obblighi della società, legati al rispetto del calendario.

Il Giudice sportivo esaminerà a posteriori

le motivazioni del rinvio e deciderà di conseguenza. Nel caso in cui l'arbitro si presentasse e riscontrasse la mancata presenza delle squadre, è d'obbligo l'omologazione delle gare con il risultato convenzionale a sfavore degli assenti.

Il tutto naturalmente con riserva di accertamenti di gravi cause di forza maggiore, oppure di successiva revisione del provvedimento da parte della Commissione giudicante. Il servizio "Arbitri in Linea" non è autorizzato ad avallare spostamenti di gare, pur in presenza di accordo: il servizio provvede esclusivamente a non inviare il direttore di gara, secondo le norme dell'articolo 30 di questo Regolamento, che vi invitiamo a consultare.

#### **Responsabilità spostamenti gara**

È d'obbligo per entrambe le società accertarsi che la richiesta di uno spostamento gara sia regolarmente assunta dal CSI Milano. Tale fatto è ritenuto automatico con l'invio di una comunicazione da parte di una sola società, anche perché il CSI accetta questa dichiarazione che certifica l'accordo intercorso.

In caso di disguido, tuttavia, per mancato corretto e tempestivo arrivo di questa dichiarazione, non è possibile non ritenere entrambe le squadre corresponsabili di una gara non disputata, con provvedimenti iniziali sfavorevoli a carico di entrambe.

#### **Art. 19 Calendari ufficiali e svolgimento gare**

Il calendario ufficiale è redatto dalla Segreteria, secondo quanto stabilito dalla pro-

grammazione ufficiale dell'attività sportiva. La Direzione Tecnica può stabilire, per casi particolari, deroghe a giorni e orari di gara e le Commissioni Tecniche possono stabilire d'ufficio variazioni di calendario e posizionamento di recuperi.

Il calendario stilato dalla Segreteria non tiene conto degli impegni personalizzati delle Società sportive (anche se promossi dal CSI stesso); le Società hanno diritto comunque all'osservanza dei loro grandi eventi politici, sportivi, religiosi, ecc. Per gli eventi religiosi di particolare spicco, all'inizio dell'anno il CSI agevolerà le Società richiedenti, in accordo con la FOM. La composizione dei gironi e la formulazione del calendario sono "atti amministrativi" e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti alla Giustizia Sportiva. Analogamente a riguardo della mancata concessione dello spostamento e rinvio o calendarizzazione di gare d'ufficio.

In occasione di feste regionali o provinciali, fasi Regionali o Nazionali, finali di Campionato, manifestazioni promosse dal CSI, ecc., le squadre che hanno impegni in calendario concomitanti hanno il diritto di onorare l'impegno preso, ottenendo la sospensione e il rinvio delle gare di Torneo o Campionato.

Tale rinvio va tuttavia formalizzato con l'apposito modulo di spostamento gara nei tempi corretti e con l'obbligo di aver definito la data di recupero conseguente. L'attivazione delle procedure di spostamento gara, deve essere tempestiva e anticipata rispetto alla data di calendario stabilita. (Si raccomanda massima attenzione soprattutto per coloro che hanno in atto partecipazioni alla

Festa di IV Fascia e agli impegni regionali).

La medesima procedura deve essere osservata per particolari eventi locali di tipo religioso, oratoriano o civile.

Tutte le gare devono essere concluse entro il termine dei gironi, con riserva di valutazione da parte della Commissione Tecnica di circostanze assolutamente imprevedibili ed eccezionali che possano impedire il rispetto di tale norma. Sono possibili "sforamenti" solo con esplicita dichiarazione di disinteresse a finali, promozioni, retrocessioni, premiazioni, ecc.

La "data ultima di gioco" può essere modificata insindacabilmente dalla Direzione Tecnica, sempre in base a circostanze valutate come eccezionali e imprevedibili.

Può essere accettata "pro tempore" dal CSI una eccezione riguardante orari e giorni di gioco rispetto alla norma. In caso di non accettazione della squadra avversaria, la squadra ospitante dovrà ricondurre il tutto alla regolamentazione vigente.

#### **Art. 20** **Colori sociali e numero maglie**

Le Società, all'atto dell'iscrizione, devono indicare i colori sociali delle maglie e quelli di riserva; qualora le squadre a giudizio dell'arbitro abbiano maglie di colori confondibili è fatto obbligo alla Società prima nominata in calendario di sostituire le maglie dei propri giocatori; le Società seconde nominate devono indossare maglie con i colori sociali dichiarati all'atto dell'iscrizione (o, in caso di variazione contingente, avvisare per tempo la Società ospitante della variazione stessa).

Le squadre devono indossare maglie recanti sul dorso la numerazione; la sola numerazione sui calzoncini non è ritenuta sufficiente. Non sono consentiti logo o messaggi di natura politica o contrastanti le regole CSI e CONI. Non è obbligatoria la numerazione progressiva. È consentito apporre il nome del giocatore sulle maglie, purché non ostacoli la visione del numero di gara.

La mancanza dei numeri sulle maglie permette comunque e ugualmente la disputa della gara; tuttavia, alle Società in difetto, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. Sono utilizzabili anche le pettorine, purché numerate.

#### **Art. 21** **Palloni per le gare**

La squadra prima nominata in calendario deve tenere a disposizione dell'arbitro due palloni regolamentari in perfetta efficienza.

Anche la squadra ospite deve avere un pallone. In caso di gara da disputarsi in campo neutro o in caso di finali, le due squadre devono presentarsi sempre con una dotazione di due palloni; l'arbitro sceglierà quello da utilizzare per la gara. Idem per le gare di finale.

Alle Società in difetto saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

#### **Art. 22** **Rinunce e ritiri dalle gare e/o manifestazioni**

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le gare e le manifestazioni. Saranno applicati i provvedimenti del Regolamento di

giustizia in caso di ritiro dalla disputa della gara, ritiro dal Campionato durante o a gironi formati, rinunce e non presentazione in campo. La concorde rinuncia delle squadre a disputare l'ultima gara del Campionato/Torneo comporterà sanzioni attenuabili, nella misura in cui la non disputa della gara non pregiudichi la classifica finale del girone.

Saranno viceversa esenti da provvedimenti gli accordi tra società per non disputare le ultime gare, in caso di categoria Gio-cabimbi.

#### **Art. 23** **Sospensioni dell'attività**

In caso di sospensione dell'attività per maltempo o blocchi di circolazione stradale, il CSI diffonderà sul sito [www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it) notizie particolareggiate, senza informare le singole Società.

Per sospensioni disposte dall'autorità, saranno vigenti le autocertificazioni idonee, compatibilmente con le disposizioni. La Segreteria del CSI rilascerà, su semplice richiesta, la documentazione legata alle variazioni delle gare, rispetto al calendario originale. Per quanto riguarda, infine, eventuali sospensioni di carattere eccezionale, si prega di visionare sempre l'homepage del sito del CSI Milano all'indirizzo [www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it).

#### **Art. 24** **Tornei diurni e notturni – Eventi nazionali e provinciali – Manifestazioni locali Feste provinciali**

Le Società sportive, i Cral, gli Enti, le squadre dei Circoli e i gruppi sportivi possono

chiedere l'organizzazione di manifestazioni locali; in tal senso devono accordarsi con il CSI in merito a regolamenti, tesseramenti (a condizioni anche speciali), arbitraggi, calendari, giustizia sportiva, tassa approvazione regolamenti fuori standard, ecc.

Sarà concordato, quindi, un regolamento personalizzato che trae spunto da quello standard, presente presso la Direzione Tecnica e a disposizione dei richiedenti, nonché scaricabile dal sito internet [www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it). Una Commissione apposita gestirà tutte le operazioni relative; per quanto non contemplato nelle normative generali, si fa riferimento alle norme generali del CSI Milano.

Il CSI Milano, attraverso risorse dedicate ad eventi e manifestazioni, è direttamente interessato alla valutazione e promozione di Tornei e manifestazioni non "inquadrate" nell'attività di Campionato, Coppa o Torneo primaverile.

Analogamente la sua competenza si estende a manifestazioni organizzate dal CSI Milano, su promozione e definizione effettuate dalla Direzione Tecnica Nazionale. I regolamenti dei tornei di società che chiedono collaborazioni al CSI, devono prevedere clausole di tutela per gli ufficiali di gara inviati dal CSI.

#### **Art. 25** **Feste provinciali**

Sono organizzate mediamente per tutte le categorie. Alla Direzione tecnica provinciale spetta unicamente il compito della legittimità dei regolamenti e dell'applicazione della

Giustizia Sportiva. I provvedimenti disciplinari assunti durante tutte le manifestazioni di cui sopra saranno emessi "a tempo", qualora non fossero rispettabili nell'ambito della manifestazione.

#### **Art. 26**

##### **Assistenza agli ufficiali di gara**

Spetta alle due Società l'assistenza al d.d.g. prima, durante e dopo la gara, anche con l'operatività del dirigente addetto all'arbitro.

Queste mansioni possono essere svolte da un dirigente preposto all'incarico oppure, in mancanza di questo, devono essere assunte dal dirigente accompagnatore della squadra.

#### **Art. 27**

##### **I premi del CSI Milano**

Il CSI Milano premierà, alla fine dell'attività sportiva (e per essa nel mese di settembre), le squadre tecnicamente più meritevoli, secondo il seguente schema e con assegnazione di scudetto ai vincitori dei Campionati provinciali:

- a) le prime quattro squadre classificate nelle graduatorie finali dei Campionati (per le categorie, in cui è organizzata la Coppa Plus, la classifica di questa manifestazione è di fatto la fase finale provinciale "di categoria");
- b) le quattro semifinaliste di qualunque manifestazione di categoria da Ragazzi a Under 11 compresa;
- c) le vincenti di ogni girone del Campionato Provinciale, per ogni disciplina/categoria;
- d) le due finaliste (in ordine di classifica)

dei Tornei Primavera e le quattro finaliste dei Tornei Prestige;

e) le due finaliste (in ordine di classifica) delle Coppe CSI;

f) le semifinaliste della Master Cup;

g) le squadre definibili dalle normative incluse in Regolamenti personalizzati di Feste, manifestazioni ed eventi, non compresi nell'attività istituzionale (ad es. Oratorio Cup, Trofeo Primavera, Trofeo Serie Or.A, Memorial, Feste provinciali, Gazzetta Cup, Superbowl, Vero Volley, Olimpia Cup, ecc.);

h) le squadre e gli atleti partecipanti a Feste specifiche Under 10 - Under 9 - Big Small - Primi Calci - Primo Basket e Mini Volley;

i) i Campioni Regionali e Nazionali.

Tutte le premiazioni avverranno nei mesi di settembre/ottobre, nel corso di un evento apposito, con l'eccezione dei Tornei primavera e delle Coppe CSI che saranno effettuate sul campo.

Alcuni particolari premi possono essere assegnati nel corso dei raduni Giocabimbi.

E' allo studio la possibilità di indire un Premio, nelle discipline calcistiche di Eccellenza, per il miglior realizzatore del Campionato .

##### **Fair Play**

Il Premio Fair Play viene assegnato dal Consiglio Provinciale di Milano alle squadre che abbiano, durante il loro Campionato Provinciale, saputo conciliare gli aspetti di etica, correttezza, associazionismo e Fair play, con l'attività agonistica vera e propria.

Per ogni disciplina di categoria, sarà assegnato il premio alla squadra più disciplinata. In caso di Campionati con più di 60 squadre,

saranno assegnati due premi.

La base di calcolo per la classifica del Trofeo è costituita dal punteggio disciplinare raggiunto e ufficializzato dalle Commissioni Tecniche. La classifica Disciplina è visibile sul sito internet ([www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it) - "Area Attività Sportiva" mediamente aggiornata ogni 20 gg.). Le categorie premiabili sono quelle fino alla categoria "Allievi" compresa e che siano articolate in gironi da un minimo di 8 squadre. Nel Calcio a 11 il premio è esteso a tutte le categorie. In caso di parità assoluta di merito tra due o più squadre, il criterio di scelta sarà deciso tenendo conto in via prioritaria del miglior risultato tecnico ottenuto nella categoria scelta e di alcuni parametri sotto elencati, quali:

a) partecipazione al Torneo Primavera, senza supero di minimo disciplinare di questa manifestazione;

b) il numero di gare ufficiali effettivamente giocate da ogni squadra nell'annata sportiva;

c) il numero delle squadre iscritte ai Campionati Provinciali di tutte le categorie, nella disciplina specifica;

d) presenza al Congresso Provinciale e alle particolari assemblee associative;

e) dirigenti partecipanti ai Corsi di formazione CSI, se la partecipazione è attribuita con certezza a una squadra molto ben identificata;

I premi dovranno essere ritirati esclusivamente nella cerimonia ufficiale di consegna e saranno costituiti da targhe e da distintivo identificativo.

La Presidenza del CSI può revocare il pre-

mio vinto da una squadra, la cui Società di appartenenza si sia resa protagonista di fatti sportivi e associativi di particolare gravità o che durante l'attività extracampionato abbia riscontrato un punteggio disciplinare non in linea con i criteri di correttezza.

Il Premio Fair Play consente un bonus di 25 punti nella classifica del Grande Slam.

La regolamentazione del Fair Play del CSI Milano è in fase di osservazione, allo scopo di rendere lo stesso più adeguato alle finalità educative e associative.

### **Il Grande Slam**

Si tratta dell'onorificenza più significativa attribuita ogni anno alle tre Società CSI che più si distinguono per partecipazione complessiva alle attività sportive e che ottengono contemporaneamente risultati associativi, tecnici e disciplinari di importantissimo rilievo.

Il regolamento attribuisce un punteggio per ogni manifestazione in cui la Società sportiva ha fatto partecipare proprie squadre, registrando un piazzamento finale omologato.

Le discipline e le manifestazioni considerate sono: Calcio a 11 - Calcio a 7 - Atletica - Tennis Tavolo - Pallavolo - Pallacanestro - Calcio a 5 - Giocabimbi - Aziendale - Biliardino - Ginnastica - Beach volley - Danza sportiva.

Sono inoltre considerate alcune Feste e Tornei aperti a tutte le Società sportive quali: Trofeo Primavera, Superbowl, Oratorio Cup, Trofeo Serie Or.A, Gazzetta Cup, Vero Volley Cup, Olimpia Cup e fasi milanesi di eventi Nazionali.

Assumono naturalmente particolare rilievo le fasi finali dei nostri Campionati e Tornei, nonché le partecipazioni e i risultati delle fasi regionali e nazionali e i premi Fair Play dell'anno, attribuiti dal Consiglio Provinciale.

Altre manifestazioni significative del CSI Milano saranno contemplate con comunicazione successiva del punteggio attribuito.

Il premio tende a valorizzare la partecipazione sportiva dei "bambini" e la polisportività delle Società sportive; sono importanti le evidenze anche degli sport nuovi e l'aspetto quantitativo delle dell'attività delle singole società. La Direzione Tecnica può provvedere durante l'anno a stabilire punteggi idonei anche per altre attività estremamente promozionali.

### Tabella Punteggi

Legenda: punti attribuibili per la classifica del Grande Slam: 1° - 2° - 3° - 4° classificato

GRANDE SLAM	1°	2°	3°	4°
Campionato provinciale eccellenza	40	20	10	5
Campionato provinciale gironi unici	30	25	7	4
Campionato provinciale gironi eliminatori	10	5	3	1
Finali campionato provinciali	30	15	7	4
Att. invernale: per ogni sq. da U10 in giù	5			
Torneo primaverile girone unico	15	7	3	2
Torneo primaverile e Coppe Plus gironi eliminatori	7	3	2	1
Torneo primaverile gironi eliminatori con 4 squadre	5	2		
Torneo primaverile finale	15	7	3	2
Primaverile: ad ogni sq. da U10 in giù	3			
Premi Fair Play provinciali	30			
Partecipazione alle fasi regionali	5			
Fasi regionali	40	25	10	5
Partecipazione alle fasi nazionali	10			
Fasi nazionali	60	25	15	10
Premi Fair Play nazionali	15			
Coppe plus	30	15	7	4
Coppe CSI (Oratorio Cup - Coppa Spiriti - Trofeo Serie Or.A, Vero volley)	20	10	5	5
Master Cup	30	15	10	5
Fasi provinciali di Gazzetta Cup - Finali Danone - Tim Cup	20	10	5	3
Trofei - Feste - Manifestazioni varie	10	5	3	1
Classifica manifestazioni varie a livello nazionale (Tim Cup - Gazzetta Cup)	25	15	8	5
Classifica società atletica fondo - Pista	25	12	7	4
Sport individuali - Classifica società e campionato	20	10	5	3
Sport individuali - Classifica Coppe e similari	20	10	5	3



**Bonus speciali supplementari**

- 3 punti per la partecipazione alle Fasi Regionali
- 6 punti per la partecipazione alle Fasi Nazionali
- 3 punti per la partecipazione alle feste Provinciali e Regionali
- 20 punti per ogni iscrizione invernale e primaverile di Pallacanestro femminile, Pallavolo maschile, Calcio a 7 Allieve femminile, Calcio a 11 Under 12, Pallavolo Mista Under 12, Pallavolo Amatori, Calcio a 5, nuove categorie sperimentali
- 25 punti per la partecipazione ad attività di Biliardino - Ginnastica - Tennis tavolo - Atletica - Danza - Arti Marziali
- 10/20/30 punti per Campionati Provinciali con più di 5/10/15 squadre, tra tutte le discipline sportive
- 15 punti per ogni disciplina sportiva svolta durante l'anno
- 10 punti per Feste provinciali

**Art. 28****Fasi regionali e per gli sport di squadra**

Premettendo che è in programma una revisione delle caratteristiche dei Campionati Regionali (e Nazionali), le discipline/categorie attualmente interessate sono le seguenti:

- Calcio a 11: Open - Allievi - Juniores - Ragazzi - Under 12 - Under 10
- Calcio a 7: Open maschile e femminile - Top Junior - Allievi - Juniores - Amatori - Ragazzi - Under 10 - Under 12
- Calcio a 5: Open e Juniores
- Pallacanestro: Open - Top Junior - Juniores - Allievi - Ragazzi - Under 12 - Under 10

Pallavolo: Open maschile e femm. - Open Mista - Top Junior - Allieve - Juniores - Ragazze - Under 12 - Under 10.

La fase regionale sarà organizzata esclusivamente in caso di partecipazione di squadre di almeno due Comitati lombardi.

Si qualificano alla fase regionale tutti i Campioni Provinciali. Per tesi, laddove esiste, il Campionato di Eccellenza qualifica il Campione Provinciale.

Per ogni categoria da Allievi in su, può essere ammessa una seconda squadra in base alla speciale classifica tecnico - disciplinare.

Questa classifica si ottiene con la formula seguente: punti tecnici conseguiti in Campionato e fasi finali (compreso Coppe Plus) con detrazione di 0.15 punti per ogni punto di classifica disciplina, in caso di girone a 10 squadre. La detrazione è di 0.20 punti o 0, 25 punti, in caso di gironi iniziali fino a 13 o 16 squadre.

In caso di Campionati con Coppa Plus Finale o con Fase finale, questa formula interesserà solo le quattro semifinaliste e, in caso di parità, avrà valore il miglior punteggio disciplinare di tutto il Campionato (punti disciplina totali diviso numero di gare totali). In caso di rinunce di aventi diritto, è ammessa alla fase regionale la prima squadra della classifica tecnica non immediatamente designata.

Qualora non si potesse ultimare la Coppa Plus in tempo utile per l'accesso ai Campionati regionali, Il CSI Milano terrà conto delle migliori squadre che hanno ottenuto l'accesso alla Coppa Plus stessa (classifica tecnica)

In caso di una disciplina sportiva esercitata in Lombardia solo dal CSI Milano, il Campio-

ne Provinciale accede direttamente alla fase nazionale.

La formula del Campionato Regionale può prevedere turni interni in casa di squadre partecipanti: esse devono organizzare le gare in strutture idonee e possono chiedere al CSI Milano di reperire i campi di gioco, con addebito delle spese conseguenti.

Le squadre che vengono iscritte dal CSI Milano alle fasi regionali (e Nazionali), devono prendere atto e rispettare alcune norme che si possono differenziare da quelle in vigore per i nostri Campionati (ad esempio tempi di gara, ecc.). Le deroghe e le differenze, rispetto al Regolamento Nazionale, utilizzate a qualunque titolo dal Comitato Provinciale, hanno valore solo per le fasi milanesi dei Campionati Provinciali stessi e per i Tornei aggiuntivi e sono valide esclusivamente per tipiche esigenze del nostro Comitato.

Le squalifiche e le inibizioni pendenti, e non scontate, per l'attività ufficiale provinciale, vanno rispettate anche nelle fasi Regionali e Nazionali, e viceversa. Il CSI Milano, non appena possibile, comunicherà alle Società interessate le caratteristiche indispensabili per la partecipazione alle fasi Regionali e Nazionale.

Il termine di tesseramento è il 28 febbraio 2016. È tuttavia possibile qualche disposizione nazionale che permetta deroghe a quanto sopra scritto. Si ritiene comunque indispensabile la consultazione, da parte delle Società sportive, del Regolamento Nazionale, visibile su internet ([www.csi-net.it](http://www.csi-net.it)).

Fermo restando il principio che possono partecipare a Regionali e Nazionali solo

coloro che sono stati tesserati entro il 28 febbraio, l'organico delle squadre può essere integrato oltre la data del 28/2 da 2 nuovi tesserati per Calcio a 7, a 5, Pallavolo e Pallacanestro. I nuovi tesserati per il Calcio a 11 possono essere 3. Tutti questi tesseramenti dovranno effettuarsi entro il 20 maggio 2016 e dovranno interessare atleti nuovi, con caratteristiche idonee all'attività Csi

Si premette che l'organizzazione è in fase di evoluzione e le norme sotto riportate potrebbero quindi subire variazioni.

#### CATEGORIE UNDER 12 ed UNDER 10

Per tutti gli sport, viene indetto il Campionato Regionale che si svolgerà facendo disputare anche prove di atletica, collateramente alle gare tradizionali (Si tratta di lancio del vortex - salto in lungo - velocità). Le prove di atletica aggiungeranno un punteggio a quello conseguito nella propria disciplina. Anche la fase provinciale prevederà una soluzione simile, radunando in una giornata le squadre che competeranno per l'accesso ai Regionali.

#### La Fase Nazionale

Il Csi Nazionale stabilirà le discipline/categorie per le quali saranno organizzati i Campionati Nazionali.

Accede di norma il Campione Regionale di categoria.

Nella categoria Open, potrebbero essere disposte anche fasi interregionali.

In alcune discipline/categorie la Direzione Tecnica Nazionale consente la partecipazione di due squadre della Lombardia, secondo una graduatoria regionale. In caso di impos-

sibile organizzazione della fase regionale per eventuali sport/categorie, il CSI Milano iscriverà alla fase nazionale solamente il Campione Provinciale 2015/2016.

Non saranno oggetto di fase Nazionale le categorie Top Junior Calcio a 7 – Calcio Open a 7 Femminile – Calcio a 7 Amatori.

#### **Art. 29** **Direzione dei Campionati e dei Tornei**

La direzione del Campionato o del Torneo, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza della C.T.P. L'iscrizione ai Campionati o ai Tornei sottintende la completa conoscenza e accettazione del presente Regolamento. Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone e cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.

#### **Art. 30** **Servizio "Arbitri in Linea Calcio"**

Premessa: il servizio non fornisce notizie su provvedimenti disciplinari, su aspetti amministrativi e su procedure di segreteria CSI. Il servizio consente alle Società numerose facilitazioni, quali:

a) chiarimenti sull'arrivo dell'arbitro ufficiale

Se l'arbitro NON è presente 15 minuti prima dell'ora di inizio, il dirigente accompagnatore ottiene informazioni sull'arrivo imminente o meno del direttore di gara. In caso di annunciato arrivo, le Società devono attendere obbligatoriamente l'arbitro; in caso di improvvisa defezione, le Società possono

far dirigere l'incontro da un arbitro di Società, secondo le normative

b) inagibilità improvvisa dei campi e delle palestre per eventi fortuiti. Le Società che con certezza non potranno giocare la gara, PER IMPROVVISA INAGIBILITÀ DEL CAMPO DI GIOCO (impossibile da comunicare al CSI), possono, con due separate telefonate al Servizio Arbitri in Linea, tentare di evitare l'invio dell'arbitro. Devono contestualmente dichiarare e far verbalizzare l'accordo per il recupero, da confermarsi via fax successivamente anche al CSI. Questo servizio non riguarda i casi di campo occupato da altra gara, ma i casi di ghiaccio, impraticabilità certa di campo, danni improvvisi alle strutture delle palestre, purché certificabili.

c) consulenza agli arbitri di società sulla compilazione dei referti.

Il servizio fornisce ai Dirigenti/Arbitro di Società la consulenza, nei casi di incertezza, nella stesura dei referti

d) rinuncia improvvisa alla gara da parte di una società

Il servizio consente, se attivato in tempo utile, di evitare l'arrivo del direttore di gara e di considerare quindi la rinuncia come forfait preventivo. Va avvisata la squadra avversaria, che dovrà confermare ad "Arbitri in linea" la rinuncia all'invio del direttore di gara. Questi i telefoni, giorni e orari di funzionamento del servizio:

#### **Arbitri in linea Calcio Milano**

telefono 346-73.54.873

(attivo sabato 8.30/19

domenica 8.30/ 19 - giorni feriali

mediamente fino alle 20.30)

### **Arbitri in linea Calcio a 5**

telefono 345-83.89.446  
(attivo dalle 17.30 alle 22.30 nei giorni feriali)

### **Art. 31**

#### **Federazioni Nazionali**

Le Società consultino nei Regolamenti dei singoli sport, l'apposito paragrafo sulle normative riguardanti le Federazioni.

Per il Calcio è evidenziata tutta la normativa in un unico articolo. Qualunque ricorso in materia deve essere accompagnato da documentazione probante interamente a carico della Società ricorrente. Il CSI non instaura procedimenti d'ufficio.

Si precisa che i vincoli ai tesserati legati a federazioni hanno valore per tutti i Campionati Provinciali, le Coppe Plus, le fasi finali, le Coppe CSI e le Fasi Regionali e Nazionali.

I medesimi vincoli decadono nelle manifestazioni denominate "Tornei" o "Feste".

Si sta procedendo a stipulare convenzioni con la varie Federazioni, con ovvia possibilità di variazione delle norme edite ad oggi.

La data del 31 dicembre è il limite entro cui possono tesserarsi atleti federali, laddove esistano possibilità di impiego nei nostri Campionati.

### **Art. 32**

#### **Varie**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono lo Statuto e il Regolamento del CSI, il Regolamento Tecnico CSI Nazionale titolato "Sport in Regola", le Carte Federali, le convenzioni Federali vigenti, i regolamenti di gioco Federali.

Centro sportivo italiano - comitato di Milano

regolamenti

# Regolamento di giustizia

## PREMESSA

La Giustizia sportiva nel CSI assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. L'amministrazione della Giustizia Sportiva si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e la garanzia di più gradi di giudizio.

La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all'Ufficio del Procuratore Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara. È tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza, è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI. Questo regolamento viene distribuito a tutte le Società sportive del CSI Milano, insieme alle normative riguardanti le singole discipline sportive, prima dell'inizio dell'attività agonistica e pertanto si intende tacitamente accettato e conosciuto (come pure i regolamenti di singola disciplina). I

principi considerati trovano riferimento su quanto disposto, in materia, dalla Direzione Tecnica Nazionale del CSI, pur con i logici adattamenti, le integrazioni e le modifiche riguardanti le esigenze e le caratteristiche dell'attività del CSI Milano. Per quanto non contemplato, ovviamente, si può fare riferimento al Regolamento di Giustizia edito dalla Presidenza Nazionale, peraltro visibile in internet a tutte le Società interessate. Il presente regolamento di Giustizia tiene conto delle deroghe attribuite al CSI Milano, riguardanti i diversi gradi di giustizia sportiva all'interno del Comitato. Si fa altresì presente che i regolamenti sono editi al 30 luglio 2015 e quindi eventuali aggiornamenti dovuti a norme nazionali emesse successivamente, dovranno essere oggetto di consultazione in internet, da parte delle Società sportive, con richiesta di chiarimenti al Direzione Tecnica Provinciale.

## Art. 1

### Norme di comportamento

a) Tutte le Società sportive, nonché i rispettivi tesserati, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, associativa e sociale.

Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal presente Regolamento.

b) Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, i dirigenti, i soci e i tesserati in genere, sono tenuti a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva, se convo-

cati nell'ambito di un procedimento disciplinare fornendo risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad essi rivolti e a produrre tutti i documenti richiesti da tali Organi.

c) Qualora l'Organo Giudicante incaricato di assumere provvedimenti per infrazioni al presente articolo ravvisi anche la trasgressione di norme di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, provvederà a trasmettere gli atti all'Organo associativo competente, a norma di Statuto e Regolamento Organico, per i provvedimenti di natura associativa.

d) La competenza degli organi di Giustizia Sportiva è limitata alle Società e ai loro tesserati. Sono esclusi dalle competenze della Giustizia Sportiva gli arbitri e giudici di gara del CSI, per i quali è vigente un'apposita normativa arbitrale.

#### **Art. 2** **Criteri di responsabilità** **(Società sportive, tesserati, capitani)**

a) Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società sportive e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o colpa, salvo che provino che il fatto è imputabile a caso fortuito o a forza maggiore.

b) Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

c) Agli effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo di responsabilità presunta e/o oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo - intendendosi per tale anche il campo neutro - sia su quello di Società avversarie. Le Società inoltre rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e

sono tenute in occasione di ogni gara e/o manifestazione ad approntare un adeguato servizio d'ordine. La mancata richiesta della forza pubblica, ad esempio il mancato approntamento di un adeguato servizio d'ordine o l'assenza di persone responsabili, comportano un aggravamento delle sanzioni.

d) Il giocatore che funge da capitano in una determinata gara è responsabile, ai termini del presente Regolamento, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara e degli osservatori di campo, compiuto prima, durante e dopo la gara, da giocatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto. Lo stesso capitano è tenuto comunque ad osservare, all'interno e all'esterno del terreno di gioco, una condotta conforme ai principi etico - sportivi del CSI anche in ragione della particolare valenza morale ed educativa connessa al proprio mandato. Le sanzioni disciplinari riguardanti il capitano di norma saranno aggravate rispetto a quelle identiche irrogabili ad altri giocatori, qualora le infrazioni commesse meritino una sottolineatura più evidente per la mancata comprensione del proprio mandato.

#### **Art. 3** **Convenzioni con le federazioni sportive**

La partecipazione alle attività Sportive del CSI da parte di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad altro Ente di Promozione Sportiva è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti convenzioni stipulate tra il CSI e le Federazioni Sportive Nazionali e tra il CSI e gli altri Enti di Promozione Sportiva. La medesima disposizione si applica anche agli atleti, ai dirigenti e ai tecnici.

## Art. 4

### Irrelevanza della mancata conoscenza

L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie e associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

Il presente regolamento è affisso all'albo il 6 settembre 2014 e quindi di fatto conosciuto da tutte le Società sportive che si sono affiliate.

## Art. 5

### Criteri di irrogazione delle sanzioni

a) Gli Organi Giudicanti competenti, nella determinazione della specie e della entità delle sanzioni disciplinari da applicare, oltre ad avvalersi in forma privilegiata dei documenti ufficiali loro trasmessi dai direttori di gara e/o dai commissari di campo, possono prendere in considerazione ai predetti fini anche le osservazioni scritte di cui l'art. 22 comma a) del presente Regolamento, nonché esposti, memorie e note in forma scritta presentati dalle parti interessate alla gara. Possono inoltre disporre ogni accertamento e indagini che ritengono utili ai fini della Giustizia.

b) Gli Organi Giudicanti, nelle determinazioni delle sanzioni da applicare, devono in ogni caso valutare la gravità oggettiva della violazione, l'intenzione del dolo, le circostanze di verifica del fatto, il grado della colpa, le condizioni individuali del sanzionando e i suoi precedenti disciplinari, considerando eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche per fatti particolarmente rilevanti, superiori ad 1 anno.

c) L'adozione dei provvedimenti disciplinari deve comunque essere sempre ispirata al rispetto della persona e della sua dignità e deve tendere al reinserimento del sanzionando nel circuito associativo.

d) Qualora lo svolgimento di una gara venga sospeso o il risultato della stessa non sia omologato, i provvedimenti assunti sul campo di gara dagli arbitri sono presi in considerazione ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

e) E' fatto obbligo al competente Organo Giudicante di convocare di ufficio le parti interessate, per sentire le loro ragioni e verbalizzarle, qualora si presuma che il provvedimento da adottare possa comportare una sospensione dell'attività pari o superiore ai 3 (tre) mesi.

Tale obbligo decade dopo due mancate presentazioni delle parti interessate alle convocazioni degli Organi Giudicanti, ovvero, in caso di rinuncia alle audizioni espressa dalla società convocata.

f) E' opportuno specificare fin d'ora che qualunque disattenzione alle norme sulla regolare partecipazione di tesserati in gara, provoca sempre l'inibizione dei responsabili, l'ammenda prevista e, in alcuni casi, le penalizzazioni tecniche.

## Art. 6

### Elenco delle sanzioni disciplinari

a) Le Società sportive sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Ammenda entro il limite massimo determinato dalle disposizioni nazionali (vedi tabelle disciplinari in calce)
- Obbligo a disputare una o più gare a porte chiuse, in campo neutro o sul campo della Società avversaria
- Squalifica del campo di gara per una o più giornate a tempo indeterminato fino a due anni
- Perdita della gara: 0-3 calcio a 11, 0-4 nel calcio a 7, 0-6 calcio a 5, 0-3 pallavolo, 0-20 pallacanestro o con il punteggio eventualmente

conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole

- Penalizzazione di uno o più punti in classifica (può essere fatta scontare nella stagione sportiva successiva)

- Retrocessione all'ultimo posto in classifica

- Non assegnazione o revoca del titolo vincente del torneo, del girone di competenza o della competizione ufficiale

- Esclusione dalla classifica finale

- Estromissione dal Campionato, Torneo o manifestazione

- Esclusione automatica per raggiunto limite di 3 (tre) infrazioni con causale di rinuncia alle gare (salvo casi di forza maggiore) o impiego di giocatori in posizione irregolare, superamento del tetto di punteggio fissato annualmente dalla Direzione Tecnica per determinati provvedimenti disciplinari, falsificazioni di tessere o documenti di identità accertati inequivocabilmente. Nei Tornei, il limite di tre infrazioni sopra citate è ridotto a due infrazioni stesse.

- Non ammissione od esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni

Le Società oggetto di esclusione sono di fatto retrocesse, nel caso di manifestazione con meccanismo di promozioni/retrocessioni.

b) I tesserati atleti sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione

- Ammonizione con diffida

- Squalifica per una o più giornate di gara come da tabella guida pubblicata in calce a questo Regolamento con l'avvertenza che le squalifiche possono essere espresse a tempo e tengono conto di eventuali sospensioni temporali dell'attività ufficiale.

- Squalifica o inibizione a tempo fino a 4 anni per coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e fino a 2 anni per coloro di età inferiore, come da tabella guida pubblicata in calce a questo

Regolamento.

Le inibizioni a tempo tengono conto dei periodi di inattività sportiva del CSI Milano. Per gli sport individuali, sono possibili le sanzioni riguardanti la non assegnazione del titolo sportivo, la revoca dello stesso e la non ammissione o partecipazione a determinate manifestazioni.

c) Dirigenti o dirigenti/arbitro di Società sono sanzionabili con inibizione a tempo dall'attività sportiva; il tesserato inibito in tal senso, non può svolgere alcuna attività fino al completo scontare della squalifica. Non può peraltro svolgere attività di giocatore. In caso di impiego di dirigente già inibito, sarà prolungata l'inibizione dello stesso e sarà anche inibito il dirigente responsabile, firmatario della lista. In questo caso, è possibile la squalifica del capitano, in mancanza di dirigente perseguibile. L'inibizione a Dirigenti, in presenza di delibera standard, deve sempre intendersi riguardante esclusivamente l'attività sportiva; infatti, il Giudice sportivo limita il suo intervento solo a questo aspetto societario.

- L'inibizione ad arbitro di Società è inflitta nei casi di ammissione di giocatori senza documento di identità, referto con gravi aspetti di incompletezza, mancato report di fatti gravi alle Commissioni Tecniche, divulgazione di notizie inesatte e in genere per tutti gli aspetti che rivelino dolo o malafede. Il loro operato tecnico in campo non è oggetto di esame da parte della Giustizia Sportiva.

- I giocatori che svolgono occasionalmente nel calcio il ruolo di assistente, se soggetti a sanzioni disciplinari, non saranno oggetto delle aggravanti previste normalmente per i dirigenti di Società. Non potendosi sempre valorizzare correttamente la quantità dei periodi di sospensione per squalifiche a tempo, a seguito di possibile attività in giorni consecutivi, nel momento in cui le stesse sono irrogate, il Giudice di prima istanza può rivedere il provvedimento, su espo-



sto delle parti, a seguito di accertamenti che dimostrino una incoerenza tra quanto stabilito e quanto si doveva stabilire.

## Art. 7

### Computo delle ammonizioni, recidiva in ammonizioni e provvedimenti conseguenti

Si consulti anche il contenuto dell'articolo 16

a) La successione e il computo delle ammonizioni, comminate in Campionati e/o in categorie diverse, debbono essere distinte rispettivamente per ciascun Campionato e ciascuna categoria (ad eccezione delle Coppe organizzate dal CSI, ove le predette ammonizioni s'intendono cumulate e cumulabili). Ai fini dell'applicabilità del seguente comma, all'ammonizione inflitta dal direttore di gara corrisponde uguale provvedimento dell'Organo di Giustizia competente, salvo che quest'ultimo ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. L'ammonizione dell'arbitro costituisce provvedimento ufficiale di per sé, senza che ne sia fatta menzione sul Comunicato ufficiale. Il Giudice Sportivo competente segnalerà sul medesimo i nominativi dei giocatori che avranno raggiunto la diffida per aver conseguito l'ultima ammonizione utile prima della squalifica. La squalifica per somma di ammonizioni non è valida se non è espressa nel Comunicato ufficiale affisso all'albo CSI cui le Società devono sempre attenersi. Pertanto le Società debbono verificare sempre in tale Comunicato la squalifica irrogata ai propri giocatori e solo in questo caso debbono far scontare agli stessi il turno sanzionato. Il Giudice sportivo darà evidenza del raggiungimento dell'ammonizione precedente a quella che comporterebbe la squalifica (es. terza ammonizione). Tale av-

viso rappresenta tuttavia un servizio che viene reso alle società e ai tesserati, ma non è condizione per l'irrogazione della squalifica al raggiungimento del limite di ammonizioni previsto. La squalifica per somma di ammonizioni deriva da un calcolo aritmetico delle ammonizioni ricevute dal tesserato. Per tale ragione potrà essere sempre irrogata, senza limiti di tempo e senza che possa essere considerata tardiva o intempestiva.

b) Le sanzioni delle ammonizioni si scontano esclusivamente nella competizione a cui le stesse si riferiscono (salvo il caso di Coppa CSI); se le sanzioni residuano al termine della manifestazione esse si considerano automaticamente annullate. Si precisa tuttavia che nella Coppa Plus vengono riportate le ammonizioni della fase eliminatoria, con obbligo di rispetto delle stesse.

c) La squalifica per una gara per cumulo di ammonizioni viene irrogata come segue:

- CAMPIONATI PROVINCIALI e TORNEO AZIENDALE: alla quarta ammonizione.
- TORNEI PRIMAVERILI: alla terza ammonizione.

Si ribadisce ancora che la squalifica per somma di ammonizioni è effettiva solo con la puntuale delibera del giudice e in mancanza di essa, il giocatore non deve scontare alcuna giornata di squalifica. (In tal senso si consulti anche l'art. 16 che precisa la decorrenza e gli automatismi legati alla recidiva per ammonizioni). Alcune manifestazioni di breve durata possono prevedere la squalifica per una gara al raggiungimento della seconda ammonizione. In caso di recidiva la squalifica di cui sopra troverà applicazione nel raggiungimento

della terza, seconda o prima ammonizione per i Campionati Provinciali e Torneo Aziendale, e della seconda o prima ammonizione per i Tornei Primavera.

**Art. 8**  
**Norme di integrazione dei provvedimenti disciplinari - Squalifiche a fine attività**

Alla fine dell'anno sportivo, le ammonizioni sono di fatto azzerate. I giocatori squalificati dal Giudice Sportivo per due giornate effettive e che non hanno scontato le stesse per termine dell'attività, potranno essere regolarmente impiegati all'inizio dell'anno sportivo successivo. Ribadiamo che tale norma si applica anche ai residui di due giornate di squalifica non scontate. E' possibile, negli sport individuali, la non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali) e/o la non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

**Correlazione tra manifestazioni diverse**

Agli effetti dei provvedimenti disciplinari, le manifestazioni indette dal CSI con il nome di COPPA si integrano pienamente con i Campionati e Tornei, invernali e primaverili. Vi è pertanto assoluta continuità con essi e viceversa, in merito ai provvedimenti pendenti o di nuova irrogazione, nel senso che i provvedimenti espressi per gare di Campionato o torneo devono essere scontati in gare immediatamente successive in Coppa e viceversa. In tal senso lo scontare provvedimenti disciplinari assunti è parimenti consolidato

anche tra Campionato (con finali o meno) e Torneo Primavera. Non esiste continuità in caso di Tornei Prestige e manifestazioni in cui è specificata questa particolarità nel Regolamento dedicato (tranne squalifiche "a tempo"). A completamento di tale norma, è importante anche la consultazione dell'art. 10.

Nelle feste e manifestazioni del CSI, comprese le fasi dei Campionati regionali e nazionali, i provvedimenti assunti dai Giudici Sportivi locali e non scontati sono riportati nell'attività del CSI Milano. Per quanto riguarda le fasi regionali, si precisa che potranno prendervi parte solo tesserati che non abbiano squalifiche pendenti dall'attività provinciale. Tale norma è valida anche per la partecipazione ai Campionati Nazionali, con riferimento alle squalifiche non scontate, sia provinciali che regionali. I provvedimenti "a giornate" dei Campionati - Coppe e Tornei Primavera non sono riportabili "nel e tra" Torneo Prestige - Superbowl - Feste e manifestazioni provinciali.

Sono viceversa riportabili al Campionato provinciale dell'anno successivo o ad eventuali finali in corso gli eventuali provvedimenti non potuti scontare in queste manifestazioni. Le ammonizioni si riportano sempre tra Campionato - Fasi Finali - Coppe CSI e Coppe Plus - Trofeo Or.A - Oratorio Cup, ma non sono oggetto di riporto tra manifestazioni diverse da quelle citate. Esse hanno validità e si esauriscono solo nell'ambito di una precisa manifestazione.

L'articolo 10 precisa integralmente l'efficacia del provvedimento disciplinare.

**Art. 9**  
**Perdita della gara**

Premessa

In questo capitolo sono esaminati i casi di:

- 1) Responsabilità oggettiva della squadra per gravi fatti o delle squadre.
- 2) Presentazione in campo oltre il tempo stabilito di attesa, mancato approntamento del campo e impianto di gioco.
- 3) Partecipazione di giocatori non aventi titolo perchè non tesserati, squalificati in possesso di tesseramento non atleta, non legittimati per lo sport giocato, fuori dall'età prevista dai regolamenti con dati anagrafici non corretti, non in regola sui trasferimenti, mixati erroneamente tra squadre della stessa società. Per quest'ultima casistica, i provvedimenti nei Tornei Calcio a 7 sono assunti solo su reclamo di parte.
- 4) Immissione irregolare di giocatori di riserva, sostituzioni irregolari.
- 5) Irregolarità riscontrate durante e dopo le omologazioni delle gare, irregolarità tesseramento Federazioni/CSI
- 6) Mancato arbitraggio di dirigente nei casi previsti o mancato accordo tra società, mancato invio del referto nei tempi utili.
- 7) Limiti al numero delle gare giocabili per giornata solare.
- 8) Rinuncia alla gara, ritiro della gara, ritiro dalla manifestazione, spostamenti di gara non autorizzati.
- 9) Irregolarità della posizione di dirigenti, assistenti e ufficiali di gara
- 10) Sforamento illegittimo delle date di calendario, spostamenti non consono e gare di conseguenza non effettuate.

11) Varie legate alle omologazioni gare, spostamenti non autorizzati.

a) La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2 (calcio a 11), 0-4 (calcio a 7), 0-6 (calcio a 5), 0-3 (pallavolo), 0-20 (pallacanestro), o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, salvo che non provi che l'evento sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito.

b) Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili a sostenitori della Società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le Società. In tal caso la Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.

c) La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma a) risulti di entrambe.

d) La violazione della norma, che stabilisce l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti comprensivi di tolleranza, comporta la sanzione sportiva di cui al comma a); l'Organo Giudicante potrà altresì irrogare ulteriori sanzioni comportanti un punto di penalizzazione e/o l'ammenda.

e) La punizione sportiva della perdita della gara è parimenti inflitta alla Società che fa partecipare giocatori che non abbiano titolo per prendervi parte legittimamente (squalifica, irregolarità di tesseramento, scorretto impiego dei giocatori, giocatori partecipanti con età maggiore di quella stabilita, ecc.). Oltre alla sanzione della perdita della gara, l'Organo Giudicante applica un'ammenda alla Società responsabile e l'inibizione non superiore ai 30 gg, al Presidente e/o al Dirigente responsabile, in caso di negligenza colposa. L'inibizione è aumentabile in caso di accertato comportamento doloso. Il giocatore erroneamente schierato, in quanto squalificato, dovrà comunque scontare la sua squalifica nelle gare immediatamente successive.

Analogo provvedimento incorre la Società che dolosamente utilizza il meccanismo delle sostituzioni, impiegando quindi atleti non aventi diritto. La perdita della gara (con ammenda e inibizione del dirigente) in caso di dolo, sarà assegnata in caso di impiego di tesserati che risultano, al CSI, con dati anagrafici errati e, analogo provvedimento, sarà a carico in caso di impiego di giocatori con tesseramento "non atleta" o non tesserati per lo sport di pertinenza.

L'errore di ammissione ad una gara di un atleta non in regola con le procedure di riconoscimento per mancanza tessera, non causa la perdita della gara stessa in caso di verifica della regolarità di tesseramento in fase di omologazione della gara.

Qualora siano state già disputate gare con irregolari presenze di giocatori e con omologazione già effettuata, la Società che

ha causato l'irregolarità subirà la penalizzazione di 1 punto per ogni gara non regolare accertata. Viceversa, in caso di Coppe ad eliminazione diretta, l'accertata presenza di irregolarità in gare pregresse comporta esclusivamente l'eliminazione dalla manifestazione, a partire dall'emissione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione.

La posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa, fermo restando la possibilità da parte dell'Organo Giudicante di applicare la sanzione al Presidente o al dirigente accompagnatore di inibizione di un mese.

Il giocatore di riserva in difetto dovrà scontare comunque la propria squalifica nelle gare immediatamente successive. L'immissione nella distinta di giocatori in posizione irregolare non comporta la perdita della gara qualora la Società avversaria rinunci a disputare la gara in questione, fermo restando la conferma dei provvedimenti al Presidente o al dirigente accompagnatore. La partecipazione di atleti di età inferiore a quella prevista non comporta la perdita della gara, ma soltanto l'assunzione di provvedimenti collaterali di ammenda alla Società e inibizione al Dirigente responsabile di 15 o 30 gg, per categorie da Ragazzi in giù (salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica).

L'irregolare procedura delle sostituzioni comporta la perdita della gara, nella misura in cui è identificabile un atteggiamento di dolo; negli altri casi la gara viene fatta ripetere. È possibile intervenire per modificare il risul-

tato di una gara già omologata qualora sia stata scoperta e accertata successivamente l'irregolare partecipazione di atleti.

f) Stante la particolare normativa che regola la rotazione della designazione degli arbitri ufficiali in determinate categorie, la sanzione della perdita della gara viene altresì irrogata alla Società ospitante che non metta a disposizione per l'arbitraggio stesso un proprio arbitro di Società, nei casi in cui non sia previsto arbitraggio ufficiale. Nella fattispecie l'Organo Giudicante potrà altresì applicare le sanzioni inerenti l'ammenda e un punto di penalizzazione.

La perdita della gara è assegnata anche alla/e Società che non provveda all'arbitraggio ufficiale in caso di mancato arrivo dell'arbitro (dove ciò è sancito dalle norme di disciplina sportiva) o nel caso sia automaticamente da effettuarsi un arbitraggio da parte dell'Arbitro di Società (ad esempio, le gare spostate dal sabato alla domenica e viceversa, comunicazioni da parte della Direzione Tecnica, ecc.).

g) Analogamente, per ragioni operative, la perdita della gara viene altresì irrogata, in caso di arbitraggio non ufficiale, alla Società ospitante il cui dirigente arbitro non abbia inoltrato il rapporto di gara e le allegato distinte giocatori al giudice competente oltre 15 giorni dall'effettuazione della gara stessa (sette giorni per il torneo primaverile). Anche in questo caso l'Organo Giudicante potrà applicare le sanzioni inerenti l'ammenda e un punto di penalizzazione. Sarà irrogata semplice ammonizione alla società ritardataria nell'invio del referto, oppure sarà irrogata

ammenda di 15 euro nel caso di ritardo fino a 15 gg.

h) Comporta la sanzione sportiva della perdita della gara anche l'irregolarità procedurale, che inficia la regolarità di una gara con precisa responsabilità di una Società sportiva. Se la responsabilità è attribuibile all'arbitro, la gara dovrà essere ripetuta.

i) Alla Società che rinuncia alla disputa della gara o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa delle stesse si applica la sanzione della perdita della gara secondo le norme dell'articolo 6 oppure con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria. Gli Organi Giudicanti potranno altresì irrogare la sanzione di un punto di penalizzazione e l'ammenda. Il presente comma deve essere integrato dall'art. 10 del Regolamento di Giustizia.

j) Il mancato accordo circa la scelta di una persona cui affidare la direzione della gara, qualora l'arbitro di Società messo a disposizione dalla Società ospitante non si sia presentato nei termini previsti o si trovi nell'impossibilità, per qualsiasi ragione, di dirigere la gara stessa, comporta la sanzione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre, nel caso in cui esse appartengano a categorie in cui non è mai previsto l'arbitraggio ufficiale delle gare.

E' applicabile anche la penalizzazione di un punto in classifica e l'inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o dei presidenti delle Società interessate. Qualora il mancato accordo sia dipeso dal rifiuto immotivato di una delle due Società di affidare la direzione

di gara a persona proposta dall'altra Società, la sanzione della perdita della gara, della eventuale penalizzazione di un punto in classifica e dell'eventuale inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o del presidente, sarà irrogata alla sola Società ritenuta responsabile del mancato raggiungimento dell'accordo.

k) Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara, ma solamente la sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda e l'eventuale inibizione per un mese a carico del dirigente accompagnatore, in caso di posizione irregolare (squalifica, mancato tesseramento, ecc.) dei dirigenti in panchina e/o degli assistenti non ufficiali, come pure in caso di infrazioni alle norme sull'impiego dei refertisti e dei segnapunti di parte e le infrazioni e obblighi che comportino solo adempimenti formali. L'impiego come dirigente o come assistente non ufficiale di un tesserato squalificato o inibito, procura l'applicazione delle relative sanzioni, con le aggravanti previste dalle tabelle disciplinari. Tale infrazione non comporta la perdita della gara, a meno che non abbia apportato alla squadra del tesserato un indebito vantaggio sul piano agonistico.

l) Comporta certamente l'assunzione di provvedimenti disciplinari la disputa della gara giocata con spostamento non autorizzato dal CSI, ivi compreso, in alcuni casi, la non omologazione del risultato acquisito sul campo.

m) La sanzione di perdita della gara è attribuita alle Società non rispettose delle norme legate all'obbligo di disputa delle gare,

secondo il calendario ufficiale (fermo restando la valutazione del Giudice Sportivo per le responsabilità precisamente accertabili). La discrezionalità del Giudice si estende ai provvedimenti collaterali.

n) Provoca altresì la perdita della gara, il non aver ottemperato agli obblighi di prelievo coattivo, nei casi previsti dal CSI.

o) La perdita della gara con ammenda e squalifica di 6 mesi effettivi al dirigente, nonché inibizione al Presidente per minimo 30 gg. è dovuta per qualunque infrazione all'art. 6 del Regolamento comune a tutti gli sport (tesseramento e trasferimento).

p) È parimenti assegnata la perdita della gara, con ammenda alla società, nel caso di inagibilità e mancato approntamento del campo di gioco, non dovuti a causa di forza maggiore. Anche la colposa indisponibilità del proprio campo di gioco, causa la perdita della gara.

q) Per quanto riguarda le infrazioni sul tesseramento, si precisa che nessun giocatore è in regola per la partecipazione a una gara se la propria richiesta di tesseramento non è stata consegnata all'ufficio del CSI nei termini previsti o con la procedura prevista. In caso di disattenzione alle norme CSI/Federazione e in caso di tesseramento CSI datato prima del tesseramento federale, tutte le gare già disputate dai giocatori con doppio tesseramento irregolare, saranno convalidate con il risultato conseguito sul campo, ma i suddetti giocatori saranno squalificati per 6 mesi dal momento della rilevazione dell'infrazione.

In caso di tesseramento federale anticipato, rispetto a quello del CSI, tutte le gare

irregolari già omologate saranno oggetto di 1 punto di penalizzazione e si proporrà l'annullamento di tutte le tessere relative ai giocatori coinvolti.

Nei casi di cui sopra, sono previste sanzioni a carico del Presidente della società e/o del dirigente societario di cui si è accertata inconfutabilmente la responsabilità dell'infrazione.

Anche qualunque altra irregolarità riscontrata nella posizione dei giocatori impiegati effettivamente in campo, provoca:

a) perdita della gara e, esaminate in sede di omologazione, con ammenda e inibizione al dirigente

b) convalida dei risultati arretrati con penalizzazione di un punto per ogni gara irregolare (con ammenda e inibizione del Presidente o dirigente), nel caso di gare già omologate.

Il procedimento di cui sopra deve essere chiesto dalle società interessate tramite documentazione probante, in quanto il CSI non instaura procedimenti d'ufficio.

## Art. 10

### Rinunce o ritiri dalle gare a

Le Società hanno l'obbligo di portare a termine sia le manifestazioni alle quali si siano iscritte sia le gare iniziate; la Società che rinuncia alla disputa di una gara o che non si presenti o che si ritiri da una gara iniziata subisce ogni volta la perdita della gara con i seguenti provvedimenti collaterali:

1) rinuncia senza preavviso: 30 euro di ammenda e 1 punto in meno;

2) rinuncia preannunciata per sopravve-

nuti e gravi motivi (comunicata alla segreteria CSI e/o Arbitri in linea in tempi tali da poter revocare la designazione arbitrale e la trasferta della squadra avversaria): ammenda di 15 euro e nessun provvedimento collaterale;

3) mancata presentazione con preavviso: 15 euro di ammenda (vedi nota sotto);

4) presentazione in campo con insufficiente numero di atleti: nessuna ammenda (tranne motivazioni disciplinari)

5) ritiro dal campo per numero giocatori insufficiente: nessuna ammenda (tranne motivazioni disciplinari);

6) rinuncia in accordo con la Direzione Tecnica CSI: nessun provvedimento collaterale. L'applicazione del punto in meno in classifica per quanto detto al punto 3 è discrezionale da parte del Giudice Sportivo, dopo la valutazione delle cause improvvise e documentate, immediatamente presentate dalla Società sportiva a propria giustificazione. La discrezionalità del Giudice, sempre per il punto 3, può estendersi anche ad una definizione diversa della gara. In merito alla "rinuncia con preavviso", la tardiva comunicazione di rinuncia alla Segreteria o ad Arbitri in Linea non potrà essere considerata tale, qualora non sia stato possibile stornare la designazione arbitrale. Nei casi di cui al punto 3 e nei casi di arrivo oltre il tempo di attesa e di ritiro dal campo per insufficiente numero di atleti, qualora questi fatti dipendano da cause di forza maggiore, la Società inadempiente può chiedere la ripetizione della gara, con istanza da presentarsi alla Direzione Tecnica entro le ore 20.00 del giorno successivo a quello

previsto per la disputa della gara stessa o del primo giorno non festivo.

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al punto c).

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

a) la Società che rinuncia per la terza (3°) volta ad una gara di Campionato e per la seconda (2°) volta ad una gara di un Torneo è automaticamente esclusa dal Campionato o Torneo stesso. Nelle ipotesi previste ai punti 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, l'esclusione sarà deliberata rispettivamente dopo sei o quattro infrazioni alla norma. L'esclusione potrà essere evitata per dimostrato caso di forza maggiore che abbia impedito la presentazione in campo, oppure nel caso di gara non disputata per insufficiente numero di giocatori, oppure per rinunce preventive per gravi motivi.

b) la squadra che non si presenta a gare di semifinale o finale incorre nell'esclusione

dalla classifica e nella particolare ammenda prevista, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito accertato dalla Direzione Tecnica e/o dalla Commissione Tecnica.

c) può essere richiesta, dalla Direzione Tecnica Provinciale al Consiglio Provinciale, l'esclusione di una Società in cui sia accertato il coinvolgimento di tutti i principali tesserati in gravissimi fatti di violenza.

#### Art. 11

##### **Ritiro dal Campionato/Torneo o esclusione**

Il ritiro di una Società ad iscrizione avvenuta, in caso di composizione di gironi già effettuata e/o a calendario redatto dalla Segreteria del CSI sulla base di schede regolarmente pervenute, comporta sempre un grave danno organizzativo e in questo caso, oltre alla perdita della cauzione, sarà effettuato un addebito di 75 Euro. Per questi addebiti, la Società può presentare le proprie deduzioni direttamente alla Presidenza Provinciale, competente all'eventuale attenuazione del provvedimento. Il ritiro di una Società dal Campionato e/o l'esclusione della stessa comporta l'ammenda fissa di 75 Euro.

Tale ammenda è ridotta a 50 Euro in caso di ritiro alle ultime due gare di Campionato o Torneo e in caso di fasi finali (salvo delibera del Giudice che non conceda attenuante per grave danno alla classifica causato dal ritiro stesso). Inoltre la squadra viene esclusa dai premi e, nei casi specifici, viene retrocessa alla categoria inferiore. Il ritiro di una squadra dal Campionato o Torneo nel girone di andata provoca, oltre alle sanzioni amministrative, l'annullamento di tutte le gare effettuate.



Idem per i Tornei di "sola andata".

Il ritiro, invece, a girone di andata concluso (per conclusione si intende l'esaurimento delle gare di andata della Società coinvolta), comporta la convalida delle gare arretrate, con risultato a tavolino per le rimanenti gare da effettuarsi.

Identica normativa è applicata alla manifestazioni denominate Tornei. Il ritiro di una squadra, in fase di semifinali e/o finali, prevede l'esclusione della stessa dalla classifica finale e dalle premiazioni (salvo motivazioni particolari di forza maggiore, constatate dalla Direzione Tecnica), nonché da provvedimenti di ammenda.

#### Art. 12

##### Efficacia del provvedimento disciplinare

a) Il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avverso lo stesso sia stato proposto reclamo, a partire da qualsiasi gara ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale e l'applicazione degli automatismi. La data di affissione all'Albo del Comunicato Ufficiale è normalmente quella del mercoledì alle ore 14.00 di ogni settimana e quindi da questa data e orario decorrono le ventiquattro ore previste dal Regolamento per l'esecuzione delle squalifiche non causate da espulsione in campo. Il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto, dalle Società sportive, dal momento della sua pubblicazione e affissione all'Albo del CSI Milano.

Anche nella lettura, interpretazione e applicazione del disposto del Comunicato Ufficiale è fatto obbligo alle Società sportive e ai tesserati di rispettare i principi di buona fede, rettitudine sportiva, lealtà e probità.

b) I provvedimenti disciplinari a termine, a carico dei tesserati, comportano per i destinatari il divieto di svolgere attività in tutte le discipline sportive per le quali risultano tesserati, fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, e a coloro è, in ogni caso, precluso l'accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi in occasione di gare. Tale inibizione non coinvolge gli incarichi strettamente societari. La violazione di cui al presente comma comporta l'inasprimento della sanzione. Le squalifiche per i tesserati espresse in numero di gare devono essere scontate nel Campionato, torneo o manifestazione di pertinenza, e quindi nella specifica categoria/disciplina sportiva, fermo restando gli aspetti stabiliti per le partite di Coppa. La squalifica "a giornate" non supererà il limite di dodici.

Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nella disciplina e nella categoria per la quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.

c) I provvedimenti espressi dai Giudici Provinciali, Regionali e Nazionali sono riportati integralmente nelle prime gare ufficiali di qualunque tipo, laddove gli stessi non risultino interamente osservati.

d) Le gare in riferimento alle quali le san-

zioni dei tesserati si considerano scontate sono quelle effettivamente disputate e che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

A maggior chiarezza si precisa che un tesserato avrà scontato una giornata di squalifica solo se non avrà partecipato ad una gara terminata con un regolare risultato acquisito sul campo, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità. Le gare ad esempio non disputate per giornate di riposo, impraticabilità di campo totale o sopravvenuta, ecc. non permettono di scontare una squalifica.

La squalifica sarà ritenuta scontata viceversa, in caso di mancata (e non programmata) presentazione della squadra avversaria.

e) Le sanzioni di squalifica o inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nell'anno sportivo in cui sono state irrogate, debbono essere scontate anche per il solo residuo nell'anno sportivo seguente, anche nel caso in cui il giocatore e/o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato Società. La norma non si applica ai residui di squalifica di 2 gg dell'annata sportiva passata: questi residui (come peraltro le ammonizioni riscontrate) sono di fatto annullati.

Le Società sono sempre tenute ad informarsi al CSI in merito ad eventuali squalifiche pendenti a carico dei propri tesserati, anche in caso di tesseramento di nuovi giocatori. L'eventuale agevolazione prevista dal CSI, consistente nella pubblicazione periodica delle pendenze disciplinari in essere, costituisce esclusivamente un servizio in più per

le Società non limitandone la relativa responsabilità.

f) Le Società oggetto di squalifica del campo disputeranno le gare sul campo designato dal CSI, fermo restando che le Società coinvolte potranno far pervenire al CSI stesso proposte alternative.

Le spese per l'allestimento dell'incontro e la relativa organizzazione del medesimo sono a carico della Società oggetto di squalifica. La squalifica del campo decorre dalla seconda giornata successiva interna dopo la pubblicazione del provvedimento, ed è trasferibile anche nell'attività dell'anno sportivo successivo.

La squalifica del campo si considera scontata solo se la gara disputata in campo neutro è terminata con risultato acquisito, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità.

g) Le sanzioni di inibizione o squalifica a tempo, che decorrano in tutto o in parte durante i periodi di sospensione dell'attività sportiva, possono essere rispettivamente differite nella loro esecuzione o aumentate di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione stessa dai competenti Organi Giudicanti.

h) Le squalifiche a tesserati sono comunque sempre oggetto di continuità nelle manifestazioni ufficiali promosse dal CSI: Campionato, Finali, Torneo Primavera, Coppe, Campionati Regionali e Nazionali. Possono concedersi deroghe, da parte della Direzione Tecnica, in caso di manifestazioni a carattere prettamente locali e amatoriali, o in occasione di Feste organizzate dal Comitato.

Tali deroghe non saranno concedibili per le squalifiche "a tempo".

i) I provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo, in occasioni di Feste provinciali, con attività legata a gare e classifica delle stesse, saranno di fatto oggetto di convalida e riporto, nei Campionati, nel Torneo primaverile o nella Finali provinciali, Regionali e Nazionali.

l) I tesserati squalificati "a giornate" devono scontare la squalifica nella stessa categoria per la quale la stessa è stata inflitta.

m) L'espulsione di un atleta, prima dell'inizio della gara, definisce una giornata di squalifica già automaticamente scontata.

## Fasi finali

Nelle gare di finale o in concentramento, è attuabile la procedura che prevede, da parte di componenti della Commissione Tecnica designati o presenti in campo, la consultazione immediata con il Giudice Sportivo e la notifica di provvedimenti assunti con decorrenza immediata. La delega alla notifica è esercitata da parte di commissari di campo presenti in loco. Analogamente, la Giustizia Sportiva prevede, in caso di fasi finali organizzate in giornate successive, l'esame documentale e l'emissione di delibere con carattere di urgenza.

## Art. 13

### Sospensione cautelare

a) Gli Organi Giudicanti potranno disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso un provvedimento disciplinare.

b) Il provvedimento di sospensione perde efficacia qualora non venga adottato alcun provvedimento definitivo nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del provvedimento di sospensione stesso.

c) Il provvedimento di sospensione è inappellabile

d) I periodi di sospensione già scontati debbono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

## Art. 14

### Deroghe speciali

In caso di squalifica a giocatori che hanno facoltà di svolgere mansioni dirigenziali in altre categorie o discipline, il divieto alla partecipazione a gare ufficiali è esteso a tutte queste mansioni, fino a squalifica scontata. Rimane possibile, per le categorie Under 12 - Under 10 - Under 9 - Big Small - Primi calci - Under 8 basket - Under 8 volley un'eccezionale deroga prevista dalla Direzione Tecnica. La deroga è concedibile esclusivamente per particolari motivazioni associative, valutate tali dalla Direzione Tecnica.

## Art. 15

### Sospensione condizionale

Per le categorie Ragazzi - Under 13 - Under 12 - Under 10 - Big Small - Under 9 - Under 8 volley - Under 8 basket, nell'irrogare la sanzione disciplinare della squalifica fino a 2 (due) giornate di gara, l'Organo Giudicante concederà la sospensione condizionale al destinatario della sanzione. La sospensione viene evidenziata nel comunicato ufficiale. In caso di gravi infrazioni, il presidente del-

la Società sarà interessato all'assunzione di eventuali aspetti educativi. La sospensione per somma di ammonizioni non è automatica e viene deliberata dal Giudice competente. Il predetto beneficio non può essere concesso più di una volta nel corso dello stesso anno sportivo. La sospensione non annulla la sanzione (che ha valore peraltro per la Classifica Disciplina) e ha durata di tre mesi. Se nel periodo di sospensione il tesserato dovesse subire un'altra sanzione, egli dovrà scontare sia la prima, che la seconda. La sospensione condizionale non sarà mai applicata a tesserati impegnati in gare di categoria da Allievi in su e non si applica in caso di 4° ammonizione nelle categorie dai Ragazzi in giù.

**Art. 16**  
**Espulsioni e ammonizioni: automatismo delle sanzioni - Tesserati espulsi dal campo**

L'espulsione dal campo di un giocatore comporta l'automatica squalifica almeno per una giornata, da scontarsi in quella immediatamente successiva in cui il giocatore è stato espulso, fatto salvo per quanto previsto in merito alla concessione della sospensione condizionale. Si precisa comunque che un giocatore espulso durante turni di finale deve scontare i turni di squalifica nelle fasi finali e successivamente, in caso di conguaglio, nelle manifestazioni a seguire. La stessa normativa si applica per i dirigenti espulsi dal campo.

**Ammonizioni**

Non è viceversa considerata automatica la squalifica per somma di ammonizioni

raggiunte durante le gare: affinché essa sia considerata effettiva, occorre la delibera del Giudice Sportivo che di norma viene resa pubblica il mercoledì alle ore 14.00.

Pertanto, ad esempio e a maggior chiarimento, il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni potrà essere impiegato fino al mercoledì sera successivo, con obbligo di astenersi dalla gara solo dopo 24 ore dalla affissione del comunicato ufficiale, in cui il giudice ratifica la sua squalifica. In mancanza di delibera il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente dal computo privato delle Società, elemento regolarmente non rilevante in fatto di ammonizioni.

Non è mai consentito ad una Società "anticipare" le squalifiche di un giocatore oggetto di recidiva per ammonizioni.

**Art. 17**  
**Circostanze aggravanti e attenuanti**

a) La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società o dei tesserati è aumentata o diminuita fino al doppio/alla metà, qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità del punendo.

b) Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:

- Avere generato con il proprio comportamento rilevanti conseguenze
- Avere creato con la propria azione od omissione turbativa dell'ordine pubblico
- Aver omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto
- Aver tenuto comportamento irregolare in costanza di precedente squalifica

c) Diminuiscono le sanzioni le seguenti circostanze:

- Avere agito a seguito di grave provocazione subita

- Aver agito per reazione a un fatto ingiusto posto in essere da un avversario

- Essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto

d) L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste dai comma b) e c) del presente articolo, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.

L'inibizione ai dirigenti delle categorie Ragazzi - Under 12 - Under 10 - Under 9 - Primi Calci - Big Small - Under 8 volley - Under 8 basket saranno aggravate, rispetto alle analoghe definite per altre categorie.

e) Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalenza fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze. Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore.

## **Art. 18** **La riammissione**

Il tesserato, che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella

massima prevista dall'art. 6, può chiedere la riammissione al Consiglio Nazionale dopo aver scontato almeno la metà della squalifica.

La riammissione può prevedere sanzioni alternative, secondo le indicazioni e le proposte riportate nel parere favorevole del CSI Milano.

## **Art. 19** **Violazione di natura associativa**

Qualora l'Organo Giudicante ravvisi in una violazione disciplinare anche trasgressioni di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, trasmette gli atti all'Organo associativo competente a norma dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Associazione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

## **Art. 20** **Verbalizzazione degli atti istruttori**

L'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare effettuato dall'Organo Giudicante deve essere verbalizzata e conservata agli atti.

## **Art. 21** **Obbligo di trasmissione degli atti**

a) L'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento avverso da reclamo, all'atto della ricezione in copia dell'impugnazione proposta, deve inoltrare all'Organo competente tutta la documentazione in proprio possesso nei termini di 7 (sette) giorni.

b) Qualora ciò non avvenga, il provvedimento disciplinare adottato deve intendersi non esecutivo.

## Art. 22

### Fasi finali

a) Nelle fasi finali con formula sia all'italiana sia ad eliminazione diretta (quali play off, ecc.), la squadra che non si presenta in campo, o che si ritiri nel corso di essa, o che sia punita con una sanzione che per qualsiasi motivo comporti il risultato di 0-2 (calcio a 11), 0-4 (calcio a 7), 0-6 (calcio a 5) 0-20 (pallacanestro) o 0-3 (pallavolo) è esclusa dalle finali stesse.

b) Nelle fasi finali ad eliminazione diretta, la Società che rinuncia a disputare il turno di gara finale viene automaticamente esclusa dalla premiazione della manifestazione, salvo motivazioni valutate dalla Presidenza Provinciale.

c) Per quanto sopra espresso, nei casi di formula all'italiana i risultati di tutte le gare precedentemente disputate sono annullati; negli altri casi la Società avversaria passa automaticamente al turno successivo.

d) Il ritiro da fasi finali comporta anche ammenda minima di 60 Euro.

## Art. 23

### Osservazioni scritte

a) Al termine dell'incontro il Dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti l'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo Giudicante allegate al rapporto arbitrale.

Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo Giudicante entro le ore 24.00 del giorno successivo (escluse le festività) alla gara.

b) Le osservazioni scritte non costituiscono riserva scritta, né preannuncio agli effetti di un'eventuale interposizione di reclamo, ma possono essere assunte agli atti ufficiali dall'Organo Giudicante. Le Società potranno inviare anche successivamente memorie e note sempre assumibili agli atti dell'Organo Giudicante. Le osservazioni scritte non prevedono risposte automatiche.

c) Le "osservazioni scritte", gli esposti, le memorie, ecc., non possono essere presi in esame se riguardano fatti che incidono sulla regolarità della gara: questi fatti dovranno essere evidenziati solo con Ricorsi e Reclami formali. Le osservazioni devono essere firmate da aventi diritto.

## Art. 24

### Rapporto arbitrale e documenti assunti dalle commissioni giudicanti

a) Al termine di ogni gara gli arbitri redigono il relativo rapporto, che deve essere trasmesso all'Organo Giudicante competente nel più breve tempo possibile.

b) Il rapporto, pur rappresentando fonte privilegiata di prova, non è strumento esclusivo d'accertamento della verità e di verifica delle circostanze dei fatti ivi menzionati per l'Organo Giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini della Giustizia. Sono altresì assunti dal Giudice Sportivo i rapporti degli osservatori, a qualunque titolo essi siano presenti sul campo.

c) Nelle discipline di Calcio e Calcio a 5, l'arbitro consegnerà a fine incontro alle due Società l'elenco dei tesserati ammoniti e/o espulsi durante la gara nonché l'evidenza

del risultato della stessa. Le Società devono ritirare a fine gara il talloncino insieme ai documenti, controllando lo stesso e, in caso di disaccordo, porre immediata riserva al direttore di gara.

d) Il talloncino di cui sopra non ha valore agli effetti del conteggio privato delle ammonizioni. Inoltre non riporta mai i fatti avvenuti dopo il fischio finale dell'arbitro e le eventuali relazioni di osservatori di campo.

e) La richiesta di una società di avere copia del referto arbitrale dopo l'esame del giudice sportivo, può essere evasa solo dal presidente provinciale, tramite richiesta motivata dal legale rappresentante e con il contestuale versamento di 30 euro per i diritti di segreteria.

## **Art. 25** **Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari**

a) Il Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari affisso all'albo del CSI è l'unico documento probatorio circa il testo e la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma a) e si presume conosciuto a far data dalla sua affissione. Ogni Società è tenuta a consultarlo per le necessità del caso.

Come già indicato nell'articolo 12, nella lettura, interpretazione ed applicazione del disposto del comunicato ufficiale è fatto obbligo alle società e ai tesserati di rispettare i principi di buona fede, rettitudine sportiva e lealtà.

b) Non sono ammessi in alcuna sede reclami che contengano premesse di mancata conoscenza dei provvedimenti disciplinari

assunti dall'Organo Giudicante e affissi all'albo.

c) La pubblicazione del Comunicato su media di vario tipo (stampa locale, sito internet, ecc.) e/o comunicazioni verbali della Segreteria del CSI rappresentano solo un ulteriore servizio alle Società che non sostituisce quanto sopra esposto.

## **Art. 26** **Non impugnabilità delle sanzioni**

a) Non sono impugnabili in nessuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizioni e/o ammonizioni con diffida a Società e giocatori.
- Squalifiche a giocatori per 1 (una) giornata.
- Inibizioni a dirigenti fino a 15 (quindici) giorni.

- Ammende fino a 26 Euro se comminate a una Società con la stessa delibera. Nel caso di più ammende per mancanze diverse, sono soggette a reclamo solo quelle che singolarmente superano 26 Euro.

b) Per i provvedimenti suddetti, attesa la loro non impugnabilità, si prescinde dalla declaratoria sul Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari.

E' consentito alle Società di far verificare all'Organo Giudicante di 1° grado (Commissione Tecnica Provinciale), tramite una istanza scritta, solamente le squalifiche di 2 giornate o inibizioni per 15 gg; tale istanza è formalizzata da semplice richiesta di riesame inoltrata entro 3 gg dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, tramite raccomandata postale, raccomandata a mano, fax o e-mail (se depositate all'atto dell'iscrizione o affiliazione). Il tutto prevede un versamento

di 30 Euro per diritti di Segreteria che, per agevolare le Società sportive, sono restituibili in caso di accoglimento.

### **Art. 27** **Gli organi giudicanti**

La giurisdizione del CSI è esercitata secondo le norme del seguente Regolamento:

- Dalle Commissioni Disciplinari Provinciali (CDP) coadiuvate dai Giudici Unici Provinciali (GUP) che deliberano d'ufficio sulla base dei documenti ufficiali inoltrati dal direttore di gara e sui ricorsi avverso la regolarità delle gare .

- Dalla Commissione Giudicante del Comitato (CPG) che delibera su reclami di parte presentati avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari Provinciali (CDP).

- Dalla Commissione Regionale Giudicante (CRG) che delibera sia sui giudizi sull'attività regionale instaurati su reclamo di parte avverso i provvedimenti delle Commissioni Disciplinari Regionali (CDR) sia sui giudizi di appello sull'attività provinciale avverso i provvedimenti delle Commissioni Provinciali Giudicanti (CPG) su reclamo di parte. Alla Commissione Regionale Giudicante si può ricorrere per provvedimenti superiori alle tre giornate di squalifica e il ricorso deve essere effettuato entro 4 gg dalla data ufficiale di pubblicazione del comunicato della Commissione Provinciale Giudicante.

- Dalla Commissione Nazionale Giudicante (CNG) che delibera sui giudizi di appello avverso le decisioni rese dalle Commissioni Regionali Giudicanti (CRG) sull'attività provinciale solo per sospensioni superiori a 12

(dodici) mesi, sui giudizi d'appello sull'attività regionale avverso le decisioni rese dalle Commissioni Regionali Giudicanti (CRG) su reclamo di parte e sui giudizi di appello avverso le decisioni rese di ufficio o su reclamo di parte delle Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN) istituite di volta in volta per singole manifestazioni nazionali. Tutte le Commissioni Giudicanti non hanno mai la possibilità di aggirare i provvedimenti disciplinari già espressi e oggetti di ricorso.

### **Art. 28** **Esercizio dell'azione**

Il provvedimento disciplinare si svolge:

- d'ufficio
- su ricorso o su reclamo di parte

### **Art. 29** **Instaurazione del provvedimento d'ufficio**

a) Il procedimento d'ufficio è instaurato con la trasmissione dei documenti ufficiali inoltrati dai direttori di gara

b) Il procedimento si svolge dinanzi alle competenti Commissioni Disciplinari coadiuvate dai Giudici unici, sulla base degli elementi di giudizio e di fatto dettagliati nei documenti ufficiali trasmessi dagli arbitri e/o commissari, oltre che degli elementi di prova comunque acquisiti agli atti del giudizio

c) Indipendentemente dalla trasmissione dei documenti ufficiali, l'Organo Giudicante di cui al comma b) instaura apposito procedimento d'ufficio in merito a posizioni irregolari di tesserati o per presunti illeciti sportivi.

Si precisa che per illeciti sportivi è competente la Sezione delle Garanzie della C.N.G.S.



### **Art. 30** **Termini per l'adozione di provvedimenti disciplinari**

Le Commissioni Disciplinari Provinciali devono deliberare in merito ai fatti oggetto del procedimento del quale sono stati investiti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della gara, prorogabili fino a 30 (trenta) in presenza di giustificati motivi.

### **Ricorsi e reclami - Premessa**

È consentito, in luogo di telegrammi e raccomandate, la possibilità di inviare documenti via fax e/o e-mail, con obbligo della reclamante di accertarsi dell'effettivo ricevimento della documentazione da parte del CSI. I documenti debbono essere sempre firmati da persone rappresentative della Società ricorrente e la mail eventuale si intende firmata se è inviata dall'indirizzo depositato al CSI in fase d'iscrizione o affiliazione.

Si precisa a tal scopo che le Società hanno a disposizione la mail ufficiale e personalizzata (ad esempio xxxxx@CSI.milano.it), abilitata tra l'altro all'invio ufficiale dei ricorsi a tutte le Commissioni Tecniche. È d'obbligo la consultazione, in materia di ricorsi regionali o nazionali, dei regolamenti specifici, a causa di possibili variazioni intercorse rispetto a quanto scritto nella presente pubblicazione.

Qualunque vizio di forma nella procedura dei ricorsi, impedisce l'esame degli stessi e causa il rigetto del ricorso e l'incameramento della tassa versata. Per norma interna del CSI Milano, la rappresentatività delle Società sportive in presenza di ricorso, non può

essere esercitata da Arbitri del Comitato di Milano.

### **Art. 31** **Titolarità**

a) Sono legittimati a proporre reclamo le Società e i tesserati che abbiano interesse al reclamo stesso; la validità di questa norma si applica anche ai ricorsi

b) Avverso i provvedimenti adottati a carico delle Società, è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o persona da lui delegata

c) Avverso i provvedimenti adottati a carico dei tesserati, sono legittimati alla proposizione del reclamo sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le Società di appartenenza, per tramite del Presidente o di persona da lui delegata

d) In caso di presunto illecito sportivo o di presunta posizione irregolare di tesserati, sono legittimati alla proposizione di ricorso o reclamo anche terzi portatori di interessi indiretti, quali l'interesse in classifica

e) Non sono ammessi ricorsi o reclami per presunti errori tecnici arbitrali su fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dagli arbitri e che siano sottoposti alla esclusiva discrezionalità tecnica degli stessi.

### **Art. 32** **Ricorso avverso la regolarità della gara**

a) Le Società possono presentare ricorso avverso la regolarità della gara tenendo presente che possono essere presentati ricorsi solo per eventuali infrazioni al presente

regolamento o per posizioni irregolari di uno o più giocatori della squadra avversaria (es: tesseramento irregolare, giocatori squalificati dal CSI o da Federazioni Nazionali con le quali il CSI ha una convenzione in essere, ecc.). Ribadendo comunque la validità di quanto espresso al punto d) successivo, occorre far pervenire al Giudice Sportivo a fine gara o entro le ore 20 del giorno successivo alla disputa della gara, o del primo giorno non festivo, il “preannuncio di reclamo”.

b) I ricorsi riguardanti i giocatori squalificati da Federazioni Nazionali possono essere presi in considerazione solo se la relativa squalifica è stata superiore al periodo stabilito nelle singole discipline sportive, fermo restando che rimane responsabilità della Società ricorrente produrre la documentazione comprovante l'oggetto del ricorso stesso.

c) Gli eventuali ricorsi inerenti a presunte irregolarità del campo di gara, delle attrezzature tecniche, del pallone o simili, non potranno essere esaminati dall'Organo Giudicante di 1° istanza se le Società non hanno presentato all'arbitro riserva scritta prima dell'inizio della gara o, comunque, al momento in cui tali presunte irregolarità si fossero manifestate. A fine gara deve essere presentato il “preannuncio di reclamo” per iscritto. In particolare per la pallavolo, si consultino le norme procedurali espresse nel capitolo “pallavolo” degli sport di squadra.

d) I ricorsi di cui sopra debbono essere trasmessi alla Commissione Disciplinare Provinciale competente entro il quarto giorno dall'effettuazione della gara a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano, a

mezzo fax (eseguito entro le 24 ore successive alla gara, come preannuncio di ricorso) o a mezzo e-mail. La reclamante ha l'obbligo di accertarsi, nel caso di fax o e-mail, in merito all'effettivo ricevimento del reclamo da parte del CSI. I documenti devono essere firmati e, nel caso di email, la stessa si intende firmata se inviata all'indirizzo depositato in CSI con la scheda d'iscrizione.

e) Il reclamo è gravato da tassa di 60,00 Euro (c/c bancario intestato al CSI Milano IT 69 W 05584 01701 000000018777) e dovrà fornire motivazioni ed eventuale documentazione.

f) Qualora il ricorso riguardi l'eventuale modifica del risultato conseguito sul campo, copia dello stesso dovrà essere inviato anche alla Società avversaria a mezzo raccomandata, la cui ricevuta dovrà essere allegata al ricorso inviato alla Commissione Provinciale Disciplinare.

g) I termini di cui al comma d) sono perentori e si computano escludendo il giorno iniziale ma includendo i giorni festivi, fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai fini della prova del rispetto dei termini fanno fede il timbro postale, la data di invio del fax automaticamente impressa dallo strumento o l'annotazione della segreteria del CSI in caso di consegna a mano.

h) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme, costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso.

**Art. 33**  
**Reclami avverso le delibere**  
**delle commissioni disciplinari provinciali**  
**(1° istanza)**

a) Avverso le delibere delle Commissioni Disciplinari Provinciali, gli aventi diritto (vedi art. 30) possono presentare reclamo alla Commissione Provinciale Giudicante (CPG), salvo quanto disposto dagli art. 25 comma a) e art. 30 comma e).

b) Non sono ammessi reclami in cui la parte reclamante non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata oppure abbia dato o concorso a dare causa all'irregolarità.

c) La Commissione Provinciale Giudicante è competente in merito a tutti i giudizi sull'attività provinciale instaurata su reclamo di parte. Essa è nominata annualmente dal Consiglio Provinciale ed è composta di tre o cinque membri, con un Presidente delegato dal Direttore Tecnico Provinciale.

d) La Commissione Provinciale Giudicante deve deliberare entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei reclami. Tale termine è prorogabile sino a 30 (trenta) giorni in caso di giustificati motivi.

**Art. 34**  
**Modalità dell'invio dei reclami**  
**alla commissione provinciale giudicante**

a) I reclami alla Commissione Giudicante del Comitato devono essere inviati entro 7 (sette) giorni dalla data di affissione all'albo del CSI del comunicato ufficiale inerente le delibere pertinenti delle Commissioni Disciplinari Provinciali a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano e/o fax.

La lettera di reclamo deve essere firmata sempre dal Presidente o da dirigenti che ne hanno la titolarità tramite delega scritta (e allegata). Non è necessaria la firma olografa, ma è sufficiente la sottoscrizione del Presidente, nel solo caso in cui la lettera sia inviata via posta elettronica, tramite l'e-mail ufficiale e personalizzata fornita dal Comitato alla società. Può quindi essere inviata anche via mail, purché da indirizzo depositato in CSI. L'indirizzo mail della Commissione Giudicante a cui inviare il ricorso è: commissione.giudicante@csi.milano.it.

b) Il reclamo deve essere redatto in due copie, una delle quali dovrà essere indirizzata all'attenzione della Commissione Disciplinare Provinciale che ha emesso la delibera impugnata. Qualora il reclamo riguardi l'eventuale modifica del risultato ottenuto sul campo o emesso a tavolino, copia del reclamo stesso deve essere inviata a mezzo raccomandata formale anche alla Società avversaria; la ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.

c) Il reclamo deve essere altresì accompagnato dalla ricevuta del versamento della relativa tassa di 60,00 Euro (c/c bancario intestato al CSI Milano IT 69 W 05584 01701 000000018777), restituibile in caso di accoglimento anche parziale del reclamo stesso. Il reclamante potrà versare la tassa di cui sopra direttamente alla Segreteria del CSI Comitato di Milano che provvederà a fare debita nota dell'operazione sul reclamo. Il versamento della tassa può essere effettuato anche tramite lettera all'Amministrazione del CSI Milano, firmata e inviata dal presidente

della Società ricorrente con autorizzazione all'addebito in partita contabile dell'importo previsto.

d) I termini di cui al comma a) sono perentori e si computano escludendo il giorno iniziale ma includendo i giorni festivi fermo restando che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini della prova del rispetto dei termini fanno fede il timbro postale, la data di invio del fax automaticamente impressa dallo strumento o l'annotazione della segreteria del CSI in caso di consegna a mano.

e) Il reclamo deve contenere, pena l'inammissibilità:

- La Commissione che si intende adire
- Il nome e cognome e la qualifica di colui che lo propone
- I provvedimenti oggetto di impugnazione
- Le circostanze di fatto e diritto a sostegno del reclamo
- I mezzi di prova che si intendono produrre e le relative richieste e conclusioni

f) Le Società che intendono essere convocate dovranno precisarlo nel ricorso.

g) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso.

### **Art. 35** **Non sanabilità delle irregolarità**

Qualunque irregolarità procedurale che rende inammissibile il reclamo proposto non può in nessun caso essere sanata mediante inoltro di successive istanze e produzione di atti. Il reclamo si intende formalmente pro-

posto e depositato nel momento in cui viene versata la relativa tassa.

### **Art. 36** **Rinuncia al reclamo**

a) Le parti possono rinunciare al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo.

b) La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento e la restituzione della tassa.

c) La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare di tesserati.

### **Art. 37** **Divieto di aggravare**

Quando il procedimento è iniziato su reclamo di parte avverso una decisione resa d'ufficio, l'Organo Giudicante non può irrogare una sanzione più grave per specie o quantità di quella oggetto del reclamo medesimo.

### **Art. 38** **Reclami e/o ricorsi in caso di finali e in caso di attività in concentrazione**

a) Nelle fasi finali a eliminazione diretta non si applicano le procedure sopra indicate. In questi casi, in relazione alla ristrettezza dei tempi, il reclamo è proposto secondo le seguenti modalità:

- Gara di finale prevista per il giorno successivo: entro 2 ore dal termine della gara per la quale si ricorre.

- Gara di finale prevista in altra data: entro le ore 15.00 del giorno successivo alla ga-

ra per la quale si ricorre. In entrambi i casi il reclamo e/o il ricorso deve essere preannunciato agli ufficiali di gara presenti sul campo (arbitri, osservatori, ecc.), per iscritto.

b) Le delibere vengono prese dalla Commissione Speciale Finali composta dal Presidente della Commissione Provinciale Giudicante, dal Giudice Sportivo e dal Coordinatore Tecnico che ne assume la Presidenza.

c) Le delibere della Commissione speciale finali sono inappellabili.

Nell'attività in concentramenti, il procedimento è in un'unica istanza ed è di competenza di una Commissione esecutiva in campo (nominata dalla Direzione Tecnica) la quale omologa le gare, delibera sui provvedimenti e sui reclami.

## **Art. 39**

### **Termini per le delibere della Commissione provinciale giudicante**

a) La Commissione Giudicante del Comitato (CPG) deve deliberare in merito ai reclami dei quali è stata investita entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dei reclami stessi, prorogabili fino a 30 (trenta) giorni in presenza di giustificati motivi.

b) Le delibere della Commissione Provinciale Giudicante (CPG) sono immediatamente esecutive a partire dalla loro pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale di norma affisso all'albo CSI.

c) Le delibere della Commissione Giudicante saranno comunicate immediatamente con posta elettronica alle Società ricorrenti e figureranno in forma estensiva sul sito internet [www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it) e soprattutto sull'albo ufficiale affisso in CSI.

## **Art. 40**

### **Controdeduzioni e memorie illustrative**

Tutte le parti coinvolte in un reclamo possono far pervenire all'organo di giustizia competente memorie illustrative in qualsiasi momento, purché prima che venga emessa la decisione che chiude il giudizio. Le memorie di cui sopra devono essere prodotte entro 7 giorni da quando si ha effettiva conoscenza della pendenza del provvedimento e comunque non oltre la delibera.

## **Art. 41**

### **Principio della difesa**

a) Con la proposizione del reclamo all'Organo Giudicante competente o con l'invio delle controdeduzioni o delle memorie illustrative, gli interessati possono chiedere di essere personalmente ascoltati dal medesimo organo.

b) A tale fine, l'organo di giustizia dà comunicazione alle parti che ne abbiano fatto richiesta del luogo, del giorno e dell'ora della loro convocazione, allo scopo di ascoltare le loro ragioni, verbalizzandole.

c) Le parti che hanno chiesto di essere sentite possono essere informate del corso del procedimento e prendere visione del contenuto di tutti i documenti agli atti del giudizio, senza poterne tuttavia ottenere copia.

## **Art. 42**

### **Autorità competente a ricevere l'atto di appello**

a) Contro le decisioni della Commissione Giudicante del Comitato in sede di reclamo sull'attività provinciale, gli interessati posso-

no proporre appello davanti alla competente Commissione Regionale Giudicante (CRG), fermo restando che non è possibile proporre impugnazione alla CRG per i provvedimenti che comportano una sospensione dell'attività regionale fino a 3 (tre) mesi o a 13 (tredici) giornate di gara comminate dalla Commissione Provinciale Giudicante.

b) Contro le decisioni adottate in sede di appello dalle CRG sull'attività provinciale, le parti interessate possono proporre nuovo appello alla Commissione Nazionale Giudicante (CNG) solo per sospensioni dall'attività superiori a 12 (dodici) mesi.

#### **Art. 43** **Sospensione dell'esecuzione**

a) Con lo stesso atto di appello le parti interessate possono chiedere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti avversati.

b) Sulla domanda l'organo competente decide in via preliminare prima della trattazione del merito e - quando ricorrono gravi motivi - sospende in tutto o in parte l'esecuzione della decisione impugnata.

#### **Art. 44** **Modalità e termini dell'atto di appello**

a) L'atto di appello deve essere inoltrato al competente Organo Giudicante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 4 (quattro) giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare.

b) Copia dell'atto di appello, con le stesse formalità di cui il comma precedente a), deve essere inviata alle eventuali controparti e all'Organo Giudicante che ha emesso la de-

cisione impugnata.

c) I termini predetti sono perentori e sono computati escludendo il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine, fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

d) Le tasse di reclamo sono le seguenti:

- per istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante e per reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale: 60 Euro;

- per appello alla Commissione Regionale Giudicante (per l'attività locale) e per appello alla Commissione Nazionale Giudicante (per l'attività regionale e nazionale): 100 Euro;

- per qualunque ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva: 150 Euro.

e) Copia del versamento eseguito dovrà essere allegata al reclamo stesso.

f) Ai fini della prova del rispetto dei termini fa fede il timbro postale di spedizione del plico.

g) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del reclamo.

h) Si precisa che tutte le spese sostenibili per l'esame dei reclami sono sempre a carico della Società ricorrente.

#### **Art. 45** **Validità del regolamento**

a) Il presente Regolamento si intende in vigore per l'anno associativo 2015/2016 e si intende conosciuto e accettato dalle Società iscritte all'attività, in quanto pubblicato in

internet, affisso all'albo in data 1 settembre 2015 ed evidenziato nella documentazione 2015/2016, distribuita a tutte le Società e da loro consultabile in internet.

b) Costituisce regolamentazione primaria il Regolamento di Giustizia edito dalla Direzione Tecnica Nazionale. Il presente Regolamento integra le norme nazionali con alcune disposizioni che considerano anche esigenze del Comitato di Milano e che non risultano contrastanti con il Regolamento di Giustizia nazionale stesso. Il Regolamento inoltre concilia le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Organico del CSI e i principi dello Statuto dell'Associazione con eventuali disposizioni di carattere associativo stabilite

dai Comitati Provinciali locali in ordine all'attività sportiva, dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, ivi compreso quanto previsto nelle relative convenzioni tra il CSI e le Federazioni Sportive Nazionali stesse.

c) Le Società possono chiedere alla Direzione Tecnica Provinciale eventuali notizie su norme riguardanti i ricorsi per legittimità, la sezione per le Garanzie, i criteri per la composizione degli organi giudicanti, i procedimenti per illecito sportivo e per l'uso di sostanze dopanti.

d) In riferimento alla pubblicazione della Direzione Tecnica Nazionale, denominata "Sport in Regola", rappresenta assoluta e primaria necessità.

# Sanzioni disciplinari

## Premessa

### Provvedimenti a tesserati

Le tabelle di seguito riportate sono valide per le manifestazioni organizzate dal CSI Milano, con comunicazione riportata al Consiglio Regionale Lombardo e alla Direzione Tecnica Nazionale. Le casistiche delle infrazioni riguardano anche i fatti avvenuti a inizio, negli intervalli o a fine gara, e le sanzioni possono essere irrogate anche su rapporto dei Commissari di Campo.

Le squalifiche a tesserati possono essere espresse in "giornate effettive" oppure "a tempo", con inibizione da qualunque attività sportiva fino a provvedimento scontato. Le giornate di squalifica scontate risultano da gare effettivamente giocate, con risultato definito sul campo e quindi non convenzionale.

Ai dirigenti si POSSONO irrogare inibizioni, in luogo di squalifiche, con obbligo di astensione da qualunque tipo di attività sportiva ufficiale nelle gare. Le Società leggono in calce alcune annotazioni sui dirigenti e trovano al comma d) art. 2 del Regolamento di Giustizia le informazioni legate alla mansione di "Capitano". Le squalifiche "a tempo" sono comminabili al massimo per 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni e per 4 anni ne-

gli altri casi. Tutti i provvedimenti "a tempo" tendono a tener conto del calendario reale dell'attività sportiva. I provvedimenti a carico di tesserati saranno oggetto di revisione, in caso di gare extracalendarie (ad es. Coppe o recuperi) inserite nell'attività sportiva e non potute logicamente valutare dal Giudice all'atto della determinazione del provvedimento.

La revisione di queste sentenze è ottenibile su semplice segnalazione scritta alla Commissione Tecnica competente, con l'elenco delle gare in cui si è già scontata l'inibizione. Analogamente potranno essere assunti provvedimenti in caso di documentazioni pervenute ex novo, in ritardo rispetto alla pubblicazione del risultato, qualora questo debba pubblicarsi con carattere di urgenza.

I residui di squalifica dell'annata precedente sono riportati integralmente nell'attività dell'anno successivo, purché superiori alle 2 giornate. Sono azzerate le ammonizioni dell'anno precedente.

Le ammende sono oggetto di "informazione" alle Società da parte della Segreteria. Eventuali chiarimenti possono essere chiesti alla Direzione Tecnica entro massimo 20 giorni.

Appare fondamentale la consultazione del Regolamento di giustizia per computo



e recidiva di ammonizioni (art. 7), provvedimenti ed efficacia/decorrenza degli stessi (artt. 9 e 10), automatismo delle squalifiche (art. 14).

## Ricorsi

Per le istanze di verifica di provvedimenti fino a 2 gg, presso il Giudice di I livello, la tassa è di 30 euro. Per tutti i provvedimenti assunti che permettono reclamo al Giudice di livello superiore, la tassa ricorso è di 60 Euro.

Per il ricorso alla Commissione Giudicante del Comitato e per eventuale ricorso alla Commissione Regionale, la tassa è di 60 Euro.

Gli appelli proposti alle Commissioni Giudicanti Nazionali e Regionali, prevedono tassa di 150 Euro. Per i ricorsi e appelli, si leggano le apposite norme dei regolamenti di giustizia. La disciplina dei ricorsi è rilevabile dagli articoli 29/30/31/32/33 del Regolamento di giustizia. L'inosservanza delle norme legate alla presentazione dei ricorsi (tassa, tempi, modalità di invio, firme, ecc) comporta il rigetto del ricorso per vizio di forma

## Provvedimenti a carico di tesserati

### a) ammonizioni e richiami ufficiali

### b) ammonizioni con diffida

### c) 1 giornata di squalifica

- Tutte le infrazioni nei confronti di altri tesserati configurabili in condotta scorretta, poco etica, ironica, offensiva, protestataria, verbalmente minacciosa, antisportiva

- fatti di gioco fallosi,

- atleta allontanatosi dal campo, senza permesso arbitrale

- bestemmia

- minimo applicabile automaticamente in caso di espulsione

- disattenzione del capitano alle procedure del saluto della squadra, a partire da Under 12 in su

### d) 2 giornate di squalifica

- infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente

- infrazioni verso arbitri, tesserati, Enti, ecc. per contenuto di parole o gesti offensivi, gravemente minacciosi e/o intimidatori

- linguaggio ripetutamente bestemmatorio e/o espressioni gravemente contrarie alla morale

- coinvolgimenti in aspetti di rissa

- incomprensione del mandato di capitano

- lievi accertati danneggiamenti ad attrezzature e spogliatoi, arrecati volontariamente

- offese al pubblico o comportamento provocatorio nei confronti di spettatori

### e) 3 giornate di squalifica

- infrazioni elencate nel capitolo precedente e ritenute aggravabili dal Giudice Sportivo

- vie di fatto (anche tentate) attenuate da provocazione, verso tesserati o pubblico

- lancio di oggetti a tesserati e/o pubblico

### f) 4 giornate di squalifica

- infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente

- vie di fatto (anche tentate) verso tesserati o pubblico

- gesti e atteggiamenti di particolare volgarità o con contenuto e significato osceno

- gravissimi atteggiamenti provocatori che mettano a rischio l'andamento della gara

- sputi a tesserati

- gravi atti vandalici su attrezzature

### g) oltre le 4 gg e fino a 3 mesi di squalifica

- aggravanti del punto precedente

- gravi episodi di violenza nei confronti di terzi o di tesserati

- condotta offensiva o denigratrice nei confronti dell'Associazione

- gravissimi aspetti provocatori, intimidatori o istigatori anche da fuori campo

- episodi che intendano irridere la figura degli ufficiali di gara e/o ledere la loro dignità personale

- lancio di oggetti verso l'arbitro, senza causare danni fisici

- strappo del taccuino o del fischietto all'arbitro

- lancio del pallone contro ufficiali di gara, colpendo gli stessi senza danni fisici

#### **h) da 3 mesi a 1 anno**

- aggravanti del punto precedente

- particolari episodi o linguaggio gravemente offensivi o provocatori che ledano religioni, razze, etnie di tesserati o spettatori

- episodi e atti di violenza verso gli Ufficiali di gara,

- atti violenti che abbiano prodotto effetti di particolare gravità su terzi, con danni fisici alle persone

- tentati atti di violenza, compreso sputi, nei confronti del direttore di gara, senza colpirlo

- violazione della clausola compromissoria

#### **i) oltre 1 anno**

- aggravanti del punto precedente

- gravi atti di violenza e/o sputi che colpiscano gli ufficiali di gara, senza causare danni fisici

- gravissimi atti di violenza nei confronti di spettatori e tesserati, con danni fisici evidenti. Le squalifiche a 2 anni sono irrogabili solo ad atleti che hanno compiuto 18 anni.

#### **l) squalifica per 3 o 4 anni**

- aggravanti del punto precedente

- doping

- illeciti e frodi sportive

#### **Note**

##### **TESSERATI ATLETI**

- Per le infrazioni dei punti H/I/L è obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto.

Per i tesserati che non hanno compiuto 18 anni, la squalifica non può mai essere superiore a 2 anni. Per i maggiori di 18 anni, la squalifica massima consiste in 4 anni.

- Per le categorie "fino a Ragazzi/e comprese" si applica la sospensione condizionale per provvedimenti fino a 2 gg di squalifica (vedi Regolamento di Giustizia), con espressa delibera del Giudice. La sospensione condizionale non si applica in caso di atleti squalificati in gare di categoria Allievi.

##### **DIRIGENTI**

Il minimo applicabile per qualsiasi infrazione è di 7 gg (1 giornata), aumentabile secondo la gravità del caso. Le aggravanti non si applicano ai soci tesserati come atleti incorsi in provvedimenti disciplinari mentre svolgevano la saltuaria attività di ufficiali di tavolo o guardalinee. Per i dirigenti delle categorie da Ragazzi in giù, il Giudice potrà applicare sanzioni aggravate, tenendo conto della disattenzione al proprio ruolo educativo. Per l'impiego di giocatori non aventi diritto, il minimo di inibizione è di 60 gg. Per irregolarità oggettive legate ad atti illeciti, su gare da Ragazzi in giù, il minimo applicabile ai dirigenti e/o Presidenti responsabili è di 3 mesi. E' data facoltà al Giudice Sportivo, solo ed esclusivamente qualora si presentino situazioni meritevoli di particolari attenuanti, di ridurre il provvedimento disciplinare espresso nei confronti dei dirigenti stessi. Tale attenuanti non saranno mai proponibili

in caso di condotta offensiva, minacciosa, gravemente scorretta e poco esemplare per le fasce di età in questione.

#### ARBITRI DI SOCIETA'

Gli arbitri di società saranno oggetto di provvedimenti di inibizione di 30 gg, nei casi seguenti:

- ammissione non corretta di giocatori alle gare
- mancato controllo delle distinte di gara
- operazioni non conformi nel riconoscimento dei giocatori
- condotta etica scorretta
- Non saranno sanzionati errori legati "al gioco in campo"
- La condotta dolosa per referto non veritiero e/o con volute omissioni, causa inibizione per 90 gg.

#### Provvedimenti a società

##### 1) ammonizione

Nei casi vari consentiti (compreso mancato arrivo referto di gara entro il martedì successivo alla stessa).

##### 2) ammonizione con diffida

Nei casi consentiti.

##### 3) ammenda 10,00 euro (aziendale 15,00 euro)

Mancanza tessere, ritardata presentazione distinte, arrivo della Società dopo tempo d'attesa, equipaggiamento atleti non consono, irregolarità maglie, attrezzature mancanti o non idonee, ritardata presentazione in campo tesserati in panchina, mancato ritiro tessere, errata comunicazione dati di tesseramento, mancanza o inefficienza palloni, rapporto gara incompleto arbitraggio non

ufficiale, mancato rispetto delle procedure di salute, trascuratezza nel lasciare attrezzature e impianti, mancato utilizzo della distinta online e irregolare compilazione digitale

(Nota: Il riscontro di queste infrazioni dà luogo all'ammenda solo a partire dalla prima recidiva. Rinuncia alla gara con preavviso, presentazione in campo con numero giocatori insufficiente, recidiva di ammonizioni. Minimo applicabile in caso di mancata disputa delle ultime gare in calendario.

##### 4) ammenda 15,00 euro (aziendale 20,00 euro)

Seconda recidiva del punto 3.

Fumogeni e simili, spogliatoio arbitro mancante, spogliatoi sporchi o non idonei, proteste collettive di tesserati in panchina, mancata assistenza al d.d.g., comportamento scorretto e/o offensivo di uno spettatore, lieve comportamento scorretto del pubblico in genere a vari livelli (a salire a discrezione del Giudice Sportivo), mancato accordo circa la scelta dell'arbitro, mancanza dirigente o ufficiale di gara tesserato, mancato arrivo rapporto in gare con arbitraggio non ufficiale entro il secondo martedì dalla disputa della gara, mancanza assistente o ufficiale di gara tesserato, presenza in campo di persone non tesserate, presenza di fumatori sul campo di gioco, presenza di ufficiali di tavolo non qualificati.

##### 5) ammenda 20,00 euro (aziendale 25,00 euro)

Recidive e/o aggravanti del punto precedente.

Infrazione alle procedure di spostamento gara, mancato recupero gara nei tempi previsti, comportamento gravemente scorretto, offensivo o minaccioso del pubblico verso

l'arbitro o tesserati, presenza in panchina di atleti squalificati o inibiti senza ingresso in campo, impiego di giocatori più giovani del consentito, errata definizione della gara di recupero, palloni non regolari laddove esiste normativa precisa, mancante o precario servizio d'ordine, mancato rispetto delle procedure di salute di squadra nella pallavolo, mancato rispetto della procedura di salute nelle categorie Under 10 e Giocabimbi

**6) ammenda 30,00 euro (aziendale 40,00 euro)**

Aggravanti e/o recidive del punto precedente. Danneggiamenti attrezzature di gioco da parte di tesserati, grave comportamento collettivo scorretto e/o antisportivo di tesserati singolarmente non riconoscibili, presentazione ufficiali di gara o assistenti inibiti, disputa gara con spostamento campo e/o orario non autorizzato, mancato inoltro rapporto di gara arbitraggio non ufficiale; grave comportamento del pubblico, rissa tra tifosi o gravi minacce tra fazioni delle 2 squadre, recidiva di mancata presentazione in campo con preavviso, recidiva di mancanza numero legale di giocatori, gravi aspetti di inospitalità nei confronti delle squadre avversarie, referto di gara non pervenuto entro il terzo martedì successivo dalla gara, mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare di tutti gli atleti, rinuncia preventiva alla gara causando anomalie gravi nella classifica della manifestazione.

**7) ammenda 40,00 euro (aziendale 50,00 euro)**

Aggravanti e/o recidive del punto precedente.

Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati, gravi danneggiamenti

alle attrezzature da parte di tesserati (accertati direttamente da ufficiale di gara), mancato rispetto delle regole sul numero dei giocatori impiegabili.

Sanzioni legate alla categoria Under 10 - Under 9 - Under 8 volley - Under 8 basket - Primi calci, legate ad intemperanze del pubblico, impiego di atleti non tesserati, irregolarità gravi, presenza in campo di persone abusive, attrezzature vietate dai regolamenti (porte grandi, ecc.), incuria nel prevenire aspetti di pericolosità sul campo di gioco, aspetti di pericolo o di rissa derivanti dal comportamento del pubblico, rinuncia a mancata presentazione alle gare senza preavviso.

Impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (mancanza documenti nelle gare con arbitraggio non ufficiale, fuori età, squalificati, soci non atleti, immissione in distinta di giocatori superanti il minimo consentito, eccesso di fuori quota, non tesseramento valido ecc.).

**8) ammenda 50,00 euro (Aziendale 60,00 euro)**

Rissa tra tifosi, mancata presentazione in gara con società associativamente importanti (S.Victory - Alba), ritiro ingiustificato della squadra dal campo, grave e pericoloso comportamento del pubblico.

**9) ammenda 60,00 euro (aziendale 70,00 euro)**

Mancata presentazione ingiustificata o ritiro in gara di finale, mancata presentazione a concentramenti che provoca disagi e/o danni organizzativi, impiego di atleti contrario alle normative legate ad aspetti federali, comportamento doloso nell'ammissione in campo di atleti non riconosciuti da parte di

arbitro di società, ritiro dal torneo o campionato a 2 giornate dal termine, accertate manifestazioni di tipo razzista da parte di tesserati o sostenitori.

**10) ammenda 75,00 euro (aziendale 100,00 euro)**

Ritiro dalle manifestazioni a iscrizioni consolidate oppure prima delle ultime 2 giornate di calendario, oppure con aggravante legata a influenza diretta sulla classifica.

**11) ammenda da 100 euro a 200 euro**

Recidive di gravi fatti avvenuti; tesseramenti o trasferimenti irregolari con caratteristiche dolose. Gravissimi fatti di violenza accaduti con responsabilità societaria oggettiva. Provvedimenti che determinino squalifiche di campo: gravissime infrazioni di tesseramento o falsificazione documenti (è previsto il deferimento alla Presidenza del CSI), estromissione dal torneo per motivi disciplinari, gravi irregolarità con responsabilità diretta della Società. L'applicazione di questi provvedimenti esclude la società dalla classifica disciplina.

**Note**

Le recidive per identiche causali aumentano il livello dei provvedimenti. Per le infrazioni di cui ai punti I e L, è previsto che il provvedimento disciplinare sia comunicato alla Federazione Sportiva Italiana competente e agli Enti di Promozione Sportiva.

Per i provvedimenti aggravabili delle categorie da Under 10 in giù, visionare i Regolamenti dei singoli sport. Per i provvedimenti legati a gare non disputate, per qualunque motivo, visionare il Regolamento Comune a tutti gli sport, art. 22.

**Limite per le ammende**

Il limite massimo per le ammende è di:

150 Euro per II fascia

250 Euro per Allievi - Juniores - Top Junior

400 Euro per Open - Amatori e Aziendale

**Sport individuali**

Per gli sport individuali, la mancata presentazione alle gare di atleti iscritti comporta ammonizione e successivamente ammenda di 30 Euro per recidiva (con 50 Euro alla terza infrazione). Il Giudice Sportivo può aumentare l'ammenda in conseguenza al numero di atleti non presentati.

Le irregolarità di partecipazione di tesserati, comportano ammenda minima di 60 euro, con inibizione del responsabile per 60 gg. ed eliminazione dalla classifica del tesserato/atleta in difetto.

Eventuali aspetti di illecito sono sanzionati come per gli sport di squadra e, analogamente a essi, si fa riferimento per errata documentazione, ritardi, divieto di fumo in campo, mancata assistenza ai giudici, condotta scorretta del pubblico, condotta ironica, protestataria od offensiva di tesserati.

# Classifica disciplina

## Premessa

La classifica disciplina (consultabile esclusivamente su internet, con aggiornamento mediamente quindicinale) influisce su:

- 1) Premi Fair Play 2015/2016
  - 2) Esatta classifica finale delle squadre nei gironi dei campionati, in caso di parità di punteggio finale (vedi articoli del Regolamento Comune a tutti gli sport e nei regolamenti di singola disciplina).
  - 3) Promozioni, retrocessioni, premiazioni varie (in caso di parità tra aventi diritto).
  - 4) Ammissione (per la seconda squadra) alle fasi regionali 2015/2016.
- Per i casi 2), 3), 4) i punteggi considerati sono esclusivamente quelli riguardanti il Campionato, la Coppa Plus e le finali.

## Punti attribuiti

### A) Giocatori

- 0.5 punti per tutti i provvedimenti lievi che non comportano squalifica
- 1.5 punti per cartellino azzurro da Allievi in su
- 2 punti per ammonizione nella pallavolo
- 3 punti per ogni giornata di squalifica ad atleti
- 35 punti per squalifiche oltre 3 mesi
- 45 punti per squalifiche oltre 6 mesi
- 60 punti per squalifiche di un anno o più

### B) Dirigenti

- 2 punti per provvedimenti lievi senza inibizione
  - 5 punti per ogni giornata di inibizione
  - 35 punti per inibizione da 40 gg a 3 mesi
  - 50 punti per inibizione fino a 6 mesi
  - 60 punti per inibizione fino a 1 anno
- Le inibizioni oltre 1 anno escludono la Società dalle classifiche.

### C) Società

- 5 punti per ammonizione, comunque per le infrazioni evidenziate dal Giudice Sportivo, che non abbiano causato un provvedimento di ammenda
- 8 punti per ammonizione con diffida
- 5 punti per ogni provvedimento ufficiale di ammenda da 10 Euro
- 10 punti per ogni provvedimento ufficiale che abbia causato ammenda di 15 Euro (punto 4 tabella)
- 15 punti per ogni provvedimento ufficiale che abbia causato ammenda di 20 Euro (punto 5 tabella)
- 20 punti per ogni provvedimento che abbia causato ammenda di 30 Euro (punto 6 tabella), con esclusione della causale "mancata presentazione in campo"
- 30 punti per mancata presentazione in campo in tutte le categorie e per le infrazioni che abbiano provocato provvedimenti di ammenda di cui ai punti 7/8/9/10.

## **Nota**

Ai fini della Classifica Disciplina vengono conteggiate anche le squalifiche inflitte con la condizionale. Le Società visionino l'articolo 2 del Regolamento di Giustizia, in merito a particolari norme legate al legame della Classifica Disciplina con la classifica tecnica, per i vari aspetti legati a classifiche finali, retrocessioni, promozioni ecc.

## **Modalità particolari di lettura di alcune sigle sui Comunicati**

Nei campionati ufficiali, alcuni provvedimenti figureranno con alcune sigle e non per esteso:

1) La squalifica contrassegnata con la lettera "K" deve intendersi aggravata di una

(1) gara (già compresa) per la squalifica di capitano.

2) La squalifica con applicazione della sospensione condizionale per categorie "fino a Ragazzi compresa" viene espressa con le lettere "SC".

## **Ulteriori penalizzazioni alle Società**

- 5 punti per squalifica capitano
- 20 punti per danneggiamento strutture del campo e spogliatoi da parte di tesserati
- 50 punti per episodi di razzismo, anche verbale
- 50 punti per responsabilità che causano sospensioni delle gare
- 30 punti per rissa tra sostenitori



Centro sportivo italiano - comitato di Milano

# appunti







**appunti**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Calcio a 7 giocatori

## Premessa

Per lo svolgimento del Calcio a 7, si applicano i Regolamenti del CSI editi in "Sport in regola" e il regolamento Tecnico di gioco del Calcio a 11 della FIGC, con le limitazioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti norme. Il Calcio a 7 è considerato una disciplina diversa e autonoma rispetto a Calcio a 11 e Calcio a 5 e gli atleti per poterla praticare debbono essere in possesso della tessera con la sigla CA7.

## Attività organizzata

Viene organizzata l'attività per le seguenti categorie, in coerenza con le norme nazionali:

OPEN (Eccellenza - A - B - C) nati nel 2000 e precedenti

AMATORI anni 81 e precedenti con 2 fuori quota di almeno 16 anni in distinta

TOP JUNIOR dal 1994 al 2000

JUNIORES anni 98/99/00

ALLIEVI anni 00/01/02

RAGAZZI anni 02/03/04

UNDER 13 anni 03/04

UNDER 12 anni 04/05/06

UNDER 11 anni 05/06

UNDER 10 anni 06/07/08

FEMMINILE OPEN (Eccellenza - A - B) anni '00 e precedenti con massimo 2 atlete '01 in distinta

ALLIEVE anni 00 e successivi con massimo 2 atlete del 99 in distinta

Nelle discipline calcistiche sono programmate anche le seguenti categorie:

UNDER 9 anni 07/08 bloccate

(Si gioca a 5 giocatori)

BIG SMALL anni 08/09 bloccate

(Si gioca a 5 giocatori)

PRIMI CALCI anno 2009 bloccato

(Si gioca a 4 giocatori)

Per queste ultime tre categorie, vige un regolamento particolare da consultarsi nella sezione "GIOCABIMBI". A livello provinciale è concesso l'impiego di atlete di pari età nelle manifestazioni da Ragazzi in giù.

## Altre manifestazioni ufficiali di Calcio a 7

Oltre al Campionato Provinciale, sono indette le seguenti manifestazioni facenti parte dell'attività ufficiale:

a) Torneo primaverile (per tutte le categorie)

b) Coppe Plus (in sostituzione delle fasi finali, per alcune categorie)

c) Coppe CSI (per tutte le categorie) con esclusione di Allievi, Ragazzi e Under 12

d) Torneo Prestige M/F (per Open Eccellenza e cat. A - bonus speciali)

e) Junior TIM Cup (in collaborazione con Lega Calcio e TIM, per Ragazzi e con parteci-

pazione di squadre di calcio a 11)

f) Oratorio Cup (Under 12 in collaborazione con Fom e Fc Internazionale)

g) Trofeo Or.A (per Allievi in collaborazione con Fom e Ac Milan)

h) Campionato Calcio a 5 per Allieve

i) Feste Provinciali

l) Memorial

m) Superbowl 2016 (Open m/f)

Le manifestazioni di cui ai punti a) b) d) g) i) l) m) si svolgono da primavera 2016. Le altre manifestazioni sono concomitanti al Campionato provinciale.

Le manifestazioni di cui ai punti e) f) g) si svolgono con regolamenti speciali, concordati con i Partners promotori e possono avere ulteriori sviluppi a livello nazionale.

#### Note

La categoria Open femminile ammette 2 atlete 2001 solo in fase provinciale. Non sono mai previste deroghe per far partecipare all'attività atleti con età "maggiore" di quella ufficiale, fatta eccezione per le categorie dove è espressamente specificato." E' ammessa la partecipazione di atleti più giovani di un anno. Questa possibilità non è ammessa laddove si parla di età bloccata. Le Finali del Campionato Provinciale sono indette per Open B, Open A, Amatori. Le altre categorie disputeranno la Coppa Plus, in luogo delle finali. L'attività dei Campionati da Juniores in giù, è svolta anche con l'organizzazione da parte del Csi Zona 2 Monza.

#### Torneo Prestige

Manifestazione dedicata alle categorie

Open maschile Eccellenza e Categoria A e a tutte le squadre femminili di calcio a 7. Nel Prestige sono ammessi trasferimenti fra squadre CSI. Nel Prestige femminile sono ammesse max due atlete di provenienza federale, tesserate entro il 15/5. Le caratteristiche sono qualitative, con premi tradizionali e bonus speciali alle prime quattro squadre classificate. L'inizio è previsto al termine del Campionato provinciale con gare disputabili prevalentemente in serate infrasettimanali.

#### Junior TIM Cup

Manifestazione indetta dal CSI nazionale, la cui fase eliminatoria si svolge in diversi Comitati CSI italiani. Gli stessi designano la squadra che parteciperà alla fase nazionale, organizzata in occasione di eventi federali di assoluto prestigio nazionale. Partecipano anche le squadre di Calcio a 11 del CSI Milano.

La fase a gironi della Junior TIM Cup si svolgerà da gennaio, in concomitanza al Campionato provinciale.

#### Coppe Plus

Possono essere organizzate, con regole identiche al Campionato provinciale, in sostituzione delle finali e in questo caso determineranno la classifica del Campionato provinciale e l'iscrizione alla fase regionale, per le categorie iscrivibili. Sono soggette a iscrizione dedicata, comprendente le spese arbitrali; quindi, l'acquisizione del diritto alla partecipazione non è automatico in caso di mancata iscrizione. Si prevedono per le categorie Open C, Ragazzi, Under 13, Under 12, Under 11, Under 10, Allievi, Juniores,

Top Junior e Open femminile B. La Coppa Plus è di fatto un'appendice del Campionato provinciale, di cui segue le norme. Si svolge tendenzialmente con gironi da 4 squadre e formula andata e ritorno più finali. Non sono ammessi nuovi tesserati dopo la data definita "di ultima giornata di calendario" dei gironi eliminatori e consentono atleti impiegati dalla stessa Società in altre manifestazioni, solo a loro Coppa Plus conclusa.

Sono tuttavia impiegabili atleti che non hanno partecipato al girone eliminatorio, nella misura in cui sono stati tesserati entro il 31 dicembre 2015 e che non siano stati impiegati nell'attività CSI.

Sono altresì impiegabili, dopo il girone eliminatorio, 2 atleti nuovi per le categorie Juniores, Top Junior, Allievi e Ragazzi. La partecipazione contemporanea di una medesima Società, alla Coppa Plus e al Torneo Primavera, è consentita precisando inizialmente alla Commissione Tecnica gli atleti che saranno impiegati esclusivamente nella Coppa Plus stessa.

Le Coppe Plus Juniores, Allievi, Top Junior e Ragazzi giocano con tempi da 25 minuti.

### Coppe CSI

Si tratta di Junior Cup - Top Junior Cup - Lady Cup Open femminile; saranno organizzate anche per le categorie Allieve e Amatori.

Per la categoria Open, la Coppa CSI è denominata Master Cup.

Le Coppe CSI sono disputate ad eliminazione diretta, con tabellone sorteggiato e con le normali modalità di gioco del calcio a 7. Il regolamento completo è consegnato alle

Società insieme alla scheda d'iscrizione.

La durata delle gare è di 20 minuti per tempo, senza tempi supplementari, ma con esecuzione immediata dei calci di rigore, in caso di parità. In tutte le Coppe vige il principio della continuità dei provvedimenti disciplinari con il Campionato provinciale (o il Torneo primavera) e, pertanto, il tesserato squalificato in Coppa sconterà la squalifica nella prima gara ufficiale che dovrà disputare, sia essa di Coppa, Campionato o Torneo Primavera e viceversa.

Nelle Coppe Open le squadre di Eccellenza m/f inizieranno a giocare a partire dal terzo turno e le squadre di categoria A (m/f) inizieranno a giocare dal secondo turno.

In caso di Società con più squadre iscritte nella stessa categoria, il vincolo legato all'appartenenza di un giocatore alla squadra A o B o C, ecc., è valido solamente a partire dalla prima giornata di Campionato provinciale. Quindi i turni precampionato di Coppa CSI esimono da qualunque vincolo stesso.

La squadra vincente la Master Cup e la Lady Cup avrà la scelta di partecipare al Campionato Calcio a 7 Eccellenza 2015/2016 oppure a salire di categoria, in caso di rinunce di Società aventi diritto.

I criteri in caso di riammissione di migliori perdenti sono, in tutte le Coppe, nell'ordine seguente:

- a) squadre che hanno perso ai rigori, indipendentemente dal risultato finale dei rigori stessi
  - b) differenza reti
  - c) sorteggio
- I tesserati con residuo di squalifica

2014/2015 superiore alle due giornate, dovranno scontare in Coppa le squalifiche, in caso di inizio della Coppa in precampionato.

La Coppa CSI per Under 13/Under 11 è denominata "Coppa Gianni Spiriti".

### Superbowl 2016

È la manifestazione di chiusura di prestigio, dedicata al calcio a 7. Si svolge per Open maschile e femminile ed è organizzata in una serata presso il campo di una Società richiedente. Hanno diritto a partecipare:

FEMMINILE: a) vincente Campionato A; b) vincente Campionato Eccellenza ; c) vincente Coppa Plus ; d) vincente Lady Cup (1° subentrante Vincente Torneo Primaveraile ).

MASCHILE: vincitore dei campionati A, Eccellenza, Master Cup e Coppa Plus B (1a subentrante vincente Coppa Plus C)

### Durata delle gare

ECCELLENZA MASCHILE e FEMMINILE: 25 minuti per tempo

ALLIEVI – AMATORI – JUNIORES – OPEN M e F – TOP JUNIOR – ALLIEVE – RAGAZZI – UNDER 13: 20 minuti per tempo (salvo alcune COPPE PLUS come successivamente evidenziato).

UNDER 10/11/12: le gare si svolgono in tre tempi da 15 minuti, con l'intervallo fisiologico previsto per il cambio campo e per le eventuali sostituzioni.

COPPA PLUS JUNIORES – TOP JUNIOR – ALLIEVI – RAGAZZI: 25 minuti per tempo (questa norma particolare si è resa necessaria per il corretto adeguamento alle norme di gioco previste dai campionati Regionali e Nazionali).

### Fasi finali

Le norme sono indicate in un comunicato quasi concomitante l'uscita dei calendari.

Si precisa che, laddove le gare siano previste in casa di una società, la stessa dovrà conciliare possibilmente il tutto con la squadra avversaria, fermo restando il proprio diritto a definire giorno e orario entro i limiti stabiliti dalla direzione tecnica, in caso di disaccordo. Da ciò si intuisce la necessità delle squadre ospitate a contattare per tempo le società ospiti.

In caso di riammissioni di migliori perdenti, valgono le norme evidenziate nel capitolo Coppe CSI.

Nelle fasi finali (e in eventuali spareggi) non sono mai previsti i tempi supplementari, ma esclusivamente l'esecuzione dei calci di rigore

### Classifica disciplina

Le Società trovano regolamentazione all'art. 2 del Regolamento Comune a tutti gli sport.

La classifica è consultabile esclusivamente in internet (sport - classifica disciplina - calcio a 7). Le penalizzazioni per le infrazioni sono leggibili nel presente volume, in un capitolo dedicato.

### Omologazione delle gare

In aggiunta a quanto scritto nel Regolamento di Giustizia, si precisa che la pubblicazione del risultato di una gara è definita "sub-judice" per quanto riguarda la verifica di atleti che giocano in squadre diverse (A, B, ecc.) della medesima Società sportiva.

I controlli saranno effettuati con cadenza media trimestrale, con assunzione di provvedimenti con effetto retroattivo, in caso di irregolarità (per deroga nazionale).

### **Norme particolari per le classifiche**

Esclusivamente per la determinazione del "vincitore di una manifestazione a girone unico", si precisa che:

- a) parità tra due squadre al primo posto: si disputa un incontro di spareggio
- b) parità tra tre o più squadre al primo posto: classifica avulsa tra le interessate (con ulteriore appendice dei criteri sopraelencati) per stabilire le due che disputeranno lo spareggio finale.

In ordine strettamente vincolante, i criteri per la determinazione delle posizioni di classifica di squadre a pari merito in un girone sono nell'ordine:

Verifica attivazione classifica disciplina e successivamente:

- 1) punti conseguiti negli scontri diretti
- 2) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
- 3) differenza reti nella classifica avulsa
- 4) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione
- 5) differenza reti dell'intera manifestazione
- 6) maggior numero di reti segnate nella manifestazione
- 7) sorteggio

Non sono mai considerati nei parametri i calci di rigore finali delle categorie Under 12 e 11.

La classifica avulsa è stilata considerando le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Qualora si dovesse stabilire una graduatoria tra squadre di GIRONI DIVERSI (ad esempio, miglior seconda, ecc.), sarà importante la valutazione anche del numero di gare disputate e quindi i criteri prioritari saranno ;

- media punti (punti fatti/gare disputate)
- media reti realizzate (reti fatte/gare disputate)
- media differenza reti (differenza reti/gare disputate)
- media punti disciplina (punti disciplina/gare disputate)
- sorteggio

Sarà sempre privilegiata una squadra "prima a pari merito" rispetto ad una miglior seconda (idem per una "miglior seconda", ecc).

### **Arbitraggi ufficiali**

La programmazione indica con esattezza le categorie con arbitraggio ufficiale (compreso alcuni gironi di Ragazzi) o le percentuali di copertura delle gare. Un prospetto inserito nei calendari (e affisso all'albo) evidenzierà alle squadre Open C – Amatori - Femminile - Top Junior - Juniores – Allievi/e – Ragazzi i loro turni di arbitraggio ufficiale o meno.

Non saranno oggetto di arbitraggio le gare spostate da sabato a domenica e viceversa e quelle in recupero, riprogrammate al sabato e/o alla domenica.

In tutte le categorie (eccetto Open – Amatori - Top Junior) Il mancato arrivo del

direttore di gara, per qualunque motivo, obbliga l'arbitraggio da parte di dirigente della squadra ospitante (vedere norme art. 10 Regolamento Comune).

#### **Servizio "Arbitri in Linea"**

Per Milano risponde al numero 346-7354873 (vedere norme dell'art. 30 del Regolamento Comune a tutti gli sport).

Per Monza risponde al numero 334-80209070 (vedere norme dell'art. 30 del Regolamento Comune a tutti gli sport).

#### **Risultato tecnico della gara**

Le gare "date perse" su delibera del Giudice Sportivo sono contabilizzate con il risultato di 0-4 e il punteggio viene conteggiato regolarmente in classifica nel tabellino dei goal realizzati. In caso di gara sospesa e rigiocata, la stessa inizierà ex novo.

#### **Espulsione temporanea**

In tutte le categorie è applicabile l'espulsione a tempo di 5 minuti, tramite cartellino azzurro o, occasionalmente, tramite comunicazione verbale da parte dell'arbitro.

L'espulsione a tempo si applica nei casi seguenti:

- a) fallo di mano del portiere fuori area, su un avversario lanciato a rete con chiara possibilità di realizzo;
- b) giocatore che si rende colpevole di condotta gravemente sleale, definita come il negare l'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario, commettendo un fallo punibile con un calcio di punizione o di rigore;
- c) giocatore che impedisce che la palla

entri in rete, fermando la stessa con le mani.

Sono pertanto esclusi dall'espulsione a tempo i falli o le azioni che si configurano come condotta violenta verso un avversario e sono altresì esclusi tutti i comportamenti legati a sanzioni disciplinari non di tipo tecnico (bestemmie, offese, minacce verbali, proteste, ecc.). Durante una gara, l'espulsione a tempo ad un giocatore può essere comminata una sola volta e un giocatore ammonito, dopo aver subito un'espulsione a tempo, sarà espulso definitivamente.

Un giocatore che, dopo aver già subito un'espulsione temporanea, commetta un fallo che comporterebbe una seconda espulsione temporanea, sarà espulso definitivamente per somma di provvedimenti disciplinari. Allo stesso modo, essendo un provvedimento disciplinare, un giocatore ammonito prima o dopo aver subito un'espulsione a tempo, sarà espulso definitivamente.

Per il giocatore oggetto del provvedimento, i 5 minuti di estromissione dalla gara dovranno essere effettivi (il tempo di sospensione del time out non è calcolato), ma al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non interamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate. Dal punto di vista disciplinare, il giocatore che riceve il cartellino azzurro sarà oggetto di provvedimenti pari a 2 ammonizioni ufficiali.

#### **Norme di gioco comuni a tutte le categorie**

- Non è applicato il fuori gioco (salvo manifestazioni speciali)
- Calcio d'inizio, di punizione, di rigore,

d'angolo e di rinvio; la distanza a cui devono porsi gli avversari è di metri 6 (sei).

- Il calcio di rinvio deve essere effettuato in un punto qualsiasi dell'area di rigore. Gli avversari dovranno porsi a non meno di 6 m dal luogo ove è posto il pallone.

- Il numero minimo di giocatori per disputare la gara è quattro.

- Le bandierine del calcio d'angolo devono essere di altezza non inferiore a 1,50 m e debbono essere presenti, sia pure solo con elemento segnalatorio, anche nei campi sintetici.

- Il calcio di rigore deve essere posto ad una distanza di metri 9 (nove) dalla linea di porta.

- E' vietato il passaggio volontario al portiere con i piedi o su rimessa laterale (eccetto Under 10 e inferiori), laddove lo stesso intervenga con le mani. In caso di infrazione l'arbitro accorderà un calcio di punizione indiretto, nel punto in cui il portiere ha commesso l'infrazione stessa.

- Una rete può essere realizzata direttamente su calcio di inizio, fatta eccezione per le categorie Under 12/11/10/9 e Big Small.

- In caso di punizioni indirette in area, il gioco dovrà essere ripreso nel punto dove è avvenuta l'infrazione, o ad una distanza minima di 4 mt. dalla linea di porta stessa. Ricordiamo che rientrano in questa casistica: il gioco pericoloso, l'ostruzione, le proteste di un giocatore con palla in gioco che costringono l'arbitro a fermare il gioco stesso, idem le intemperanze verbali e, soprattutto, il retro passaggio al portiere con i piedi e su rimessa laterale, laddove il portiere intervenga con le mani.

### Assistenti arbitrali

La designazione di assistente ufficiale dell'arbitro non è di massima prevista; il CSI si riserva di inviare a suo insindacabile giudizio un arbitro (o assistenti) in gare particolari, anche dove l'arbitraggio ufficiale a vari livelli non sia previsto. Le spese saranno oggetto di addebito in partita contabile alle Società utenti. In assenza di assistenti ufficiali, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a detta funzione, un dirigente o un giocatore regolarmente tesserato.

Gli assistenti arbitrali dovranno essere messi a disposizione dalla società e dovranno dimostrare documento di identità e tesseramento valido, per poter accedere alla mansione, esattamente secondo le norme di ammissione degli atleti. Non possono fungere da assistenti i giocatori di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara (devono sempre avere minimo 14 anni) e dirigenti o giocatori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari non scontati, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. In qualsiasi momento della gara, un giocatore che funge da assistente di parte potrà partecipare al gioco in sostituzione di un proprio compagno di squadra ed essere sostituito da quest'ultimo nella sua funzione, sempre che si tratti di sostituzione tecnica e non di espulsione. Nelle gare con terna arbitrale, l'infortunio del direttore di gara consente ad un assistente ufficiale di subentrare.

Qualora una squadra si presenti senza riserve e senza dirigente, dovrà impiegare



un proprio atleta come assistente, giocando con un uomo in meno. Non è consentito l'utilizzo di persone non tesserate o tesserate per altra Società. La disattenzione alla norma provoca ammenda e inibizione del capitano (in assenza di dirigente) e può causare la perdita della gara, laddove sia stato evidente un illecito vantaggio dal non rispetto della norma.

#### **Giocatori di riserva**

Sono ammessi 7 giocatori max di riserva.

In tutte le gare, di tutte le categorie, elencare in distinta giocatori in numero superiore a quello stabilito dal Regolamento comporta sempre l'ammenda alla Società e l'inibizione al dirigente responsabile.

Salvo le condizioni di miglior favore per la squadra in regola, saranno anche possibili variazioni al risultato acquisito sul campo. Per le categorie Under 12/11/10, si rivolge l'invito alla partecipazione al gioco per tutti gli atleti in distinta.

#### **Partecipazione alle gare**

- In caso di Società con più squadre nel medesimo campionato o torneo, non è possibile mixare giocatori di squadre diverse (ad esempio: A con B o C) fino al termine della manifestazione. Un giocatore, in linea di principio, sarà sempre vincolato alla squadra con cui svolge la prima gara (salvo Coppa CSI in precampionato).

E' tuttavia possibile il passaggio definitivo di atleti tra squadra A e B della stessa Società, purchè esso sia formalizzato dal Presidente della Società alla Direzione Tecnica,

entro e non oltre la data del 31 dicembre

- In caso di atleti della medesima società, impegnati in calcio a 7 e/o a 5 e/o 11, deve essere assolutamente indispensabile che gli atleti siano tesserati per entrambe le discipline sportive. Queste sono, di fatto, discipline tutte diverse. In caso di tesseramento già effettuato e non completo, occorre effettuare un'integrazione di tesseramento e il nostro ufficio è a disposizione per indicare le semplici formalità operative. Il non procedere in tal senso, provoca i medesimi effetti dell'impiego di atleti NON TESSERATI, con i risvolti negativi di tipo assicurativo e di Giustizia Sportiva.

- In caso di espulsione di un giocatore nell'intervallo la squadra potrà sostituirlo senza ricominciare la gara in inferiorità numerica. L'espulsione del time out, invece, non ne permette la sostituzione.

- I nominativi dei giocatori di riserva devono essere obbligatoriamente iscritti in distinta prima dell'inizio della gara, ma possono anche non essere presenti al momento del riconoscimento, che in tal caso avverrà al momento dell'entrata in campo consegnando all'arbitro il documento ufficiale d'identità; nel caso in cui i giocatori non vengano iscritti nella distinta, è preclusa alle Società la possibilità di impiegare gli stessi, salvo che i ritardatari completino l'organico di sette giocatori titolari.

- Un giocatore inibito a prendere parte al gioco prima dell'inizio della gara, può essere sostituito da un giocatore di riserva iscritto nella distinta giocatori presentata all'arbitro. I giocatori di riserva che si rendono passibili

di espulsione dopo l'effettuazione del calcio d'inizio, non potranno essere sostituiti, anche nel caso in cui non abbiano preso parte al gioco.

- Per effetto del criterio legato al sistema di sostituzioni, i giocatori in distinta sono considerati "di fatto" tutti partecipanti al gioco e quindi alla gara, anche se non sono entrati in campo.

- Il numero minimo dei giocatori partecipanti alla gara è di quattro.

- Non sono ammessi nei Campionati provinciali e nelle Coppe CSI/IPlus, atleti provenienti da Federazioni straniere ove partecipano a Campionati professionisti.

### Sostituzioni

Le sostituzioni sono consentite in numero illimitato e il giocatore sostituito può essere impiegato più volte nel corso della gara. Le sostituzioni devono essere effettuate a gioco fermo e a centro campo, con assenso arbitrale, ma senza che il ddg annoti la sostituzione su taccuino o referto.

I giocatori espulsi non possono essere sostituiti da giocatori di riserva e debbono abbandonare il campo da gioco, con divieto di fermarsi in panchina. La procedura dei cambi illimitati non prevede l'avvicendamento dell'incarico di capitano nel caso in cui lo stesso sia stato provvisoriamente sostituito. La sostituzione del capitano con il vice si attua quando il titolare è definitivamente uscito dal campo di gioco e quindi non sostituisce neppure in panchina. La richiesta di cambio deve essere effettuata sempre con giocatore pronto a entrare e, quindi, in perfetta

divisa di gioco. Solo in questo caso l'arbitro concederà l'assenso. Richieste ripetute non conformi saranno rilevate dai direttori di gara come condotta scorretta.

Precisiamo fin d'ora che nelle fasi Regionali e Nazionali, la normativa delle sostituzioni può subire variazioni.

### Ammissioni speciali all'attività

La partecipazione ai Campionati e Tornei è ammessa, per importanti motivi associativi, anche per squadre che, per loro stessa natura e tipologia, possono svolgere gare solo in casa (ad esempio San Victory Boys, Alba, Exodus, ecc). Queste squadre parteciperanno alla categoria Open C

Per questa casistica, i gironi avranno svolgimento e classifica definiti normalmente, secondo le regole; le squadre con tipologia particolare, tuttavia, non potranno essere oggetto di promozione a serie superiore, né potranno disputare fasi finali.

Per S. Victory Boys ed Alba, non è prevista la classifica attiva e quindi, pur in presenza grafica della classifica stessa, al termine del girone tutti i risultati saranno annullati.

La presenza di queste squadre rappresenta un importante e irrinunciabile capitolo della politica associativa e delle finalità dell'Associazione. Nella formazione dei gironi, le squadre "con tipologia particolare" saranno sorteggiate in gironi diversi e le squadre avversarie dovranno giocare rispettando le norme previste per tutte le operazioni di accesso e frequenza al campo sportivo, che prevedono, tra l'altro, il doppio confronto di andata e ritorno in casa propria.

La mancata ingiustificata presentazione in campo, provocherà ammenda di 50 euro ed 1 punto di penalizzazione. Questo regolamento, pubblicato in tempo utile, presuppone tacita accettazione di quanto sopra scritto. Le squadre con tipologia particolare, non potranno essere estromesse nel campionato anche dopo il raggiungimento del limite di infrazioni utili per l'esclusione.

### Campi di gioco e orari

I campi a 7 devono avere i requisiti idonei all'attività. Le Società, all'atto dell'iscrizione, sono tenute a dichiarare l'orario di svolgimento delle gare che il calendario loro assegna in casa. Le Società debbono segnalare al CSI la necessità di giocare con scarpe particolari sul proprio campo. Analogamente, le squadre ospitate dovranno consultare le notizie CSI in merito al terreno di gioco. I recuperi delle gare devono prevedersi, di norma, infrasettimanalmente dopo le ore 20.00, salvo accordi diversi riguardanti le categorie senza arbitraggio ufficiale. Le misure dei campi di gioco sono le seguenti:

Eccellenza M/F: minimo 50x30, massimo 70x40.

Altre categorie (escluso Under 10): minimo 25x45. Le misure massime sono 40x70. La tolleranza ammessa è del 10%.

Le segnature possono essere tracciate in maniera proporzionale alle dimensioni dei campi. Le porte devono avere misure 5x2 mt. minimo e 7.32x2.44 mt. max. Non è mai ammessa la segnatura del campo con "conetti" o "cinesini". Non è indispensabile segnare il cerchio di centrocampo; sarà suffi-

ciente tracciare una riga orizzontale (distanza metri 6). Analogamente non è indispensabile la lunetta fuori dell'area di rigore.

E' consigliabile un'area di porta con profondità di 4 mt. Sui campi di calcio vige l'assoluto divieto di fumare in campo e in panchina. E' vietato l'utilizzo anche della sigaretta elettronica. Le Società sono tenute tassativamente a presentare il campo di gioco assolutamente privo di aspetti pericolosi per terzi, con conseguente responsabilità anche di tipo tecnico. Le Società devono impedire l'accesso alle strutture, da parte di persone non autorizzate, tramite apposito servizio d'ordine.

### Campi sintetici

Le società che disputano gare su campi sintetici che necessitano di particolari accorgimenti, debbono comunicare il tutto alle squadre avversarie via mail e tenere in evidenza la comunicazione inviata, per eventuali richieste da parte della Commissione tecnica di Calcio a 7. La comunicazione deve essere successiva a quella inserita nella scheda di iscrizione e deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria del CSI Milano. Laddove sia stata comunicata la presenza di un campo sintetico che richieda scarpe speciali, la squadra ospitata deve equipaggiarsi di conseguenza, onde prevenire il divieto di accesso al campo da parte degli addetti, con conseguenti provvedimenti pari a quelli della responsabile mancata disputa della gara. Nelle categorie con classifica (fino a Under 10 compreso) è vietata la segnatura con "conetti" o "cinesini".

### Distinte di gioco

Per partecipare ai campionati e tornei ricreativi promossi dal CSI Milano è obbligatorio presentare la distinta di gioco. La distinta di gioco deve essere presentata in duplice copia al direttore di gara almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara. Nella distinta devono essere evidenziati i giocatori che iniziano come titolari. È obbligatorio l'utilizzo della distinta compilata online; per avere accesso a questo servizio è necessaria l'autenticazione sul sito del CSI Milano con il codice della società e la password di tesseramento. Il non utilizzo giustificato della distinta online, causa ammonizione e successivamente ammenda. La distinta è divisa in tre settori:

- **INTESTAZIONE:** sono riportati tutti i dati identificativi della gara; per le gare in programma nei 7 giorni successivi alla data di compilazione della distinta sarà sufficiente selezionare l'incontro e tutti i dati verranno compilati automaticamente.

- **ELENCO ATLETI:** potranno essere inseriti solamente gli atleti (tipo tessera AT) della società sportiva rientranti nella disciplina e categoria selezionata in precedenza. Non potranno mai comparire non tesserati o atleti non appartenenti alla disciplina o categoria per cui si sta compilando la distinta online.

- **ELENCO DIRIGENTI:** potranno essere inseriti sia tesserati atleti (tipo tessera AT) che non atleti (NA) della società sportiva, purché vengano rispettati gli anni di nascita previsti dai regolamenti. Utilizzando la distinta online sarà comunque possibile aggiungere o sostituire atleti o dirigenti rispetto a quelli già

presenti in distinta. In questo caso il tesserato dovrà esibire oltre al documento d'identità anche la tessera CSI o la lista certificata che ne dichiara l'effettivo tesseramento.

Le distinte di gioco potranno essere modificate o integrate anche successivamente al riconoscimento effettuato dal direttore di gara, purché vengano rispettate le limitazioni ed i tempi di consegna previsti dal regolamento.

Una copia della distinta deve essere consegnata al dirigente della squadra avversaria dopo che l'arbitro ha apposto la firma su di essa e prima dell'inizio della gara.

Il direttore di gara ha il dovere di favorire la visione dei documenti di gara al dirigente della squadra avversaria. Per questo motivo i documenti devono essere restituiti solamente al termine della gara stessa. I dirigenti ufficiali presenti in distinta possono assistere al riconoscimento della squadra avversaria.

### Palloni per le gare

La squadra prima nominata in calendario deve tenere a disposizione dell'arbitro due palloni regolamentari n. 5 in perfetta efficienza. La squadra seconda nominata deve avere almeno un pallone. La normativa si applica anche nelle gare in campo neutro.

### Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio gara

L'espulsione di un giocatore prima dell'inizio della gara, permette la sua sostituzione con un giocatore di riserva, se egli era inserito come titolare. Essa è comunque definitiva.

È possibile, prima dell'inizio della gara, anche il provvedimento di ammonizione.

### **Norme particolari per categorie**

#### **Amatori**

È consentita la partecipazione di atleti nati nel 1981 e con due giocatori al massimo fuori quota inseriti in distinta. Il numero di giocatori fuori quota tesserabili è illimitato. Nella distinta deve essere apposto l'anno di nascita di ogni giocatore, con applicazione di ammenda in caso di omissione. Il supero di fuori quota in distinta comporta la perdita della gara, con applicazione di ammenda e inibizione del dirigente responsabile. I fuori quota sono ammessi solo in fase provinciale. È possibile anche un'attività Regionale/Nazionale, dipendente dal numero di Comitati che svolgono questa attività.

#### **Under 12/11/10**

In queste categorie, in tutte le manifestazioni, non è ammesso il risultato finale di parità. Qualora ciò si verificasse, dovranno essere eseguiti i calci di rigore come da "normativa in caso di spareggio", presente nel capitolo successivo. I calci di rigore sono eseguibili da tutti i giocatori in distinta.

La classifica sarà determinata di conseguenza con tre punti al vincente, due punti al vincente ai rigori, un punto al perdente ai rigori e zero punti al perdente.

Gli arbitri e gli arbitri di Società evidenzieranno nel referto anche il risultato "dopo i calci di rigore". I rigori eseguiti a fine gara non entrano nei conteggi legati alle differenze reti o al numero delle reti segnate,

per l'eventuale definizione della classifica del girone. In queste categorie, il calcio di inizio del terzo tempo è eseguito dalla squadra che ha iniziato di fatto la gara nel primo tempo. Le categorie Under 12 e Under 10 disputeranno una giornata di gare di atletica, per la possibile selezione alle fasi regionali.

#### **UNDER 10**

In aggiunta a quanto sopra scritto e con la precisazione che per quanto non contemplato è valido il Regolamento di Calcio a 7, si evidenziano alcune caratteristiche dell'attività di categoria:

- Campo di gioco: misure indicative 46 x 25 con porte 5 x 2 (o 4 x 2) e segnature senza "conetti" o "cinesini"

- Pallone: n. 4

- Tempo di gioco: tre tempi da 15 minuti con esecuzione di calci di rigore in caso di pareggio finale

- Time out: 1 minuto per tempo, chiesto dalla squadra in possesso di palla

- Partecipazione alle gare: libera con raccomandazione all'impiego di tutti i giocatori

- Rimessa laterale: con le mani

- Calci di punizione: diretti e indiretti con barriera minimo a 6 mt. dal pallone

- Rigori: a 9 mt. dalla linea di porta

Nessuna segnatura diretta su calcio di inizio – rinvio – rimessa laterale. Il portiere non può segnare direttamente una rete su rimessa dalla propria area di rigore.

- Retro passaggio al portiere: ammesso

- Sostituzioni: volanti ed illimitate

- Assistenti ufficiali: obbligatori

- Riconoscimento atleti: assolutamente

con dimostrazione certa di identità e tesseramento valido (l'ammissione errata da parte dell'arbitro, comporta inibizione del Dirigente Arbitro, ammenda di 50 euro e perdita della gara).

- Mix di atleti tra squadre A e B della stessa Società: non ammesso.

- Sanzioni Disciplinari: aggravate rispetto al normale Calcio a 7, se esse sono a carico di Società o Dirigenti.

### **Normative in caso di spareggio**

In caso di spareggio si proseguirà con 5 rigori per parte e, in caso di ulteriore parità, verranno tirati rigori a oltranza, fino a errore di una squadra. Le modalità di esecuzione dei calci di rigore sono le seguenti:

a) l'arbitro sceglie la porta verso la quale devono essere battuti i calci di rigore e sorreggia, alla presenza dei capitani, la squadra che avrà il diritto di scegliere se calciare o ricevere il primo rigore;

b) al termine dei tempi regolamentari, tutti i giocatori fisicamente in campo e/o in panchina sono ammessi a battere i calci di rigore;

c) ciascuna squadra batte una serie di 5 calci di rigore tirati alternativamente da giocatori diversi; è dichiarata vincente la squadra che al termine della serie ne ha realizzato il maggior numero; tuttavia, l'esecuzione dei tiri è interrotta anche se la serie non è conclusa quando una squadra, a parità di tiri, ha realizzato un numero di reti tale da non consentire all'altra di raggiungerla con altri tiri da battere;

d) se dopo la prima serie sussiste parità

di realizzazioni, l'esecuzione dei calci di rigore continua alternativamente a oltranza fin quando, a parità di numero di tiri, una squadra avrà segnato una rete più dell'altra. In caso di rigori ad oltranza, un giocatore non potrà battere un secondo calcio di rigore, fintanto che tutti gli ammessi ai tiri di rigore (escluso espulsi) avranno effettuato un tiro dal dischetto;

e) ciascun calcio di rigore deve essere battuto da un giocatore diverso e solo dopo che tutti i giocatori di ogni squadra abilitati a battere i calci di rigore, compreso il portiere, avranno battuto un calcio di rigore, un giocatore della stessa squadra potrà batterne un secondo;

f) durante l'esecuzione dei calci di rigore tutti i giocatori, ad eccezione di quelli incaricati del tiro e dei due portieri, devono restare all'interno del cerchio centrale del campo di gioco;

g) salvo che le presenti norme non dispongano diversamente, durante l'esecuzione dei calci di rigore vengono osservate le prescrizioni di cui alla regola 14 delle regole di gioco; in analogia vengono applicate le decisioni n. 7, 8, 9 dell'I. F. A. B.;

h) la squadra che termina la gara con un numero maggiore di giocatori utilizzabili rispetto alla squadra avversaria è tenuta a ridurla, uguagliando il numero di quest'ultima. Il capitano della squadra, in questo caso, prima dell'esecuzione dei calci di rigore, comunicherà all'arbitro i nomi dei giocatori esclusi dall'esecuzione dei calci di rigore. In caso di esclusione del portiere, lo stesso non potrà tirare né parare i calci di rigore.

### Equipaggiamento giocatori

Sono completamente valide le norme federali in materia. La disattenzione alle regole, legata a maglie, numerazione delle stesse e altri aspetti dell'equipaggiamento giocatori, dà luogo ad ammonizione alla Società e successivamente ammenda in caso di recidiva. L'ammissione alla gara, pur consentita dall'arbitro in caso di veniale equipaggiamento non consono, non attenua i provvedimenti emettabili dal Giudice Sportivo in casi del genere. La presenza di giocatori con scarpe inadatte al sintetico, laddove le caratteristiche del campo siano state con chiarezza comunicate, equivale ad equipaggiamento non consono e punibile anche con ammenda. L'utilizzo dei parastinchi riveste carattere di assoluta obbligatorietà, con obbligo quindi delle Società sportive a provvedere in merito, allo scopo di evitare le particolari sanzioni previste (aggravate in caso di dolo) e la non partecipazione alle gare dei propri atleti.

### Gare senza arbitraggio ufficiale

Il modulo DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL DIRETTORE DI GARA deve essere compilato, firmato e spedito al CSI solamente in questi due casi:

- a) gara arbitrata da arbitro di Società della squadra ospitata
- b) gara arbitrata da arbitro di Società, in assenza del direttore di gara ufficiale che doveva essere presente in campo, come da norme ufficiali previste. Negli altri casi, l'accettazione dell'arbitro di Società da parte delle due squadre è automatico e tacito e si consolida con la presenza in campo e l'avvio regolare della gara stessa.

### Provvedimenti disciplinari in campo e risultato della gara

Le Società sportive devono sempre richiedere e controllare a fine gara l'elenco fornito dagli arbitri con l'evidenza del risultato e dei provvedimenti disciplinari assunti IN CAMPO dal direttore di gara stesso.

Il mancato controllo può portare a disguidi non sanabili, in merito a giocatori ammoniti o squalificati. L'evidenza del talloncino arbitrale ignora assolutamente fatti accaduti dopo il fischio finale dell'arbitro.

Agli effetti di squalifiche per recidiva di ammonizioni, occorre tuttavia sempre la delibera del Giudice Sportivo su apposito comunicato, senza valorizzare privatamente le ammonizioni risultanti dai talloncini arbitrali.

Il mancato controllo vanifica eventuali riserve successive alle delibere della Commissione Tecnica.

### Attività zonale

Sono previste per le categorie Juniores, Allievi, Ragazzi, Under 13, Under 11, Under 12, Under 10. Queste attività saranno gestite anche dal CSI Monza.

Per motivi di utilità comune e soprattutto di vicinanza, la Direzione Tecnica del CSI Milano ha la possibilità di decidere, insindacabilmente, in merito al collocamento di squadre di categoria nell'attività zonale.

Le squadre di zona partecipano a tutti gli effetti alle Coppe e alle Finali provinciali. L'attività zonale è estesa alle categorie Giocabimbi. I Centri zonal di Rho e S. Maurizio hanno facoltà di organizzare manifestazioni locali, dedicate principalmente alla II fascia.

### **Time Out**

In tutte le categorie, le squadre possono chiedere all'arbitro un time out di 1 minuto per ogni tempo di gara. Il time out va chiesto a gioco fermo dall'allenatore o, in sua assenza, dal capitano di una delle due squadre. Nelle fasi regionali il time out è di 2 minuti.

Il time out è chiedibile al Direttore di gara esclusivamente quando una squadra ha il diritto al possesso di palla.

### **Adempimenti etici**

Prima dell'inizio di ogni gara, è d'obbligo il saluto a squadra avversaria e ufficiali di gara, secondo le procedure in vigore per i Campionati federali. Analogamente è in vigore, al termine di ogni gara, la procedura di saluto che, nelle discipline calcistiche, è denominata convenzionalmente "terzo tempo".

### **Normative riguardanti la FIGC**

Non sono soggetti a vincoli gli atleti legati alle categorie RAGAZZI e ALLIEVI.

Non sono soggetti a vincoli gli atleti impegnati nei Tornei Primavera e nei Tornei Prestige. Per tutte le altre norme di partecipazione all'attività CSI di atleti tesserati FIGC, vedasi capitolo apposito a pagina 123 di questa pubblicazione.

### **Fasi Regionali**

Le norme sono contenute nell'art. 28 del Regolamento comune. Interessano i campionati OPEN ECCELLENZA MASCHILE e FEMMINILE - JUNIORES - ALLIEVI - RAGAZZI - UNDER 12 - UNDER 10 - AMATORI (con riserva). E' previsto anche il Trofeo Regionale di Calcio a 7 TOP JU-

NIOR, senza ampliamento alla fase Nazionale. Possono presentarsi, per le fasi Regionali e nazionali, norme regolamentari diverse dal regolamento in atto e tale norme sono vincolanti a tutti gli effetti. Si ricorda che non è ammessa la partecipazione di tesserati oltre la data del 28 febbraio 2016 (con l'eccezione di max 2 atleti).

Le eventuali differenze con i regolamenti previsti nelle fasi provinciali possono essere reperite nei siti internet specializzati, che le Società hanno l'obbligo di consultare sull'ipotesi di accesso alla fase Regionale e/o Nazionale. Le date e le formule delle fasi regionali, saranno definite entro dicembre 2015.

Le categorie Under 10 ed Under 12 disputeranno le fasi Regionali con l'aggiunta di prove di atletica, secondo il programma Sport&Go.

### **Fasi Nazionali**

Interessano gli eventuali vincitori delle fasi regionali Open Maschile, Allievi, Juniores, Ragazzi, Under 12, Under 10 con squadre designate dalla Direzione tecnica regionale che può ammettere anche squadre non vincitrici del titolo.

Possono anche essere indette per categorie che non hanno disputato fasi Regionali. L'organizzazione delle finali Nazionali, può prevedere norme inusuali rispetto a quelle in vigore nel CSI Milano.



# Norme Figc-Csi per impiego di atleti nel calcio a 11 - 7 - 5

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

Si premette che gli atleti rientranti per età nelle Categorie "Ragazzi" e "Allievi" non sono sottoposti ai vincoli, alle limitazioni e agli obblighi riportati nei successivi articoli.

**1.** Gli atleti tesserati alla FIGC (per il Calcio a 11 o Calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a Calcio a 11, a Calcio a 7, a Calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

Per poter prendere parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo ad eccezione per gli atleti di cui al seguente comma 2, primo punto. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.

**2.** Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell'anno sportivo in corso (a

far data dal 1 luglio). Questi atleti possono essere tesserati al CSI anche dopo la data del 31 dicembre di ciascun anno sportivo;

- abbiano preso parte, per il Calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;

- non abbiano preso parte, per il Calcio a 11 femminile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" FIGC di Calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);

- abbiano preso parte, per il Calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di Calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;

- non abbiano preso parte, per il Calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di Calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A);

- non abbiano preso parte, per il Calcio a 7 femminile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" FIGC di Calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);

- non abbiano preso parte, per il Calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a

“gare ufficiali” dalla Serie B in su (Serie B e A).

È altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il Calcio a 11, giocare a Calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l'attività maschile.

È consentita la partecipazione alle attività di Calcio a 5 femminile alle atlete FIGC anche per una Società CSI diversa da quella di appartenenza FIGC. Alle atlete di Calcio a 5 non si applica neppure il divieto sancito dal successivo art. 3.

La partecipazione all'attività del CSI è consentita ai calciatori sciolti dal vincolo federale purché il tesseramento al CSI avvenga dal 1 luglio ed entro il 31.12 di ogni anno sportivo.

È consentita la partecipazione di atleti “svicolati federali” nel rispetto dei limiti di Serie o Categoria agonistica, previsti dall'art. 2.

Si precisa che nel caso in cui un atleta si tesseri prima al CSI e poi in FIGC per una medesima disciplina sportiva, lo stesso non potrà più prendere parte all'attività sportiva CSI dal momento in cui prende parte alla prima gara federale. L'atleta in questione con la Società CSI con cui è tesserato non potrà più disputare gare ufficiali per quella determinata disciplina sportiva in ambito CSI.

Si specifica che:

- Per il Calcio a 7 e 11 - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l'effettiva annotazione da parte del direttore di gara).

- Per il Calcio a 5 (o a 7) - “Prendere parte”

a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell'avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

**3.** Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel Calcio a 11 in FIGC e Calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel Calcio a 11 FIGC e Calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente art.2;

- Se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio Calcio a 11 FIGC, Calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente art.2.

**4.** Non possono partecipare all'attività calcistica CSI (Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5) i tesserati alla FIGC che abbiano preso parte a gare di Coppa Italia o tornei similari di livello nazionale per le Categorie e/o Serie vietate ai precedenti punti del presente articolo, fatta eccezione per quegli atleti rientranti per età nella categoria “Juniores” CSI.

**5.** In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art.

62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.

Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva CSI (per "responsabilità oggettiva" alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Si applica il medesimo articolo 109 – in questo caso la sanzione viene irrogata a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso in cui un tesserato CSI si tesserava anche con la FIGC partecipando ad una gara federale, disputando una o più gare (non per la medesima Società CSI-FIGC). Le norme relative al doppio

tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

**7.** Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva della società, i tecnici) – con esclusione dei calciatori – possono prendere parte alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al CSI (entro il 31.12 di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una squalifica superiore a 1 mese.



Vademecum per arbitri  
di società

# Vademecum per arbitri di società di calcio a7

IL DIRIGENTE ARBITRO (ARBITRO DI SOCIETÀ) PER OGNI GARA DOVRA' OSSERVARE LE SEGUENTI REGOLE E IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE ESIBITO QUALORA EMERGESSERO DIVERGENZE SULLE NORME COMPORTAMENTALI E SPORTIVE E/O SULLA LORO INTERPRETAZIONE.

vademecum

**A.** Presentarsi alla società ospitata esibendo la tessera CSI della stagione sportiva in corso.

**B.** Ricevere le distinte da parte delle due Società almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara, riportandovi l'orario di consegna alla presenza del dirigente accompagnatore ufficiale.

**C.** Controllare le distinte, accertandosi che le stesse siano complete di documenti e che le stesse siano compilate in ogni loro parte. In particolare devono essere sempre indicate le età degli atleti, il numero di tessera CSI, il numero della maglia, il capitano e il vice capitano, il tipo e numero di documento, la firma del Dirigente accompagnatore e del capitano.

La distinta online è obbligatoria, ma sono comunque consentite modifiche e/o aggiunte "a penna". Sono esentate dalla presentazione della distinta online le squadre affiliate ad altri Comitati Csi lombardi.

**D.** Verificare la presenza dell'assistente

arbitrale e la presenza del dirigente accompagnatore ufficiale in panchina, che non potrà mai ricoprire il ruolo di assistente arbitrale. Non sono previsti gli assistenti in Under 9 - Big Small - Primi Calci.

Sulle distinte possono essere indicati sino a tre dirigenti (dirigente accompagnatore, allenatore, massaggiatore), oltre all'assistente arbitrale.

Dagli Under 11 ai Ragazzi è ammesso in distinta, in aggiunta ai dirigenti sopra indicati, anche un aspirante aiuto allenatore di età compresa tra i 15 e 17 anni compiuti.

Per le categorie Big Small, Under 9 e Under 10 è prevista la presenza di un giovane animatore sportivo di 14 o 15 anni.

**E.** Procedere al riconoscimento dei partecipanti alla gara, accertando l'identità degli stessi, anche in presenza dei dirigenti della squadra avversaria, se espressamente richiesto.

Non è mai consentito ammettere alla gara un partecipante privo di documento ufficiale di identità e attestazione di tesseramento della stagione sportiva in corso (distinta online oppure tessera CSI cartacea o plastificata o lista certificata di tesseramento).

Non è ammessa la partecipazione alle gare dei tesserati che, pur conosciuti personalmente dal direttore di gara, non presentino

regolari documenti di identità e attestazione di tesseramento valido.

Il mancato rispetto di quanto previsto al punto E determina provvedimenti a carico dell'arbitro di società (inibizione fino a 60 gg) e della Società sportiva di appartenenza (ammenda 50 euro) in conformità a quanto previsto dall'attuale regolamento di giustizia.

**F.** Trattenere nel proprio spogliatoio tutti i documenti sino al termine della gara, eccetto la seconda copia della distinta che andrà firmata e restituita invertita, al termine delle operazioni di riconoscimento, alle due società.

**G.** Controllare attentamente le strutture del campo di gioco e verificare la disponibilità di almeno due palloni da parte della squadra ospitante e di uno della squadra ospitata.

Sul terreno di gioco non è mai consentita la presenza di persone non indicate in distinta; nel caso in cui ciò avvenga è necessario allontanarle prima dell'inizio della gara. Vigè il divieto di fumo, anche di sigarette elettroniche.

**H.** Al termine della gara compilare il "taloncino ammoniti ed espulsi" e consegnarne una copia alle due società unitamente ai documenti di identità. L'arbitro di società deve accettare e allegare al suo referto le eventuali osservazioni scritte presentate dai dirigenti di entrambe le squadre.

**I.** Entro 24 ore dal termine della gara, l'arbitro deve compilare e inviare via fax al CSI il referto arbitrale. Sono considerati elementi determinanti del referto arbitrale:

- risultato della gara con l'indicazione delle reti segnate, suddivise per i tempi di gioco;
- ora di inizio e termine gara con l'indica-

zione delle motivazioni di eventuali ritardi;

- provvedimenti disciplinari assunti (identità, squadra, numero maglia, minuto dell'infrazione, motivazione e descrizione dei fatti avvenuti);

- mancanza del numero dei dirigenti previsti;

- descrizione di eventuali episodi di pertinenza della giustizia sportiva avvenuti a fine gara;

- anomalie del campo di gioco, degli spogliatoi, dei palloni, delle porte, mancanza delle misure di sicurezza;

- norme di comportamento dei sostenitori delle squadre (minuto, recidività e dettaglio);

- indicazione degli assistenti arbitrali (laddove previsti);

- firma dell'arbitro di società, indicando un recapito telefonico valido e il numero di tessera societaria.

L'arbitro di società è tenuto a riportare in modo fedele e dettagliato tutti gli episodi della gara. L'omissione di particolari interessanti la giustizia sportiva (anche se sono considerati di tipo banale) comporta l'inibizione dell'arbitro per 60 gg.

#### NOTE GENERALI

1. Il Dirigente Arbitro deve essere un tesserato della società

2. Responsabilità dell'arbitro di società

L'arbitro di società, nell'esercizio delle sue funzioni, ha le stesse responsabilità e prerogative degli arbitri ufficiali CSI. L'arbitro di società non ha alcuna competenza e respon-

sabilità in merito alla presenza in campo di atleti squalificati e/o fuori età. È tenuto ad ammettere tutti coloro che sono presentati dalle rispettive società, dopo che ne ha verificato l'effettiva identità ed il tesseramento.

3. Provvedimenti a carico dell'arbitro di società

Non saranno mai previsti provvedimenti del giudice sportivo inerenti fatti di gioco avvenuti in campo. Saranno viceversa assunti provvedimenti disciplinari in caso di disattenzione di quanto precedentemente indicato.

4. Documenti importanti

L'arbitro di società è tenuto a conoscere

quanto indicato nei regolamenti del CSI (Regolamento Comune a tutti gli sport – Regolamento del Calcio a 7 – Regolamento Giocimbimbi) e quanto pubblicato settimanalmente nel comunicato ufficiale della direzione tecnica.

Tutti questi documenti sono di pubblico dominio e disponibili sul sito [www.csi.milano.it](http://www.csi.milano.it)

5. Informazioni

Qualunque dubbio o richiesta di informazioni possono essere poste all'attenzione della Direzione Tecnica a mezzo mail oppure telefonicamente al Servizio arbitri in linea che assume in questo caso un compito informativo e di assistenza.

## Vademecum per arbitri di società di pallacanestro

IL DIRIGENTE ARBITRO (ARBITRO DI SOCIETÀ) PER OGNI GARA DOVRA' OSSERVARE LE SEGUENTI REGOLE E IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE ESIBITO QUALORA EMERGESSERO DIVERGENZE SULLE NORME COMPORTAMENTALI E SPORTIVE E/O SULLA LORO INTERPRETAZIONE.

L'arbitro di Società deve presentarsi alle due Società, esibendo la tessera CSI della stagione sportiva in corso:

Deve successivamente:

**A)** Ricevere le distinte da parte delle due Società almeno 15 minuti prima dell'inizio

della gara, riportandovi l'orario di consegna alla presenza del dirigente accompagnatore ufficiale.

**B)** Controllare le distinte, accertandosi che le stesse siano complete di documenti e che le stesse siano compilate in ogni loro parte. In particolare devono essere sempre indicate le età degli atleti, il numero di tessera CSI, il numero della maglia, il capitano, il tipo e numero di documento, la firma del Dirigente accompagnatore e del capitano. La distinta online è obbligatoria, ma sono comunque consentite modifiche e/o aggiun-